

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 31 maggio 2018

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/503 della Commissione, del 7 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (18CE1021)..... Pag. 1

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/504 della Commissione, del 7 marzo 2018, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (18CE1022)..... Pag. 32

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/505 della Commissione, del 7 marzo 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (18CE1023)..... Pag. 52

Pubblicati nel n. L 86 del 28 marzo 2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/506 della Commissione, del 26 marzo 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [«Pražská šunka» (STG)] (18CE1024)..... Pag. 126


Regolamento di esecuzione (UE) 2018/507 della Commissione, del 26 marzo 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (18CE1025)..... Pag. 136

Decisione (UE) 2018/508 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2018 (18CE1026)..... Pag. 138

Decisione (UE) 2018/509 del Consiglio europeo, del 22 marzo 2018, recante nomina del vicepresidente della Banca centrale europea (18CE1027)..... Pag. 140

Decisione di esecuzione (UE) 2018/510 della Commissione, del 26 marzo 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2018) 1942] (18CE1028)..... Pag. 141

Pubblicati nel n. L 83 del 27 marzo 2018



<u>Regolamento (UE) 2018/511 del Consiglio, del 23 marzo 2018, che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (18CE1029)</u>	Pag. 145
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2018/512 del Consiglio, del 27 marzo 2018, che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan (18CE1030)</u>	Pag. 157
<u>Decisione (UE) 2018/513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Germania — EGF/2017/008 DE/Goodyear (18CE1031)</u>	Pag. 160
<u>Decisione (UE) 2018/514 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Svezia — EGF/2017/007 SE/Ericsson (18CE1032)</u>	Pag. 162
<u>Decisione (UE) 2018/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel (18CE1033)</u>	Pag. 164
<u>Decisione di esecuzione (PESC) 2018/516 del Consiglio, del 27 marzo 2018, che attua la decisione 2014/450/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan (18CE1034)</u>	Pag. 166
<u>Decisione (UE) 2018/517 della Commissione, del 21 marzo 2018, sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE» [notificata con il numero C(2018) 1730] (18CE1035)</u>	Pag. 169
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2018/518 della Commissione, del 26 marzo 2018, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Indonesia, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina [notificata con il numero C(2018) 1725] (18CE1036)</u>	Pag. 171

Publicati nel n. L 84 del 28 marzo 2018


RETTIFICHE

<u> Rettifica del regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (Gazzetta Ufficiale L 60 I del 2 marzo 2018) (18CE1037) </u>	Pag. 176
--	----------

Publicato nel n. L 66 del 8 marzo 2018

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/503 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli allegati del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione ⁽²⁾ definiscono la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, nonché dei codici per completare determinati dati nei suddetti messaggi.
- (2) La stima della durata del tragitto è effettuata dallo speditore al momento della presentazione della bozza di documento amministrativo elettronico. L'attuale stima della durata del tragitto con un valore possibile massimo di 92 giorni non è adattata ai reali tempi di viaggio in Europa e presenta un rischio di frode. Al fine di migliorare l'accuratezza dei dati presentati dagli operatori nelle bozze di documento amministrativo elettronico e di ridurre il rischio di frode, i limiti relativi alla durata del tragitto fissati nelle tabelle 1, 3 e 5 dell'allegato I e nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 dovrebbero essere ridotti tenendo conto del modo di trasporto utilizzato.
- (3) Al fine di migliorare la coerenza e la qualità dei dati presentati dagli operatori, in caso di cambiamento della destinazione del movimento, dell'identità del destinatario o del modo di trasporto dovrebbe essere possibile aggiornare le informazioni sulla garanzia del movimento e, se del caso, includere le nuove informazioni sulla garanzia in un documento amministrativo elettronico sostitutivo. È opportuno pertanto aggiornare le tabelle 1 e 3 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009.
- (4) Al fine di migliorare l'integrità delle informazioni nei dati numerici presenti nei diversi messaggi elettronici scambiati durante la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, è opportuno aggiornare la descrizione dei dati relativi al peso lordo e al peso netto nelle tabelle 1 e 5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009.
- (5) Se del caso, il titolo alcolometrico volumico effettivo di un prodotto sottoposto ad accisa deve essere indicato in conformità della tabella 1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 come percentuale di volume a 20 °C. Solo i prodotti con un titolo alcolometrico volumico effettivo superiore allo 0,5 % possono essere soggetti all'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche. Al fine di eliminare qualsiasi ambiguità dalla descrizione del valore «Titolo alcolometrico», è opportuno prevedere che il valore del dato «Titolo alcolometrico» sia maggiore dello 0,5 % e inferiore o pari al 100 %. La spiegazione relativa alla compilazione del dato corrispondente dovrebbe pertanto essere aggiornata.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.

⁽¹⁾ GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa (GUL 197 del 29.7.2009, pag. 24).



- (7) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e concedere agli Stati membri tempo sufficiente per prepararsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 15 febbraio 2018.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:

- (1) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- (2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Si applica a decorrere dal 15 febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GUL 162 dell'1.7.2003, pag. 5).



ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:


1) La tabella 1 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 1


(di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1)

Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico


A	B	C	D	E	F	G
		ATTRIBUTO	R			
<i>a</i>		Tipo di messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione) 2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.	n1
<i>b</i>		Indicatore di presentazione differita	D	"R" per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1	Valori possibili: 0 = falso 1 = vero Il valore è preimpostato su "falso". Questo dato non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.	n1
1		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	<i>a</i>	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]	n1




A	B	C	D	E	F	G
					<p>2 = Destinataro registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinataro registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinataro esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE).</p>	
	<i>b</i>	Durata del tragitto	R		Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell'allegato II, elenco codici 13.	an3
	<i>c</i>	Organizzazione del trasporto	R		<p>Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:</p> <p>1 = Speditore</p> <p>2 = Destinataro</p> <p>3 = Proprietario dei prodotti</p> <p>4 = Altro</p>	n1
	<i>d</i>	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	Cfr. allegato II, elenco codici 2.	an21
	<i>e</i>	Data e ora di convalida dell'e-AD	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
	<i>f</i>	Numero progressivo	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD e per ogni cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione.	n.2




A	B	C	D	E	F	G
	g	Data e ora di convalida dell'aggiornamento	C	Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
2		OPERATORE Speditore	R			
	a	Codice accisa dell'operatore	R		Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato.	an13
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3		OPERATORE Luogo di spedizione	C	"R" se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è "1"		
	a	Riferimento del deposito fiscale	R		Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione.	an13
	b	Nome dell'operatore	O			an..182
	c	Via	O			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	O			an..10
	f	Città	O			an..50
	g	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
4		UFFICIO di spedizione – importazione	C	"R" se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è "2"		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio doganale competente per l'importazione in libera pratica. Cfr. allegato II, elenco codici 5.	an8
5		OPERATORE destinatario	C	"R", tranne per il tipo di messaggio "2 – Presentazione per esportazione con domiciliazione" o per il codice del tipo di destinazione 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — "O" per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	h	Codice EORI	C	— "O" per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE	an..17




A	B	C	D	E	F	G
6		DATI COMPLEMENTARI OPERATORE Destinataro	C	"R" per il codice del tipo di destinazione 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		
	a	Codice Stato membro	R		Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3.	a2
	b	Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise	D	"R" se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione (*) — "R" per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — "O" per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		an..255
7		OPERATORE Luogo di consegna	C		Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa. Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati: — è "O" per l'e-AD, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED; — non si applica per la bozza di e-AD.	
	a	Identificazione dell'operatore	C	— "R" per il codice del tipo di destinazione 1 — "O" per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione; — 2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
	b	Nome dell'operatore	C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5 — "O" per il codice del tipo di destinazione 4 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		an..182
	c	Via	C	Per le caselle 7 c, 7 e e 7 f: — "R" per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5 — "O" per il codice del tipo di destinazione 1 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	C			an..10
	f	Città	C			an..50
	g	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
8		UFFICIO Luogo di consegna – Dogana	C	"R" in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1 a)		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.	an8
9		e-AD	R			
	a	Numero di riferimento locale	R		Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo spediteore che identifica la spedizione nella contabilità dello spediteore.	an.22
	b	Numero della fattura	R		Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.	an.35
	c	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")	La data del documento che figura nella casella 9 b	Data
	d	Codice del tipo di origine	R		I valori possibili per l'origine del movimento sono: 1 = Origine — Deposito fiscale [nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Origine — Importazione [nella situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE]	n1
	e	Data di spedizione	R		La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all'articolo 26 della direttiva 2008/118/CE.	Data
	f	Ora di spedizione	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")	L'ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. L'ora indicata è l'ora locale.	Ora
	g	ARC a monte	D	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio "Operazione di frazionamento" (tabella 5)	L'ARC da indicare è quello che figura nell'e-AD sostituito.	an21




A	B	C	D	E	F	G
9.1		DAU DI IMPORTAZIONE	C	"R" se il codice del tipo di origine nella casella 9 d è "2" (importazione)		9X
	a	Numero del DAU di importazione	R	Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati.	an..21
10		UFFICIO Autorità competente del luogo di spedizione	R			
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 5.	an8
11		GARANZIA DEL MOVIMENTO	R			
	a	Codice del tipo di garante	R		Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 6.	n..4
12		OPERATORE Garante	C	"R" se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234 (Cfr. codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 6)	Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.	2X
	a	Codice accisa dell'operatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")	Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.	an3
	b	Numero IVA	O			an..14
	c	Nome dell'operatore	C	Per 12 c, d, f e g:		an..182
	d	Via	C	"O" se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti "R"		an..65
	e	Numero civico	O			an..11
	f	Codice postale	C			an..10
	g	Città	C			an..50
	h	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
13		TRASPORTO	R			
	<i>a</i>	Codice del modo di trasporto	R		Indicare il modo di trasporto all'inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 7. Se il codice del tipo di garante è "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE", il codice del modo di trasporto deve essere "Trasporto via mare" o "Installazioni di trasporto fisse".	n.2
	<i>b</i>	Informazioni complementari	C	"R" se il codice del modo di trasporto è "altro" Altrimenti "O"	Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.	an..350
	<i>c</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
14		OPERATORE Organizzatore del trasporto	C	"R" responsabile dell'organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1 c è "3" o "4"		
	<i>a</i>	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")		an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R			a2
15		OPERATORE Primo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")	Identificazione della persona che effettua il primo trasporto.	
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..14




A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
16		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	R			99X
	<i>a</i>	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13 a. Cfr. allegato II, elenco codici 8.	n.2
	<i>b</i>	Identificazione delle unità di trasporto	C	"R" se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 16 a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
17		Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto	R		Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.	999x
	<i>a</i>	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1.	n..3
	<i>b</i>	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 1.1. Se il codice del tipo di garante è "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE", il codice del prodotto sottoposto ad accisa deve essere quello di un prodotto energetico.	an4
	<i>c</i>	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n8
	<i>d</i>	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere. Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,3
	<i>e</i>	Peso lordo	R		Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio). Il valore del dato deve essere superiore a zero Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.	n..15,2
	<i>f</i>	Peso netto	R		Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette). Il valore del dato deve essere superiore a zero Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.	n..15,2




A	B	C	D	E	F	G
	g	Titolo alcolometrico in percentuale di volume	C	"R" se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all'allegato II, elenco codici 11. Il valore del dato deve essere superiore a zero Il valore del dato deve essere superiore a 0,5 e inferiore o pari a 100.	n..5,2
	h	Grado Plato	D	"R" se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.	Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 11. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..5,2
	i	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.	an..350
	j	LNG_del contrassegno fiscale	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	k	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	"R" se sono utilizzati contrassegni fiscali.	Indicare "1" se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e "0" in caso contrario.	n1
	l	Denominazione di origine	O		Questa casella può essere utilizzata per certificare: 1. nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta (DOP o IGP) e l'annata di raccolta e la o le varietà di uve da vino, conformemente agli articoli 24 e 31 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (**). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: "Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (***) e ai relativi atti delegati ed esecutivi". Se il prodotto è DOP o IGP, la dicitura è seguita dalla denominazione o dalle denominazioni DOP e IGP e dal numero o dai numeri di registrazione previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (****);	an..350



A	B	C	D	E	F	G
					<p>2. nel caso di alcune bevande spiritose, per cui la commercializzazione è legata alla categoria o alle categorie di bevanda spiritosa, all'indicazione geografica (IG) o all'età del prodotto, conformemente alla pertinente legislazione dell'Unione sulle bevande spiritose (in particolare gli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e l'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (****)). La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: "Si certifica che il o i prodotti descritti sono stati commercializzati ed etichettati in conformità delle disposizioni degli articoli 4, 12, paragrafo 3, e 15, e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti delegati ed esecutivi";</p> <p>3. birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (****), per la quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: "Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente";</p> <p>4. alcole etilico prodotto in piccole distillerie, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, per il quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione. La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: "Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria".</p>	
	<i>m</i>	LNG_della denominazione di origine	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>n</i>	Dimensioni del produttore	O		Per la birra o le bevande spiritose certificate nella casella 17 I (Denominazione di origine) indicare la produzione annuale dell'anno precedente, rispettivamente, in ettolitri di birra o in ettolitri di alcole puro. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n.15
	<i>o</i>	Densità	C	"R" se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità all'allegato II, elenco codici 11. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n.5,2



A	B	C	D	E	F	G
	<i>p</i>	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati Per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato VII, parte II, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all'articolo 120 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno.	an..350
	<i>q</i>	LNG_della designazione commerciale	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>r</i>	Marchio dei prodotti	D	"R" se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9 b.	Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.	an..350
	<i>s</i>	LNG_del marchio dei prodotti	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
17.1		IMBALLAGGIO	R			99x
	<i>a</i>	Codice del tipo di imballaggio	R		Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9.	an2
	<i>b</i>	Numero di colli	C	"R" se sono numerabili	Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9.	n..15
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
17.2	PRODOTTO VITIVINICOLO		D	"R" per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013		
	<i>a</i>	Categoria di prodotto vitivinicolo	R		Per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 indicare uno dei valori seguenti: 1 = Vino senza DOP/IGP 2 = Vino varietale senza DOP/IGP 3 = Vino DOP o IGP 4 = Vino importato 5 = Altro	n1
	<i>b</i>	Codice della zona viticola	D	"R" per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)	Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all'appendice 1 dell'allegato VII del regolamento (UE) n. 1308/2013.	n.2
	<i>c</i>	Paese terzo di origine	C	"R" se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2 a è "4" (vino importato).	Indicare uno dei "codici paese" figuranti nell'allegato II, elenco codici 4, ma non figuranti nell'allegato II, elenco codici 3, ed escluso il codice paese "GR".	a2
	<i>d</i>	Altre informazioni	O			an..350
	<i>e</i>	LNG_delle altre informazioni	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
17.2.1	Codice delle OPERAZIONI VITIVINICOLE		D	"R" per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)		99x
	<i>a</i>	Codice dell'operazione vitivinicola	R		Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all'elenco dell'allegato VI, sezione B, punto 1.4.b), del regolamento (CE) n. 436/2009.	n..2
18	DOCUMENTO Certificato		O			9x
	<i>a</i>	Breve descrizione del documento	C	"R" salvo qualora sia utilizzato il campo 18 c	Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d'origine di cui alla casella 17 l.	an..350
	<i>b</i>	LNG_della breve descrizione del documento	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
	c	Riferimento del documento	C	"R" salvo qualora sia utilizzato il campo 18 a.	Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati.	an..350
	d	LNG_del riferimento del documento	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
<p>(*) Regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (GU L 8 dell'11.1.1996, pag. 11).</p> <p>(**) Regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15).</p> <p>(***) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 921/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).</p> <p>(****) Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 60).</p> <p>(*****) Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).</p> <p>(*****) Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcol e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).»;</p>						

2) La tabella 3 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 3


(di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Cambiamento di destinazione


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTO	R			
	a	Data e ora di convalida del cambiamento di destinazione	C	Formite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale.	dateTime
2		Aggiornamento dell'e-AD	R			
	a	Numero progressivo	C	Formite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione.	n.2
	b	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD di cui è cambiata la destinazione.	an21




A	B	C	D	E	F	G
	c	Durata del tragitto	D	"R" se la durata del tragitto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell'allegato II, elenco codici 13.	an3
	d	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	D	"R" se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
	e	Numero della fattura	D	"R" se la fattura cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto.	an..35
	f	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R") se il numero della fattura è cambiato a seguito del cambiamento di destinazione	La data del documento che figura nella casella 2 e.	data
	g	Codice del modo di trasporto	C	"R" se il modo di trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione "R" se il codice del tipo di garante è indicato come "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE" "O" negli altri casi	Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell'allegato II, elenco codici 7. Se il codice del tipo di garante nella casella 7 a (se specificato) o nell'ultimo e-AD (casella 11 a della tabella 1) o nell'ultimo eventuale messaggio "Cambiamento di destinazione" (casella 7 b) indicame il cambiamento del luogo di consegna è "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE", il codice del modo di trasporto deve essere "Trasporto via mare" o "Installazioni di trasporto fisse".	n..2
	h	Informazioni complementari	C	"R" se il codice del modo di trasporto è indicato come "altro"	Fornire una descrizione testuale del modo di trasporto.	an..350
	i	LNG delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
3		CAMBIAMENTO di destinazione	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la nuova destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE) 6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]	n1
4		OPERATORE Nuovo destinatario	D	"R" se il destinatario cambia a seguito del cambiamento di destinazione		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — "O" per il codice del tipo di destinazione 6 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo spedite presso l'ufficio di esportazione	an.16
	b	Nome dell'operatore	R			an.182
	c	Via	R			an.65
	d	Numero civico	O			an.11
	e	Codice postale	R			an.10
	f	Città	R			an.50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
	<i>h</i>	Codice EORI	C	<p>— "O" per il codice del tipo di destinazione 6</p> <p>— Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</p>	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE	an..17
5		OPERATORE Luogo di consegna	C	<p>— "R" per i codici del tipo di destinazione 1 e 4</p> <p>— "O" per i codici del tipo di destinazione 2 e 3</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</p>	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa. Per il codice del tipo di destinazione 2, il gruppo di dati: — è "O" alla convalida della bozza del messaggio di cambiamento di destinazione, in quanto lo Stato membro di spedizione può compilare questa casella con l'indirizzo del destinatario registrato definito nel SEED; — non si applica per la bozza del messaggio di cambiamento di destinazione.	
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	<p>— "R" per il codice del tipo di destinazione 1</p> <p>— "O" per i codici del tipo di destinazione 2 e 3</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</p>	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione; — 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	C	<p>— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3</p> <p>— "O" per il codice del tipo di destinazione 4</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)</p>		an..182
	<i>c</i>	Via	C	Per le caselle 5 c, 5 e e 5 f:		an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O	— "R" per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4		an..11
	<i>e</i>	Codice postale	C	— "O" per il codice del tipo di destinazione 1		an..10
	<i>f</i>	Città	C	(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)		an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
6		UFFICIO Luogo di consegna – Dogana	C	"R" in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3 a)		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Cfr. allegato II, elenco codici 5. Indicare il codice di un ufficio doganale di esportazione fi-gurante nell'elenco degli uffici doganali.	an8
7		GARANZIA DEL MOVIMENTO	O			
	a	Codice del tipo di garante	R		Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 6. Se il codice del tipo di garante è "Non è prestata alcuna garanzia a norma dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2008/118/CE", il codice del prodotto sottoposto ad accisa contenuto nell'ultimo e-AD (casella 17 b della tabella 1) o nell'ultimo eventuale messaggio "Nota di ricevimento/Nota di esportazione" (casella 7 d della tabella 6) indicante un rifiuto parziale deve essere un prodotto energetico.	n.4
7.1		OPERATORE Garante	C	"R" se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234 (cfr. il codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 6)	Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.	2X
	a	Codice accisa dell'operatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")	Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa.	an13
	b	Numero IVA	O			an..14
	c	Nome dell'operatore	C	Per 7 c, d, f e g: "O" se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti "R"		an..182
	d	Via	C			an..65
	e	Numero civico	O			an..11
	f	Codice postale	C			an..10



A	B	C	D	E	F	G
	g	Città	C			an..50
	h	NAD_LNG	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
8		OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto	C	"R" per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 2 d è "3" o "4"		
	a	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")		an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
9		OPERATORE Nuovo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R") se il trasportatore cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificazione della nuova persona che effettua il trasporto.	
	a	Numero IVA	O			an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
10		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	D	"R" se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito del cambiamento di destinazione		99x
	a	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 2 g (vedere allegato II, elenco codici 8).	n.2
	b	Identificazione delle unità di trasporto	C	"R" se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 10 a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua, cfr. allegato II, elenco codici 1.	a2
	f	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350
	g	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2*;


3) La tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5


(di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Frazionamento


A	B	C	D	E	F	G
1		Frazionamento dell'e-AD	R			
	a	ARC a monte	R		Indicare l'ARC dell'e-AD da frazionare. Cfr. allegato II, elenco codici 2.	an21




A	B	C	D	E	F	G
2		SM di frazionamento	R			
	a	Codice Stato membro	R		Indicare lo Stato membro nel cui territorio ha luogo il frazionamento del movimento utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3.	a2
3		Informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD	R		Il frazionamento è ottenuto sostituendo completamente l'e-AD interessato con due o più e-AD nuovi.	9x
	a	Numero di riferimento locale	R		Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore.	an..22
	b	Durata del tragitto	D	"R" se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.	Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da un numero a due cifre (ad esempio, H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale ai valori possibili per la durata massima del tragitto per il codice del modo di trasporto figurante nell'allegato II, elenco codici 13.	an3
	c	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	D	"R" se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento.	Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
3.1		CAMBIAMENTO di destinazione	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]	n1




A	B	C	D	E	F	G
					<p>3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE).</p>	
3.2		OPERATORE Nuovo destinatario	C	"O" se il codice del tipo di destinazione è diverso da 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)	Per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 6: se si modifica il destinatario in seguito all'operazione di frazionamento, questo gruppo di dati diventa "R".	
	<i>a</i>	Identificazione dell'operatore	C	<p>— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4</p> <p>— "O" per il codice del tipo di destinazione 6</p> <p>— Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 8</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)</p>	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo spedite presso l'ufficio di esportazione	an..16
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>h</i>	Codice EORI	C	<p>— "O" per il codice del tipo di destinazione 6</p> <p>— Questo dato non si applica per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4 e 8</p> <p>(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)</p>	Fornire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE	an..17




A	B	C	D	E	F	G
3.3		OPERATORE Luogo di consegna	C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — "O" per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione; — 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
			C	— "R" per il codice del tipo di destinazione 1 — "O" per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)		
			C	— "R" per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3 — "O" per il codice del tipo di destinazione 4 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)		
			C	Per le caselle 3.3 c, 3.3 e e 3.3 f:		
			O	— "R" per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4 — "O" per il codice del tipo di destinazione 1 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)		
			C			
			C			
			C			
3.4		UFFICIO Luogo di consegna - Dogana	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
			C	"R" in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3.1 a)		
3.5		OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92. Cfr. allegato II, elenco codici 5.	an8
			C	"R" per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3 c è "3" o "4"		
			O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R")		
	a	Numero IVA				an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182




A	B	C	D	E	F	G
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.6		OPERATORE Nuovo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato ("R") se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento	Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto.	
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..14
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.7		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	D	"R" se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell'operazione di frazionamento		99X
	<i>a</i>	Codice dell'unità di trasporto	R		Indicare il o i codici dell'unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 8.	n..2
	<i>b</i>	Identificazione delle unità di trasporto	C	"R" se il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5 (Cfr. casella 3.7 a)	Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto quando il codice dell'unità di trasporto è diverso da 5.	an..35
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto.	an..35



A	B	C	D	E	F	G
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1., per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad esempio l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive.	an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1., per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.8		Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto	R		Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione.	999x
	<i>a</i>	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare il riferimento unico del corpo di dati del prodotto nell'e-AD di frazionamento originale. Il riferimento unico del corpo di dati deve riguardare esclusivamente le "informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD". Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..3
	<i>b</i>	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11.	an..4
	<i>c</i>	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell'operazione di frazionamento. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n8
	<i>d</i>	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, elenchi codici 11 e 12). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere. Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..15,3



A	B	C	D	E	F	G
	<i>e</i>	Peso lordo	R		Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio). Il valore del dato deve essere superiore a zero Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.	n.15,2
	<i>f</i>	Peso netto	R		Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio. Il valore del dato deve essere superiore a zero Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto.	n.15,2
	<i>i</i>	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione.	an..350
	<i>j</i>	LNG_del contrassegno fiscale	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1., per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>k</i>	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	"R" se sono utilizzati contrassegni fiscali.	Indicare "1" se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e "0" in caso contrario.	n1
	<i>o</i>	Densità	C	"R" se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questa sezione.	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell'allegato II, elenco codici 11. Il valore del dato deve essere superiore a zero	n.5,2
	<i>p</i>	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati.	an..350
	<i>q</i>	LNG_della designazione commerciale	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1., per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>r</i>	Marchio dei prodotti	D	"R" se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio.	Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile.	an..350
	<i>s</i>	LNG_del marchio dei prodotti	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1., per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	3.8.1	IMBALLAGGIO	R			99x
	<i>a</i>	Codice del tipo di imballaggio	R		Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9.	an2



A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Numero di colli	C	"R" se sono numerabili	Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9.	n.15
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	"R" se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli.	an..35
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato).	an..350
	<i>e</i>	LNG delle informazioni sui sigilli	C	"R" se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2».



ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificato:

è aggiunto il seguente punto 13:

«13. DURATA MASSIMA DEL TRAGITTO PER CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

Codice del modo di trasporto	Durata del tragitto
0	D45
1	D45
2	D35
3	D35
4	D20
5	D30
7	D15
8	D35

Nota 1: il valore "0" si riferisce al trasporto multimodale (con scarico e ricarico delle merci) e copre i casi di spedizioni consolidate, esportazione, frazionamento e cambiamento di destinazione.

Nota 2: in caso di esportazione, la durata del tragitto è la durata stimata del tragitto fino all'uscita dal territorio doganale dell'Unione.».

18CE1021



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/504 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce la struttura e il contenuto dei messaggi relativi all'iscrizione degli operatori economici e dei depositi fiscali nei registri nazionali e nel registro centrale. Al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati in tali messaggi si dovrebbero modificare le tabelle 1, 2 e 4 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013.
- (2) A norma dell'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ⁽³⁾, in caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare i dati relativi al destinatario al momento della spedizione nella bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2, di detta direttiva. A norma del regolamento (UE) n. 612/2013 solo un depositario autorizzato è autorizzato a non indicare i dati relativi al destinatario. È pertanto necessario consentire a uno speditore registrato di lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione nella bozza di documento amministrativo elettronico nel caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, per allinearsi all'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE.
- (3) La spiegazione contenuta nella colonna F della tabella 1 dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 dovrebbe fornire un'identificazione più chiara del dato «Ufficio richiedente», per allinearla alla definizione di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013.
- (5) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e concedere agli Stati membri tempo sufficiente per prepararsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 15 febbraio 2018.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GUL 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise (GUL 173 del 26.6.2013, pag. 9).

⁽³⁾ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GUL 9 del 14.1.2009, pag. 12).

⁽⁴⁾ Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GUL 162 dell'1.7.2003, pag. 5).



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 15 febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER



ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 è così modificato:


1) le tabelle 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1


Richiesta generale

(di cui all'articolo 4, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8, paragrafo 2)


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
<i>a</i>		Tipo di richiesta	R		I valori possibili sono: 2 = Richiesta di estrazione di dati di riferimento 3 = Richiesta di ricerca di dati di riferimento 4 = Richiesta di estrazione di operatori economici 5 = Richiesta di ricerca di operatori economici 6 = Richiesta di elenco uffici accise 7 = Richiesta di ricerca di elenco di e-AD 8 = Richiesta di statistiche SEED	n1
<i>b</i>		Denominazione del messaggio di richiesta	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2» o «3» — Non si applica negli altri casi (cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)	I valori possibili sono: «C_COD_DAT» = elenco comune di codici «C_PAR_DAT» = parametri comuni del sistema «ALL» = per la struttura completa	a..9
<i>c</i>		Ufficio richiedente	R		(cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	an8
<i>d</i>		Identificatore di correlazione della richiesta	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2», «3», «4», «5», «7» o «8» — Non si applica negli altri casi (cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)	Il valore dell'«Identificatore di correlazione della richiesta» è unico per ciascuno Stato membro	an..44
<i>e</i>		Data di inizio	C	Per 1 e ed f:		data
<i>f</i>		Data di fine	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «3» o «5» — Non si applica negli altri casi (cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)		data
<i>g</i>		Data unica	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2» o «4» — Non si applica negli altri casi (cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)		data




A	B	C	D	E	F	G
2		RICHIESTA DI ELENCO DI E-AD	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «7» — Non si applica negli altri casi (cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	Codice Stato membro	R		(cfr. elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	a2
2.1		AR_CRITERIO PRIMARIO	R			99x
	a	Codice del tipo di criterio primario	R		I valori possibili sono: 1 = ARC 2 = Marchio del prodotto 3 = Categorie di prodotti sottoposti ad accisa del movimento 4 = (riservato) 5 = (riservato) 6 = (riservato) 7 = (riservato) 8 = Città del destinatario 9 = Città dello speditore 10 = Città del garante 11 = (riservato) 12 = Città del luogo di consegna 13 = Città del deposito fiscale di spedizione 14 = Città del trasportatore 15 = Codice NC del prodotto 16 = Data della fattura 17 = Codice accisa del destinatario 18 = Codice accisa dello speditore 19 = Codice accisa del garante 20 = (riservato) 21 = (riservato) 22 = Codice accisa del deposito fiscale di destinazione 23 = Codice accisa del deposito fiscale di spedizione	n..2




A	B	C	D	E	F	G
					24 = (riservato) 25 = Codice del prodotto sottoposto ad accisa 26 = Durata del tragitto 27 = Stato membro di destinazione 28 = Stato membro di spedizione 29 = Nome del destinatario 30 = Nome dello speditore 31 = Nome del garante 32 = (riservato) 33 = Nome del luogo di consegna 34 = Nome del deposito fiscale di spedizione 35 = Nome del trasportatore 36 = Numero della fattura 37 = Codice postale del destinatario 38 = Codice postale dello speditore 39 = Codice postale del garante 40 = (riservato) 41 = Codice postale del luogo di consegna 42 = Codice postale del deposito fiscale di spedizione 43 = Codice postale del trasportatore 44 = Quantità di prodotti (in un corpo di dati dell'e-AD) 45 = Numero di riferimento locale (numero progressivo assegnato dallo speditore) 46 = Tipo di trasporto 47 = (riservato) 48 = (riservato) 49 = Codice IVA del destinatario 50 = (riservato) 51 = Codice IVA del trasportatore 52 = Cambio di destinazione (numero di sequenza ≥ 2)	



A	B	C	D	E	F	G
2.1.1	AR_VALORE PRIMARIO		O			99x
	a	Valore	R			an..255
3	RICHIESTA_STAT		C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «8» — Non si applica negli altri casi (cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	Tipo di statistica	R		I valori possibili sono: 1 = Operatori economici attivi e inattivi 2 = Scadenze pendenti 3 = Operatori economici suddivisi per tipo e per deposito fiscale 4 = Attività sottoposta ad accisa 5 = Modifiche alle autorizzazioni relative alle accise	n1
3.1	Codice dell'ELENCO DEGLI STATI MEMBRI		R			99x
	a	Codice Stato membro	R		(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	a2
4	PERIODO_STAT		C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «8» — Non si applica negli altri casi (cfr. tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	Anno	R			n4
	b	Semestre	C	Per 4 b, c e d: i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi: — <Semestre> — <Trimestre> — <Mese> ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.	I valori possibili sono: 1 = Primo semestre 2 = Secondo semestre	n1
	c	Trimestre	C		I valori possibili sono: 1 = Primo trimestre 2 = Secondo trimestre 3 = Terzo trimestre 4 = Quarto trimestre	n1



A	B	C	D	E	F	G
	d	Mese	C		I valori possibili sono: 1 = Gennaio 2 = Febbraio 3 = Marzo 4 = Aprile 5 = Maggio 6 = Giugno 7 = Luglio 8 = Agosto 9 = Settembre 10 = Ottobre 11 = Novembre 12 = Dicembre	n..2
5		RICHIESTA_RIF	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2» o «3» — Non si applica negli altri casi (<i>cf. tipo di richiesta nel riquadro 1a</i>)		
	a	Indicatore dei criteri di valutazione del rischio comuni	O		I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero	n1
5.1		Codice dell'ELENCO DEI CODICI	O			99x
	a	Elenco di codici richiesto	O		I valori possibili sono: 1 = Unità di misura 2 = Tipi di eventi 3 = Tipi di prove 4 = (riservato) 5 = (riservato) 6 = Codici lingue 7 = Stati membri 8 = Codici paesi 9 = Codici imballaggio	n..2



A	B	C	D	E	F	G
					10 = Motivi di insoddisfazione nella nota di ricevimento o nella relazione di controllo 11 = Motivi dell'interruzione 12 = (riservato) 13 = Modi di trasporto 14 = Unità di trasporto 15 = Zone viticole 16 = Codici delle operazioni vitivinicole 17 = Categorie dei prodotti sottoposti ad accisa 18 = Prodotti sottoposti ad accisa 19 = Codici NC 20 = Corrispondenza codice NC - prodotto sottoposto ad accisa 21 = Motivo dell'annullamento 22 = Motivi dell'allarme o del rifiuto di e-AD 23 = Spiegazione del ritardo 24 = (riservato) 25 = Persone che presentano una relazione sull'evento 26 = Motivi del rifiuto 27 = Motivi del ritardo del risultato 28 = Azioni di cooperazione amministrativa 29 = Motivi della richiesta di cooperazione amministrativa 30 = (riservato) 31 = (riservato) 32 = (riservato) 33 = (riservato) 34 = Motivi dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa 35 = Motivi del rifiuto di una richiesta generale 36 = (riservato) 37 = Motivi della richiesta di verifica del movimento 38 = Azioni di verifica del movimento	




Tabella 2

Operazioni sul registro degli operatori economici

(di cui all'articolo 3, paragrafo 3, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 6, paragrafo 3)


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Tipo di messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = Aggiornamento degli operatori economici (Notifica di cambiamenti al dominio comune/dominio risorse) 2 = Divulgazione degli aggiornamenti degli operatori economici 3 = Ricerca di operatori economici 4 = Estrazione di operatori economici	n1
	<i>b</i>	Identificatore di correlazione della richiesta	C	— «R» se <Tipo di messaggio> è «3» o «4» — Non si applica negli altri casi (cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)	Il valore dell'Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro	an..44
2		AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE	O			999999x
	<i>a</i>	Codice accisa dell'operatore	R		(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II) Il <Codice accisa dell'operatore> deve essere unico nell'elenco <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>.	an13
	<i>b</i>	Codice IVA	O			an..14
	<i>c</i>	Data di inizio dell'autorizzazione	R			data
	<i>d</i>	Data di scadenza dell'autorizzazione	O			data
	<i>e</i>	Codice del tipo di operatore	R		I valori possibili sono: 1 = Depositario autorizzato 2 = Destinatario registrato 3 = Speditore registrato Il valore del dato <Codice del tipo di operatore> non può essere modificato dopo aver creato l'AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE.	n1
	<i>f</i>	Numero di riferimento dell'ufficio delle accise	R		(cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	an8




A	B	C	D	E	F	G
2.1		AZIONE	R			
	a	Operazione	R		I valori possibili sono: C = Creare U = Aggiornare I = Invalidare	a1
	b	Data di attivazione	C	— «R» se <Operazione> è «C» o «U» — «O» negli altri casi (cfr. operazione nel riquadro 2.1 a)	Se non è inserita una <Data di attivazione>, si considera che la data di attivazione dell'operazione «Invalidare» sia quella in cui l'operazione «Invalidare» è inserita nel registro centrale.	data
	c	Responsabile della gestione dei dati	O			an..35
2.2		NOME E INDIRIZZO	R			99x
	a	Nome	R			an..182
	b	NAD_LNG	R		(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	a2
2.2.1		INDIRIZZO	R			
	a	Via	R			an..65
	b	Numero civico	O			an..11
	c	Codice postale	R			an..10
	d	Città	R			an..50
	e	Codice Stato membro	R		(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	a2
2.3		CODICE DEL RUOLO DELL'OPERATORE	O			9x
	a	Codice del ruolo dell'operatore	R		I valori possibili sono: 1 = Autorizzato ad effettuare consegne dirette 2 = Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE.	n1




A	B	C	D	E	F				G												
					Le associazioni <Tipo di operatore / Codice del ruolo dell'operatore> sono le seguenti: <table border="1" data-bbox="295 358 654 884"> <thead> <tr> <th data-bbox="295 358 422 459">TIPO DI OPERATORE/RUOLO DELL'OPERATORE</th> <th data-bbox="295 459 422 548">DEPOSITARIO AUTORIZZATO</th> <th data-bbox="295 548 422 638">DESTINARIO REGISTRATO</th> <th data-bbox="295 638 422 884">SPEDITORE REGISTRATO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="422 358 494 459">Autorizzato ad effettuare consegne dirette</td> <td data-bbox="422 459 494 548">X</td> <td data-bbox="422 548 494 638">X</td> <td data-bbox="422 638 494 884"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="494 358 654 459">Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE</td> <td data-bbox="494 459 654 548">X</td> <td data-bbox="494 548 654 638"></td> <td data-bbox="494 638 654 884">X</td> </tr> </tbody> </table>				TIPO DI OPERATORE/RUOLO DELL'OPERATORE	DEPOSITARIO AUTORIZZATO	DESTINARIO REGISTRATO	SPEDITORE REGISTRATO	Autorizzato ad effettuare consegne dirette	X	X		Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE	X		X	
TIPO DI OPERATORE/RUOLO DELL'OPERATORE	DEPOSITARIO AUTORIZZATO	DESTINARIO REGISTRATO	SPEDITORE REGISTRATO																		
Autorizzato ad effettuare consegne dirette	X	X																			
Autorizzato a lasciare vuoti i campi relativi alla destinazione in conformità all'articolo 22 della direttiva 2008/118/CE	X		X																		
2.4		Codice DELLA CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	C	Almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente					999x												
	a	Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa	R		(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II) Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>.				a1												
2.5		CODICE DEL PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA	C	Almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente					999x												
	a	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		(cfr. l'elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009) Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> del <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> non deve esistere nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>				an..4												




A	B	C	D	E	F	G
					Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>	
2.6		DEPOSITO FISCALE (UTILIZZATO)	C	— «R» se il <Codice del tipo di operatore> è «Depositario autorizzato» — Non si applica negli altri casi (cfr. codice del tipo di operatore nel riquadro 2e)		99x
	a	Riferimento del deposito fiscale	R		(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II) Il «Riferimento del deposito fiscale» è uno dei <DEPOSITO FISCALE. Riferimento del deposito fiscale> in modo che esista almeno una versione attiva avente l'intervallo di validità che interseca l'intervallo di validità dell'«AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE», dopo la data di attivazione di quest'ultima, di almeno un giorno Il «Riferimento del deposito fiscale» deve essere unico nell'elenco <DEPOSITO FISCALE>.	an13
3		DEPOSITO FISCALE	O			999999x
	a	Riferimento del deposito fiscale	R		(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II) Il «Riferimento del deposito fiscale» deve essere unico nell'elenco <DEPOSITO FISCALE>. Il «Riferimento del deposito fiscale» è lo stesso del <DEPOSITO FISCALE (UTILIZZATO). Riferimento del deposito fiscale> in uno o più gruppi di dati del tipo <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> del «Depositario autorizzato» conforme anche alla regola 204.	an13
	b	Data di inizio della validità	R			data
	c	Data di scadenza della validità	O			data
	d	Numero di riferimento dell'ufficio delle accise	R		(cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	an8




A	B	C	D	E	F	G
3.1		AZIONE	R			
	a	Operazione	R		I valori possibili sono: C = Create U = Aggiornare I = Invalidare	a1
	b	Data di attivazione	C	— «R» se <Operazione> è «C» o «U» — «O» negli altri casi (cfr. operazione nel riquadro 3.1a)	Se non è inserita una <Data di attivazione>, si considera che la data di attivazione dell'operazione «Invalidare» sia quella in cui l'operazione «Invalidare» è inserita nel registro centrale.	data
	c	Responsabile della gestione dei dati	O			an..35
3.2		NOME E INDIRIZZO	R			99x
	a	Nome	R			an..182
	b	NAD_LNG	R		(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	a2
3.2.1		INDIRIZZO	R			
	a	Via	R			an..65
	b	Numero civico	O			an..11
	c	Codice postale	R			an..10
	d	Città	R			an..50
	e	Codice Stato membro	R		(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	a2
3.4		Codice DELLA CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	C	Almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente		999x
	a	Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa	R		(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II) Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> deve essere unico nell'elenco <Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>.	an1




A	B	C	D	E	F	G
3.5		CODICE DEL PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA	C	Almeno uno dei gruppi di dati <codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> deve essere presente		999x
	a	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		(cfr. l'elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009) Il <Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa> del <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> non deve esistere nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE> Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE>	an..4
4		AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	O			999999x
	a	Riferimento dell'autorizzazione temporanea	R		(cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II)	an13
	b	Numero di riferimento dell'ufficio di rilascio	R		(cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	an8
	c	Data di scadenza	R			data
	d	Indicatore di autorizzazione temporanea riutilizzabile	R		I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero	n1
	e	Codice IVA	O			an..14
	f	Data di inizio dell'autorizzazione	R			data
	g	Indicatore di piccolo produttore di vino	O		I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero	n1



A	B	C	D	E	F	G
4.1		AZIONE	R			
	<i>a</i>	Operazione	R		I valori possibili sono: C = Creare U = Aggiornare I = Invalidare	a1
	<i>b</i>	Data di attivazione	C	— «R» se <Operazione> è «C» o «U» — «O» negli altri casi (cfr. operazione nel riquadro 4.1 a)	Se non è inserita una <Data di attivazione>, si considera che la data di attivazione dell'operazione «Invalidare» sia quella in cui l'operazione «Invalidare» è inserita nel registro centrale.	data
	<i>c</i>	Responsabile della gestione dei dati	O			an..35
4.2		OPERATORE Speditore	R			
	<i>a</i>	Codice accisa dell'operatore	C	— «R» se <Autorizzazione temporanea - Piccolo produttore di vino> non è presente o è falsa — «O» negli altri casi	Per OPERATORE Speditore Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> Il <Codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere: — «Depositario autorizzato» OPPURE — «Speditore registrato»	an13
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	a2



A	B	C	D	E	F	G
4.3		DATI DELL'AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA	R			999x
	a	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		(cfr. l'elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009) Il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere unico nell'elenco <codice del PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA> nella stessa <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>, <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> o nello stesso <DEPOSITO FISCALE> Se l'<Autorizzazione temporanea - Piccolo produttore di vino> è presente ed è vera ALLORA il <Codice del prodotto sottoposto ad accisa> deve essere — «W200»; OPPURE — «W300»	an..4
	b	Quantitativo	R			n..15,3
4.4		NOME E INDIRIZZO	R			99x
	a	Nome	R			an..182
	b	NAD_LNG	R		[cfr. elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	a2
4.4.1		INDIRIZZO	R			
	a	Via	R			an..65
	b	Numero civico	O			an..11
	c	Codice postale	R			an..10
	d	Città	R			an..50
	e	Codice Stato membro	R		(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	a2»




2) La tabella 4 è sostituita dalla seguente:


«Tabella 4
Statistiche SFED

(di cui all'articolo 7, paragrafo 2)


A	B	C	D	E	F	G
1	ATTRIBUTI		R			
	<i>a</i>	Identificatore di correlazione della richiesta	R		Il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro.	an..44
2	PERIODO_STAT		R			
	<i>a</i>	Anno	R			n4
	<i>b</i>	Semestre	C	Per 2 <i>b</i> , <i>c</i> e <i>d</i> : i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi: — <Semestre> — <Trimestre> — <Mese>	I valori possibili sono: 1 = Primo semestre 2 = Secondo semestre	n1
	<i>c</i>	Trimestre	C	ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.	I valori possibili sono: 1 = Primo trimestre 2 = Secondo trimestre 3 = Terzo trimestre 4 = Quarto trimestre	n1
	<i>d</i>	Mese	C		I valori possibili sono: 1 = Gennaio 2 = Febbraio 3 = Marzo 4 = Aprile 5 = Maggio 6 = Giugno 7 = Luglio 8 = Agosto 9 = Settembre 10 = Ottobre 11 = Novembre 12 = Dicembre	n..2



A	B	C	D	E	F	G
3		STAT_PER_SM	O			99x
	<i>a</i>	Codice Stato membro	R		(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	a2
	<i>b</i>	Numero degli operatori economici attivi	O			n..15
	<i>c</i>	Numero degli operatori economici inattivi	O			n..15
	<i>d</i>	Numero di scadenze pendenti	O			n..15
	<i>e</i>	Numero di depositi fiscali	O			n..15
	<i>f</i>	Numero di modifiche delle autorizzazioni relative alle accise	O			n..15
3.1		TIPO_OPERATORE	O			9x
	<i>a</i>	Codice del tipo di operatore	R		I valori possibili sono: 1 = Depositario autorizzato 2 = Destinatario registrato 3 = Speditore registrato	n1
	<i>b</i>	Numero di operatori economici	R			n..15
3.2		ATTIVITÀ_CATEGORIA_PRODOTTI_ACCISA	O			9x
	<i>a</i>	Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa	R		(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II)	a1
	<i>b</i>	Numero di operatori economici	R			n..15
3.3		ATTIVITÀ_PRODOTTO_ACCISA	O			9999x
	<i>a</i>	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		(cfr. l'elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	an..4




A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Numero di operatori economici	R			n..15
4		STAT_TUTTI_SM	O			
	<i>a</i>	Numero totale degli operatori economici attivi	O			n..15
	<i>b</i>	Numero totale degli operatori economici inattivi	O			n..15
	<i>c</i>	Numero totale di scadenze pendenti	O			n..15
	<i>d</i>	Numero totale di depositi fiscali	O			n..15
	<i>e</i>	Numero totale di modifiche delle autorizzazioni relative alle accise	O			n..15
4.1		TIPO_OPERATORE_TUTTI_SM	O			9x
	<i>a</i>	Codice del tipo di operatore	R		I valori possibili sono: 1 = Depositario autorizzato 2 = Destinatario registrato 3 = Speditore registrato	n1
	<i>b</i>	Numero totale di operatori economici	R			n..15
4.2		ATTIVITÀ_CATEGORIA_PRODOTTI_ACCISA_TUTTI_SM	O			9x
	<i>a</i>	Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa	R		(cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II)	a1
	<i>b</i>	Numero totale di operatori economici	R			n..15



A	B	C	D	E	F	G
4.3	ATTIVITÀ_PRODOTTO_ ACCISA_TUTTI_SM	O				9999x
	a	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		(cfr. l'elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	an.4
	b	Numero totale di operatori economici	R			n.15»

18CE1022



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/505 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 15, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione ⁽²⁾, a determinate condizioni le autorità competenti di uno Stato membro possono rifiutarsi, per motivi giuridicamente giustificati, di fornire a un'altra autorità competente informazioni sui prodotti in sospensione dall'accisa.
- (2) Un'autorità competente che abbia trasmesso a un'altra autorità le informazioni necessarie a garantire la corretta applicazione della normativa in materia di accise può chiedere all'altra autorità competente un ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese sulla base delle informazioni trasmesse.
- (3) Attualmente per trasmettere detti rifiuti e per chiedere e fornire un ritorno d'informazione è necessario utilizzare il sistema di posta protetta CCN.
- (4) Al fine di accelerare e migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, tutte le informazioni dovrebbero essere conservate in una posizione centrale. Le autorità competenti dovrebbero pertanto utilizzare il sistema informatizzato per trasmettere i rifiuti e chiedere e fornire un ritorno di informazione anziché ricorrere al sistema di posta protetta CCN.
- (5) Ai fini delle richieste di assistenza, le autorità competenti dovrebbero essere in grado di collegare più messaggi che si riferiscono allo stesso movimento di prodotti o allo stesso operatore se i messaggi sono scambiati in richieste distinte. A tale scopo, è opportuno inserire una nuova voce «Identificativo nazionale di riferimento del caso» nei documenti per i messaggi relativi alle richieste di assistenza e alle richieste di verifica dei movimenti.
- (6) Al fine di migliorare l'integrità delle informazioni contenute nelle voci relative ai dati numerici, per alcune voci dovrebbe essere impedito ai soggetti interessati di specificare un valore pari a zero. A tal fine è opportuno modificare le tabelle 2, 3, 7, 10, 11 e 12 dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/323.
- (7) I valori in diversi elenchi di codici nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 dovrebbero essere aggiornati al fine di collegare le procedure in materia di accise e di dogane e di migliorare la qualità delle informazioni fornite dagli operatori economici.
- (8) Per consentire agli operatori economici di fornire informazioni esaustive e accurate lasciando allo stesso tempo spazio sufficiente per la traduzione delle informazioni, le dimensioni dei campi di testo libero nei messaggi relativi alla cooperazione amministrativa dovrebbero essere aumentate. A tal fine è opportuno modificare le tabelle 7, 9, 10, 11 e 12 dell'allegato I del regolamento (UE) 2016/323.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323.
- (10) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento alla data di applicazione di una nuova versione del sistema informatizzato istituito con la decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e concedere alla Commissione e agli Stati membri tempo sufficiente per prepararsi ai cambiamenti derivanti dal presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 15 febbraio 2018.

⁽¹⁾ GUL 121 dell'8.5.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall'accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (GUL 66 dell'11.3.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GUL 162 dell'1.7.2003, pag. 5).



(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (CE) 2016/323 è così modificato:

(1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, si intende per “movimento” il movimento tra due o più Stati membri di prodotti in sospensione dall'accisa ai sensi del capo IV della direttiva 2008/118/CE.»;

(2) all'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se l'autorità interpellata si rifiuta di trattare una richiesta di informazioni, di effettuare un'indagine amministrativa relativa alle informazioni richieste o di fornire le informazioni richieste, ne informa l'autorità richiedente utilizzando il documento “Messaggio di risposta” di cui all'allegato I, tabella 8, del presente regolamento.»;

(3) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Ritorno di informazione sulle azioni di follow-up intraprese a seguito di uno scambio di informazioni

Le richieste di ritorno di informazione e di ritorno di informazione sulle azioni di follow-up a norma dell'articolo 8, paragrafo 5, dell'articolo 15, paragrafo 2, o dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 389/2012 sono effettuate per mezzo del documento “Risultati della cooperazione amministrativa” di cui all'allegato I, tabella 10, del presente regolamento. Il ritorno di informazione è fornito mediante l'invio di un ulteriore documento “Risultati della cooperazione amministrativa” di cui alla tabella 10.»;

(4) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

(5) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 15 febbraio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER




ALLEGATO I

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/323 le tabelle da 1 a 14 sono sostituite dalle seguenti:

«Tabella 1
(di cui all'articolo 4, paragrafo 1)

Richiesta di scaricamento relativa a un movimento

A	B	C	D	E	F	G
1	ATTRIBUTI		R			
	<i>a</i>	Identificatore di correlazione della richiesta	R		Il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro.	an.44
2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	<i>a</i>	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	<i>b</i>	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n.2
	<i>c</i>	Indicatore delle informazioni richieste sul movimento nazionale	R		Il formato booleano è digitale: «0» o «1» («0» = No o Falso; «1» = Sì o Vero)	n1
	<i>d</i>	Stato	R		I valori possibili sono: X01 = Accettato X02 = Annullato X03 = Consegnato X04 = Deviato X05 = Respinto X06 = Sostituito X07 = e-AD chiuso manualmente X08 = Rifiutato X09 = Nessuno X10 = Parzialmente rifiutato X11 = Esportazione X12 = Accettato per l'esportazione X13 = Fermato	an3



A	B	C	D	E	F	G
	<i>e</i>	Tipo di messaggio ricevuto da ultimo	R		I valori possibili sono: IE801 = E-AD IE803 = NOTIFICA DI E-AD DEVIATO IE807 = INTERRUZIONE DI MOVIMENTO IE810 = ANNULLAMENTO DI E-AD IE813 = CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE IE818 = NOTA DI RICEVIMENTO/DI ESPORTAZIONE ACCETTATA O (PARZIALMENTE) RIFIUTATA IE819 = ALLARME O RIFIUTO DI E-AD IE829 = NOTIFICA DI ESPORTAZIONE ACCETTATA IE839 = RIFIUTO DI E-AD PER ESPORTAZIONE IE905 = RISPOSTA SULLO STATO None = NESSUNO Nota: L'IE905 dovrebbe essere incluso solo quando l'e-AD è chiuso manualmente.	an..5
	<i>f</i>	Tipo di messaggio della richiesta relativa allo stato	O		I valori possibili sono: 1 = Richiesta di sincronizzazione dello stato 2 = Richiesta dell'iter storico di un movimento	n1

Tabella 2

(di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma)

Richiesta di scaricamento relativa a un movimento

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Identificatore di correlazione della richiesta	R		Il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro.	an..44
2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	<i>a</i>	ARC	R		[cfr: l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21



A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..2
	<i>c</i>	Stato	R		I valori possibili di <Stato> sono: X01 = Accettato X02 = Annullato X03 = Consegnato X04 = Deviato X05 = Respinto X06 = Sostituito X07 = e-AD chiuso manualmente X08 = Rifiutato X09 = Nessuno X10 = Parzialmente rifiutato X11 = Esportazione X12 = Accettato per l'esportazione X13 = Fermato	an3
	<i>d</i>	Tipo di messaggio ricevuto da ultimo	R		I valori possibili sono: IE801 = E-AD IE803 = NOTIFICA DI E-AD DEVIATO IE807 = INTERRUZIONE DI MOVIMENTO IE810 = ANNULLAMENTO DI E-AD IE813 = CAMBIAMENTO DI DESTINAZIONE IE818 = NOTA DI RICEVIMENTO/DI ESPORTAZIONE ACCETTATA O (PARZIALMENTE) RIFIUTATA IE819 = ALLARME O RIFIUTO DI E-AD IE829 = NOTIFICA DI ESPORTAZIONE ACCETTATA IE839 = RIFIUTO DI E-AD PER ESPORTAZIONE IE905 = RISPOSTA SULLO STATO None = NESSUNO Nota: L'IE905 dovrebbe essere incluso solo quando l'e-AD è chiuso manualmente.	an..5





Tabella 3


(di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma)

ITER storico di un movimento


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	a	Identificatore di correlazione della richiesta	R		Il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro.	an..44
2		Tutti gli e-AD convalidati	R		L'insieme di tutte le bozze di documenti amministrativi elettronici e dei documenti amministrativi elettronici relativi al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 1, del regolamento (CE) n. 684/2009	99x
3		Tutte le note di ricevimento/di esportazione	O		L'insieme di tutti i messaggi «Nota di ricevimento/Nota di esportazione» relativi al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 6, del regolamento (CE) n. 684/2009	99x
4		Ultima notifica di e-AD deviato	O		Il contenuto dell'ultimo messaggio «Notifica di cambio di destinazione/Notifica di frazionamento» relativo al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 4, del regolamento (CE) n. 684/2009	1x
5		Tutte le relazioni di controllo	O		L'insieme di tutti i messaggi «Relazione di controllo» relativi al movimento, la cui struttura figura nella tabella 11	99x
6		Tutte le relazioni sull'evento	O		L'insieme di tutti i messaggi «Relazione sull'evento» relativi al movimento, la cui struttura figura nella tabella 12	99x
7		Tutte le spiegazioni del ritardo di consegna	O		L'insieme di tutti i messaggi «Spiegazioni del ritardo di consegna» relativi al movimento	99x
7.1		ATTRIBUTI	R			
	a	Ruolo del messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = spiegazione del ritardo nell'invio della nota di ricevimento/di esportazione 2 = spiegazione del ritardo nell'indicare la destinazione	n1
	b	Data e ora di convalida della spiegazione del ritardo	C	— «R» dopo l'esito positivo della convalida — Non si applica negli altri casi		dateTime




A	B	C	D	E	F	G
	c	Tipo di notificatore	R		I valori possibili sono: 1 = Speditore 2 = Destinatario	n1
	d	Identificazione del notificatore R an13 Rule072	R		L<Identificazione del notificatore> è un codice accisa dell'operatore valido. [cfr: l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13
	e	Codice spiegazione	R		(cfr: l'elenco codici 7 nell'allegato II)	n..2
	f	Informazioni complementari	C	— «R» se <Codice spiegazione> è «Altro» — «O» negli altri casi (cfr: il codice spiegazione nel riquadro 7.1e)		an..350
	g	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
7.2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		[cfr: l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..2
8		Tutte le notifiche di esportazione	O		L'insieme di tutti i messaggi «Notifica di esportazione accettata» relativi al movimento	99x
8.1		ATTRIBUTI	R			
	a	Data e ora del rilascio	R			dateTime
8.2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			99x
	a	ARC	R		[cfr: l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..2




A	B	C	D	E	F	G																					
8.3		OPERATORE Destinatario	C	Non si applica se il <Tipo di messaggio> di tutti gli e-AD interessati è «Presentazione per esportazione (domiciliazione)» — «R» negli altri casi																							
a		Identificazione dell'operatore	C	«R» se <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione - Deposito fiscale» — «Destinazione - Destinatario registrato» — «Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione - Consegna diretta» «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione - Esportazione» — Non si applica negli altri casi	I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:	an..16																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="542 257 614 324">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="542 324 614 392">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="542 392 614 459">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="614 257 678 324">1 - Destinazione - Deposito fiscale</td> <td data-bbox="614 324 678 392">Codice accisa (†)</td> <td data-bbox="614 392 678 459">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (‡)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="678 257 742 324">2 - Destinazione - Destinatario registrato</td> <td data-bbox="678 324 742 392">Codice accisa (‡)</td> <td data-bbox="678 392 742 459">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 257 805 324">3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="742 324 805 392">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (‡)</td> <td data-bbox="742 392 805 459">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 257 869 324">4 - Destinazione - Consegna diretta</td> <td data-bbox="805 324 869 392">Codice accisa (‡)</td> <td data-bbox="805 392 869 459">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 257 933 324">5 - Destinazione - Destinatario esentato</td> <td data-bbox="869 324 933 392">(Non si applica)</td> <td data-bbox="869 392 933 459">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 257 997 324">6 - Destinazione - Esportazione</td> <td data-bbox="933 324 997 392">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="933 392 997 459">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1005 257 1053 1086">(†) Il tipo di operatore del destinatario è "Depositarario autorizzato". Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (‡) il tipo di operatore del destinatario è "Destinatario registrato". Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (§) il tipo di operatore del destinatario è "Depositarario autorizzato" o "Destinatario registrato". Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (¶) un <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> esistente nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>; (*) un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>; (†) Per il luogo di consegna, per "qualsiasi identificazione", si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.</p> <p data-bbox="1061 257 1109 1086">[cfr. l'elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p>							Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (†)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (‡)	2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (‡)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (‡)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (‡)	(Non si applica)	5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																									
1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (†)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (‡)																									
2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (‡)	Qualsiasi identificazione (*)																									
3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (‡)	Qualsiasi identificazione (*)																									
4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (‡)	(Non si applica)																									
5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																									
6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																									




A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Codice EORI	C	— «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione – Esportazione» — Non si applica negli altri casi	Formire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE.	an..17
	<i>c</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>d</i>	Via	R			an..65
	<i>e</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>f</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>g</i>	Città	R			an..50
	<i>h</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
8.4		UFFICIO Luogo di esportazione	O			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr: l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
8.5		ACCETTAZIONE DELL'ESPORTAZIONE	R			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale speditore	R		[cfr: l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>b</i>	Identificazione del funzionario doganale speditore	O			an..35
	<i>c</i>	Data di accettazione	R			data
	<i>d</i>	MRN di esportazione	R		Un numero valido di MRN o di DAU, convalidato con dati doganali, secondo il caso. MRN = numero di riferimento del movimento DAU = Documento amministrativo unico	an..21



A	B	C	D	E	F	G
9		Tutte le notifiche di rifiuto da parte delle autorità doganali	O		L'insieme di tutti i messaggi «Rifiuto dell'e-AD da parte delle autorità doganali» relativi al movimento	99x
9.1		ATTRIBUTI	R			
	a	Data e ora del rilascio	R			dateTime
9.2		Bozza di e-AD	C	In caso di rifiuto all'importazione deve essere consegnata una bozza dell'e-AD, in caso di rifiuto all'esportazione devono essere consegnati uno o più e-AD convalidati. (cfr. Tutti gli e-AD convalidati nel riquadro 9.3)		
	a	Numero di riferimento locale	R			an..22
9.3		Tutti gli e-AD convalidati	C	In caso di rifiuto all'importazione deve essere consegnata una bozza dell'e-AD, in caso di rifiuto all'esportazione devono essere consegnati uno o più e-AD convalidati. (cfr. Bozza di e-AD nel riquadro 9.2)		99x
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R			n..2
9.4		RIFIUTO	R			
	a	Data e ora del rifiuto	R			dateTime
	b	Codice del motivo del rifiuto	R		I valori possibili sono: 1 = Dati relativi all'importazione non disponibili 2 = Il contenuto dell'e-AD non corrisponde ai dati relativi all'importazione 3 = Dati relativi all'esportazione non disponibili 4 = Il contenuto dell'e-AD non corrisponde ai dati relativi all'esportazione 5 = I prodotti sono rifiutati per il regime di esportazione	n1




A	B	C	D	E	F	G
9.5		Diagnosi delle verifiche incrociate all'esportazione	C	«R» se «Codice del motivo del rifiuto» è «Il contenuto dell'e-AD non corrisponde ai dati relativi all'esportazione» — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> il codice del motivo del rifiuto nel riquadro 9.4b)		
	<i>a</i>	LRN di esportazione	C	Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <MRN di esportazione> — <LRN di esportazione> (<i>cf.</i> MRN di esportazione nel riquadro 9.5b)		an..22
	<i>b</i>	MRN di esportazione	C	Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <MRN di esportazione> — <LRN di esportazione> (<i>cf.</i> LRN di esportazione nel riquadro 9.5a)	Un numero valido di MRN o di DAU, convalidato con dati doganali, secondo il caso. MRN = numero di riferimento del movimento DAU = Documento amministrativo unico	an..21
9.6		DIAGNOSI	R			999x
	<i>a</i>	ARC	R		[<i>cf.</i> l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	<i>b</i>	Riferimento unico del corpo di dati	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..3
	<i>c</i>	Codice diagnosi	R		I valori possibili sono: 1 = ARC sconosciuto 2 = il riferimento unico del corpo di dati non esiste nell'e-AD 3 = non esiste un ARTICOLO corrispondente nella dichiarazione di esportazione 4 = il peso/la massa non corrispondono 5 = il codice del tipo di destinazione dell'e-AD non è l'esportazione 6 = i codici NC non corrispondono	n1
9.7		OPERATORE Destinataro	C	— «R» se il <tipo di messaggio> di tutti gli e-AD interessati non è «Presentazione per esportazione (domiciliazione)»	I tipi di messaggio possibili sono: 1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione)	



A	B	C	D	E	F	G																					
				<p>— Non si applica negli altri casi</p>	<p>2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione [applicazione dell'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1)] Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 684/2009</p>																						
a	a	Identificazione dell'operatore	C	<p>— «R» se <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione - Deposito fiscale» — «Destinazione - Destinatario registrato» — «Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione - Consegna diretta» — «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione - Esportazione» — Non si applica negli altri casi</p>	<p>I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="534 362 997 1086"> <thead> <tr> <th data-bbox="534 840 606 1086">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="534 600 606 840">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="534 362 606 600">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="606 840 670 1086">1 - Destinazione - Deposito fiscale</td> <td data-bbox="606 600 670 840">Codice accisa (1)</td> <td data-bbox="606 362 670 600">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="670 840 734 1086">2 - Destinazione - Destinatario registrato</td> <td data-bbox="670 600 734 840">Codice accisa (2)</td> <td data-bbox="670 362 734 600">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="734 840 805 1086">3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="734 600 805 840">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)</td> <td data-bbox="734 362 805 600">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="805 840 869 1086">4 - Destinazione - Consegna diretta</td> <td data-bbox="805 600 869 840">Codice accisa (3)</td> <td data-bbox="805 362 869 600">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="869 840 933 1086">5 - Destinazione - Destinatario esentato</td> <td data-bbox="869 600 933 840">(Non si applica)</td> <td data-bbox="869 362 933 600">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 840 997 1086">6 - Destinazione - Esportazione</td> <td data-bbox="933 600 997 840">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="933 362 997 600">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositarario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (2) il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (3) il tipo di operatore del destinatario è «Depositarario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (4) un <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> esistente nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPO-RANEA>; (*) un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>; (5) Per il luogo di consegna, per «qualiasi identificazione», si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.</p> <p>[cfr: l'elenco codici 1 e elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)	2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)	5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)	an..16
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																									
1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)																									
2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)																									
3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)																									
4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)																									
5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																									
6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																									




A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Codice EORI	C	— «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione – Esportazione» — Non si applica negli altri casi	Formire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE.	an..17
	<i>c</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>d</i>	Via	R			an..65
	<i>e</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>f</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>g</i>	Città	R			an..50
	<i>h</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
9.8		UFFICIO Luogo di esportazione	O			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr: l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
10		Possibile interruzione di movimento	O		Il contenuto del messaggio «Possibile interruzione di movimento» relativo al movimento, la cui struttura figura nella tabella 13	1x
11		Possibile annullamento dell'e-AD	O		Il contenuto del messaggio «Possibile annullamento dell'e-AD» relativo al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 2, del regolamento (CE) n. 684/2009	1x
12		Tutti i cambiamenti di destinazione	O		L'insieme di tutti messaggi «Cambiamento di destinazione» relativi al movimento, la cui struttura figura nell'allegato I, tabella 3, del regolamento (CE) n. 684/2009	99x
13		Tutte le notifiche di allarme o rifiuto di e-AD	O		L'insieme di tutti messaggi «allarme o rifiuto di e-AD» relativi al movimento, la cui struttura figura nella tabella 14	99x
13.1		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Data e ora di convalida dell'allarme o rifiuto	C	— «R» dopo l'esito positivo della convalida — Non si applica negli altri casi		dateTime
13.2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	<i>a</i>	ARC	R		[cfr: l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an..21
	<i>b</i>	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..2




A	B	C	D	E	F	G																					
13.3		OPERATORE Destinatario	R																								
a	Identificazione dell'operatore	C	R	<p>«R» se <Codice del tipo di destinazione> è:</p> <ul style="list-style-type: none"> — «Destinazione - Deposito fiscale» — «Destinazione - Destinatario registrato» — «Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione - Consegna diretta» <p>«O» se <Codice del tipo di destinazione> è</p> <ul style="list-style-type: none"> «Destinazione - Esportazione» <p>Non si applica negli altri casi</p>	<p>I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:</p> <table border="1" data-bbox="510 750 973 1086"> <thead> <tr> <th data-bbox="510 750 582 817">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="510 817 582 884">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="510 884 582 952">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="582 750 646 817">1 - Destinazione - Deposito fiscale</td> <td data-bbox="582 817 646 884">Codice accisa (†)</td> <td data-bbox="582 884 646 952">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (‡)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 750 710 817">2 - Destinazione - Destinatario registrato</td> <td data-bbox="646 817 710 884">Codice accisa (‡)</td> <td data-bbox="646 884 710 952">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 750 774 817">3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="710 817 774 884">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (‡)</td> <td data-bbox="710 884 774 952">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 750 837 817">4 - Destinazione - Consegna diretta</td> <td data-bbox="774 817 837 884">Codice accisa (‡)</td> <td data-bbox="774 884 837 952">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 750 901 817">5 - Destinazione - Destinatario esentato</td> <td data-bbox="837 817 901 884">(Non si applica)</td> <td data-bbox="837 884 901 952">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 750 973 817">6 - Destinazione - Esportazione</td> <td data-bbox="901 817 973 884">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="901 884 973 952">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(†) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (‡) il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (‡) il tipo di operatore del destinatario è «Depositario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (*) un «Riferimento dell'autorizzazione temporanea» esistente nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>; (†) un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>; (*) Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione», si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.</p> <p>[Cfr. l'elenco codici 1 e l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (†)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (‡)	2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (‡)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (‡)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (‡)	(Non si applica)	5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)	an..16
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																									
1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (†)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (‡)																									
2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (‡)	Qualsiasi identificazione (*)																									
3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (‡)	Qualsiasi identificazione (*)																									
4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (‡)	(Non si applica)																									
5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																									
6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																									



A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Codice EORI	C	— «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione – Esportazione» — Non si applica negli altri casi	Formire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE.	an..17
	<i>c</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>d</i>	Via	R			an..65
	<i>e</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>f</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>g</i>	Città	R			an..50
	<i>h</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	13.4	UFFICIO di destinazione	R			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	13.5	ALLARME	R			
	<i>a</i>	Data dell'allarme	R			data
	<i>b</i>	Indicatore di e-AD rifiutato	R		Il formato booleano è digitale: «0» o «1» («0» = No o Falso; «1» = Sì o Vero)	n1
	13.6	Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DI e-AD	C	— «R» se <indicatore di e-AD> è Vero — «O» se <indicatore di e-AD> è Falso (cfr. l'indicatore di e-AD rifiutato nel riquadro 13.5b)		9x
	<i>a</i>	Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DELL'e-AD	R		(cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II)	n..2
	<i>b</i>	Informazioni complementari	C	— «R» se <Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto di e-AD> è «Altro» — «O» negli altri casi (cfr. Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto dell'e-AD nel riquadro 13.6a)		an..350
	<i>c</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
14		Tutte le spiegazioni sui motivi della carenza	O			99x
14.1		ATTRIBUTI	R			
	a	Tipo di notificatore	R		I valori possibili sono: 1 = Speditore 2 = Destinatario	n1
	b	Data e ora di convalida della spiegazione della carenza	C	— «R» dopo l'esito positivo della convalida — Non si applica negli altri casi		dateTime
14.2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..2
14.3		OPERATORE Speditore	C	— «R» se <Tipo di notificatore> è «Speditore» — Non si applica negli altri casi (cfr. il tipo di notificatore nel riquadro 14.1a)		
	a	Codice accisa dell'operatore	R		Per OPERATORE Speditore Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> Il <Codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere: — «Depositario autorizzato» O — «Speditore registrato» Per OPERATORE Luogo di spedizione Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> (codice accisa nella banca dati SEED). [cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50



A	B	C	D	E	F	G																								
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2																								
14.4		OPERATORE Destinatario	C	— «R» se <Tipo di notificatore> non è «Speditore» — Non si applica negli altri casi (cfr. il tipo di notificatore nel riquadro 14.1a)																										
a		Identificazione dell'operatore	C	— «R» se <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione - Deposito fiscale» — «Destinazione - Destinatario registrato» — «Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione - Consegna diretta» — «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione - Esportazione» — Non si applica negli altri casi	I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente: <table border="1" data-bbox="526 801 1037 913"> <thead> <tr> <th data-bbox="526 801 606 913">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="606 801 686 913">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="686 801 766 913">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="526 913 606 963">1 - Destinazione - Deposito fiscale</td> <td data-bbox="606 913 686 963">Codice accisa (1)</td> <td data-bbox="686 913 766 963">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 963 606 1008">2 - Destinazione - Destinatario registrato</td> <td data-bbox="606 963 686 1008">Codice accisa (2)</td> <td data-bbox="686 963 766 1008">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1008 606 1052">3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="606 1008 686 1052">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)</td> <td data-bbox="686 1008 766 1052">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1052 606 1097">4 - Destinazione - Consegna diretta</td> <td data-bbox="606 1052 686 1097">Codice accisa (3)</td> <td data-bbox="686 1052 766 1097">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1097 606 1142">5 - Destinazione - Destinatario esentato</td> <td data-bbox="606 1097 686 1142">(Non si applica)</td> <td data-bbox="686 1097 766 1142">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1142 606 1187">6 - Destinazione - Esportazione</td> <td data-bbox="606 1142 686 1187">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="686 1142 766 1187">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="526 1187 606 1232">8 - Destinazione sconosciuta</td> <td data-bbox="606 1187 686 1232">(Non si applica)</td> <td data-bbox="686 1187 766 1232">(Non si applica)</td> </tr> </tbody> </table>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)	2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)	5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)	8 - Destinazione sconosciuta	(Non si applica)	(Non si applica)	an..16 (1) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositaro autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (2) il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (3) il tipo di operatore del destinatario è «Depositaro autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (4) un «Riferimento dell'autorizzazione temporanea» esistente nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>; (*) un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>; (5) Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione», si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																												
1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)																												
2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)																												
3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)																												
4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)																												
5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																												
6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																												
8 - Destinazione sconosciuta	(Non si applica)	(Non si applica)																												
					[cfr. l'elenco codici 1 e l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]																									



A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Codice EORI		— «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione – Esportazione» — Non si applica negli altri casi	Formire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE	an..17
	<i>c</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>d</i>	Via	R			an..65
	<i>e</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>f</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>g</i>	Città	R			an..50
	<i>h</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
14.5		ANALISI	C	Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <ANALISI> o <Corpo dell'ANALISI>		
	<i>a</i>	Data dell'analisi	R			data
	<i>b</i>	Spiegazione globale	R			an..350
	<i>c</i>	LNG_della spiegazione globale	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
14.6		Corpo dell'analisi	C	Deve essere presente almeno uno dei gruppi di dati <ANALISI> o <Corpo dell'ANALISI>		999x
	<i>a</i>	Riferimento unico del corpo di dati	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero. Il <Riferimento unico del corpo di dati> deve essere unico all'interno del messaggio e deve riferirsi a un <Riferimento unico del corpo di dati> del corpo dell'e-AD associato per il quale sono state dichiarate carenze o eccedenze.	n..3
	<i>b</i>	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		[cfr: l'elenco codici 11 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an4
	<i>c</i>	Spiegazione	O			an..350



A	B	C	D	E	F	G
	<i>d</i>	LNG_della spiegazione	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>e</i>	Quantità effettiva	O		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..1,5,3
15		Tutti i messaggi di sollecito per movimenti di prodotti sottoposti ad accisa	O			99x
15.1		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Tipo di messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = messaggio di sollecito alla scadenza del termine per effettuare il cambiamento di destinazione (o il frazionamento) 2 = messaggio di sollecito alla scadenza del termine per inviare la nota di ricevimento/di esportazione 3 = messaggio di sollecito alla scadenza del termine per indicare le informazioni sulla destinazione (articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)	n1
	<i>b</i>	Data e ora dell'invio del sollecito	R			dateTime
	<i>c</i>	Data e ora limite	R			dateTime
	<i>d</i>	Informazioni sul sollecito	O			an..350
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sul sollecito	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
15.2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	<i>a</i>	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	<i>b</i>	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..2





Tabella 4


(di cui all'articolo 5, paragrafo 1)

Richiesta generale

A	B	C	D	E	F	G
I	ATTRIBUTI		R			
<i>a</i>	Tipo di richiesta		R		I valori possibili sono: 1 = (riservato) 2 = Richiesta di dati di riferimento 3 = Richiesta di elenco uffici accise 4 = (riservato) 5 = Richiesta di risincronizzazione del registro degli operatori economici 6 = Richiesta di ricerca di elenco di e-AD 7 = Richiesta di statistiche SEED	n1
<i>b</i>	Denominazione del messaggio di richiesta		C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2» — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> Tipo di richiesta nel riquadro 1a)	I valori possibili sono: «C_COD_DAT» = elenco comune di codici «C_PAR_DAT» = parametri comuni del sistema «ALL» = per la struttura completa	a..9
<i>c</i>	Ufficio richiedente		R		[<i>cf.</i> l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
<i>d</i>	Identificatore di correlazione della richiesta		C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2», «5», «6» o «7» — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> Tipo di richiesta nel riquadro 1a)	Il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro	an..44
<i>e</i>	Data di inizio		C	Per 1 e f: — «R» se <Tipo di richiesta> è «2» o «5» — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		data
<i>f</i>	Data di fine		C			data
<i>g</i>	Data unica		C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «5» — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		data




A	B	C	D	E	F	G
2		RICHIESTA DI ELENCO DI E-AD	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «6» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	Codice Stato membro	R		[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n 684/2009]	a2
2.1		AR_CRITERIO PRIMARIO	R			99x
	a	Codice del tipo di criterio primario	R		I valori possibili sono: 1 = ARC 2 = Marchio del prodotto 3 = Categorie di prodotti sottoposti ad accisa del movimento 4 = (riservato) 5 = (riservato) 6 = (riservato) 7 = (riservato) 8 = Città del destinatario 9 = Città dello speditore 10 = Città del garante 11 = (riservato) 12 = Città del luogo di consegna 13 = Città del deposito fiscale di spedizione 14 = Città del trasportatore 15 = Codice NC del prodotto 16 = Data della fattura 17 = Codice accisa del destinatario 18 = Codice accisa dello speditore 19 = Codice accisa del garante 20 = (riservato) 21 = (riservato) 22 = Codice accisa del deposito fiscale di destinazione	n..2




A	B	C	D	E	F	G
					23 = Codice accisa del deposito fiscale di spedizione 24 = (riservato) 25 = Codice del prodotto sottoposto ad accisa 26 = Durata del tragitto 27 = Stato membro di destinazione 28 = Stato membro di spedizione 29 = Nome del destinatario 30 = Nome dello speditore 31 = Nome del garante 32 = (riservato) 33 = Nome del luogo di consegna 34 = Nome del deposito fiscale di spedizione 35 = Nome del trasportatore 36 = Numero della fattura 37 = Codice postale del destinatario 38 = Codice postale dello speditore 39 = Codice postale del garante 40 = (riservato) 41 = Codice postale del luogo di consegna 42 = Codice postale del deposito fiscale di spedizione 43 = Codice postale del trasportatore 44 = Quantità di prodotti (in un corpo di dati dell'e-AD) 45 = Numero di riferimento locale (numero progressivo assegnato dallo speditore) 46 = Tipo di trasporto 47 = (riservato) 48 = (riservato) 49 = Codice IVA del destinatario 50 = (riservato) 51 = Codice IVA trasportatore 52 = Cambio di destinazione (numero di sequenza ≥ 2)	



A	B	C	D	E	F	G
2.1.1	AR_VALORE PRIMARIO		O			99x
	a	Valore	R			an..255
3		RICHIESTA_STAT	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «7» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	Tipo di statistica	R		I valori possibili sono: 1 = Operatori economici attivi e inattivi 2 = Scadenze pendenti 3 = Operatori economici suddivisi per tipo e per deposito fiscale 4 = Attività sottoposta ad accisa 5 = Modifiche alle autorizzazioni relative alle accise	n1
3.1		Codice dell'ELENCO DEGLI STATI MEMBRI	R			99x
	a	Codice Stato membro	R		[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	a2
4		PERIODO_STAT	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «7» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	Anno	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero	n4
	b	Semestre	C	Per 4 b, c e d: i tre seguenti campi di dati sono facoltativi ed esclusivi: — <Semestre> — <Trimestre> — <Mese> ossia se uno di questi campi di dati è indicato, gli altri due non si applicano.	I valori possibili sono: 1 = Primo semestre 2 = Secondo semestre	n1
	c	Trimestre	C		I valori possibili sono: 1 = Primo trimestre 2 = Secondo trimestre 3 = Terzo trimestre 4 = Quarto trimestre	n1



A	B	C	D	E	F	G
	d	Mese	C		I valori possibili sono: 1 = Gennaio 2 = Febbraio 3 = Marzo 4 = Aprile 5 = Maggio 6 = Giugno 7 = Luglio 8 = Agosto 9 = Settembre 10 = Ottobre 11 = Novembre 12 = Dicembre	n.2
5		RICHIESTA_RIF	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	Indicatore dei criteri di valutazione del rischio comuni	O		I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero	n1
5.1		Codice dell'ELENCO DEI CODICI	O			99x
	a	Elenco di codici richiesto	O		I valori possibili sono: 1 = Unità di misura 2 = Tipi di eventi 3 = Tipi di prove 4 = (riservato) 5 = (riservato) 6 = Codici lingue 7 = Stati membri 8 = Codici paesi	n.2



A	B	C	D	E	F	G
					<p>9 = Codici imballaggio</p> <p>10 = Motivi di insoddisfazione nella nota di ricevimento o nella relazione di controllo</p> <p>11 = Motivi dell'interruzione</p> <p>12 = (riservato)</p> <p>13 = Modi di trasporto</p> <p>14 = Unità di trasporto</p> <p>15 = Zone viticole</p> <p>16 = Codici delle operazioni vitivinicole</p> <p>17 = Categorie dei prodotti sottoposti ad accisa</p> <p>18 = Prodotti sottoposti ad accisa</p> <p>19 = Codici NC</p> <p>20 = Corrispondenza codice NC - prodotto sottoposto ad accisa</p> <p>21 = Motivo dell'annullamento</p> <p>22 = Motivi dell'allarme o del rifiuto di e-AD</p> <p>23 = Spiegazione del ritardo</p> <p>24 = (riservato)</p> <p>25 = Persone che presentano una relazione sull'evento</p> <p>26 = Motivi del rifiuto</p> <p>27 = Motivi del ritardo del risultato</p> <p>28 = Azioni di cooperazione amministrativa</p> <p>29 = Motivi della richiesta di cooperazione amministrativa</p> <p>30 = (riservato)</p> <p>31 = (riservato)</p> <p>32 = (riservato)</p> <p>33 = (riservato)</p> <p>34 = Motivi dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa</p> <p>35 = Motivi del rifiuto di una richiesta generale</p> <p>36 = (riservato)</p> <p>37 = Motivi della richiesta di verifica del movimento</p> <p>38 = Azioni di verifica del movimento</p>	





Tabella 5


(di cui all'articolo 5, paragrafo 2)

Elenco di e-AD a seguito di una ricerca generale

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Ufficio richiedente	R		[cfr: l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>b</i>	Identificatore di correlazione della richiesta	R		Il valore di <Identificatore di correlazione della richiesta> è unico per ciascuno Stato membro.	an..44
2		ELEMENTO DELL'ELENCO DI E-AD	O			99x
	<i>a</i>	Data di spedizione	R			data
2.1		MOVIMENTO DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	<i>a</i>	ARC	R		[cfr: l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	<i>b</i>	Data e ora di convalida dell'e-AD	R			dateTime
	<i>c</i>	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero	n..2
2.2		OPERATORE Speditore	R			
	<i>a</i>	Codice accisa dell'operatore	R		Per OPERATORE Speditore Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> Il <Codice del tipo di operatore> dell'<OPERATORE> di riferimento deve essere: — «Depositario autorizzato» O — «Speditore registrato» [cfr: l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13




A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
2.3		OPERATORE Luogo di spedizione	C	SE <codice del tipo di origine dell'e-AD> è «Origine - Deposito fiscale» ALLORA <OPERATORE Luogo di spedizione> è «R» <UFFICIO di spedizione - importazione> non si applica ALTRIMENTI <OPERATORE Luogo di spedizione> non si applica <UFFICIO di spedizione - importazione> è «R»		
	<i>a</i>	Riferimento del deposito fiscale	R		Per OPERATORE Luogo di spedizione Un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> (codice accisa nella banca dati SEED). [cfr: l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	O			an..182
2.4		UFFICIO di spedizione - importazione	C	SE <codice del tipo di origine dell'e-AD> è «Origine - Deposito fiscale» ALLORA <OPERATORE Luogo di spedizione> è «R» <UFFICIO di spedizione - importazione> non si applica ALTRIMENTI <OPERATORE Luogo di spedizione> non si applica <UFFICIO di spedizione - importazione> è «R»		
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr: l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8



A	B	C	D	E	F	G																									
2.5		OPERATORE Destinatario	R																												
a		Identificazione dell'operatore	C	SE <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione - Deposito fiscale» — «Destinazione - Destinatario registrato» — «Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione - Consegna diretta» ALLORA <OPERATORE Destinatario> Identificazione dell'operatore è «R» ALTRIMENTI SE <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione - Esportazione» ALLORA <OPERATORE Destinatario> Identificazione dell'operatore è «O» OPPURE <OPERATORE Destinatario> Identificazione dell'operatore non si applica	I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:	an.16																									
					<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="327 683 359 772">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="327 772 359 862">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="327 862 359 952">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="359 683 391 772">1 - Destinazione - Deposito fiscale</td> <td data-bbox="359 772 391 862">Codice accisa (1)</td> <td data-bbox="359 862 391 952">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 683 422 772">2 - Destinazione - Destinatario registrato</td> <td data-bbox="391 772 422 862">Codice accisa (2)</td> <td data-bbox="391 862 422 952">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="422 683 454 772">3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="422 772 454 862">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)</td> <td data-bbox="422 862 454 952">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="454 683 486 772">4 - Destinazione - Consegna diretta</td> <td data-bbox="454 772 486 862">Codice accisa (3)</td> <td data-bbox="454 862 486 952">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="486 683 518 772">5 - Destinazione - Destinatario esentato</td> <td data-bbox="486 772 518 862">(Non si applica)</td> <td data-bbox="486 862 518 952">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="518 683 550 772">6 - Destinazione - Esportazione</td> <td data-bbox="518 772 550 862">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="518 862 550 952">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="550 683 582 772">8 - Destinazione sconosciuta</td> <td data-bbox="550 772 582 862">(Non si applica)</td> <td data-bbox="550 862 582 952">(Non si applica)</td> </tr> </tbody> </table>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)	2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)	5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)	8 - Destinazione sconosciuta	(Non si applica)	(Non si applica)		
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																													
1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)																													
2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)																													
3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)																													
4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)																													
5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																													
6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																													
8 - Destinazione sconosciuta	(Non si applica)	(Non si applica)																													
b		Codice EORI	C	— «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione - Esportazione» — Non si applica negli altri casi	Fornire il codice EORI della persona responsabile della dichiarazione d'esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE	an.17																									



A	B	C	D	E	F	G																					
2.6	c	Nome dell'operatore OPERATORE Luogo di consegna	R	Il carattere facoltativo dei gruppi di dati <OPERATORE Luogo di consegna> e <UFFICIO Luogo di consegna - Dogana> sono descritti qui di seguito, secondo il <Codice del tipo di destinazione>: — «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 — Non si applica negli altri casi.	an..182																						
a		Identificazione dell'operatore	C	SE <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione - Deposito fiscale» ALLORA <OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore> è «R» ALTRIMENTI SE <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione - Consegna diretta» ALLORA <OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore> non si applica ALTRIMENTI <OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore> è «O»	I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente: <table border="1" data-bbox="630 414 1093 1086"> <thead> <tr> <th data-bbox="630 414 710 593">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="710 414 774 593">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="774 414 837 593">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="630 593 710 683">1 - Destinazione - Deposito fiscale</td> <td data-bbox="710 593 774 683">Codice accisa (1)</td> <td data-bbox="774 593 837 683">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 683 710 772">2 - Destinazione - Destinatario registrato</td> <td data-bbox="710 683 774 772">Codice accisa (2)</td> <td data-bbox="774 683 837 772">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 772 710 862">3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="710 772 774 862">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)</td> <td data-bbox="774 772 837 862">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 862 710 952">4 - Destinazione - Consegna diretta</td> <td data-bbox="710 862 774 952">Codice accisa (3)</td> <td data-bbox="774 862 837 952">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 952 710 1041">5 - Destinazione - Destinatario esentato</td> <td data-bbox="710 952 774 1041">(Non si applica)</td> <td data-bbox="774 952 837 1041">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="630 1041 710 1086">6 - Destinazione - Esportazione</td> <td data-bbox="710 1041 774 1086">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="774 1041 837 1086">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1093 414 1361 1086">(1) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositarario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (2) il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (3) il tipo di operatore del destinatario è «Depositarario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (4) un <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> esistente nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>; (*) un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>; (*) Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione», si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.</p> <p data-bbox="1332 414 1361 1086">[Cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)	2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)	5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)	an..16
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																									
1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (1)																									
2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)																									
3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (4)	Qualsiasi identificazione (*)																									
4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)																									
5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																									
6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																									



A	B	C	D	E	F	G																								
	b	Nome dell'operatore	C	SE <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione - Consegna diretta» ALLORA <Nome dell'operatore> è «O» ALTRIMENTI <Nome dell'operatore> è «R»		an..182																								
2.7		UFFICIO Luogo di consegna - Dogana	C	<p>Il carattere facoltativo dei gruppi di dati <OPERATORE Luogo di consegna> e <UFFICIO Luogo di consegna - Dogana> sono descritti nella tabella seguente, secondo il <Codice del tipo di destinazione>:</p> <table border="1" data-bbox="550 1097 1189 1512"> <thead> <tr> <th data-bbox="550 1097 646 1209">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="550 1209 646 1321"><OPERATORE Luogo di consegna></th> <th data-bbox="550 1321 646 1512"><UFFICIO Luogo di consegna - Dogana></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="646 1097 710 1209">1 - Destinazione - Deposito fiscale</td> <td data-bbox="646 1209 710 1321">«R»</td> <td data-bbox="646 1321 710 1512">Non si applica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="710 1097 774 1209">2 - Destinazione - Destinatario registrato</td> <td data-bbox="710 1209 774 1321">«O»</td> <td data-bbox="710 1321 774 1512">Non si applica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="774 1097 837 1209">3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="774 1209 837 1321">«O»</td> <td data-bbox="774 1321 837 1512">Non si applica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="837 1097 901 1209">4 - Destinazione - Consegna diretta</td> <td data-bbox="837 1209 901 1321">«R»</td> <td data-bbox="837 1321 901 1512">Non si applica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 1097 965 1209">5 - Destinazione - Destinatario esentato</td> <td data-bbox="901 1209 965 1321">«O»</td> <td data-bbox="901 1321 965 1512">Non si applica</td> </tr> <tr> <td data-bbox="965 1097 1029 1209">6 - Destinazione - Esportazione</td> <td data-bbox="965 1209 1029 1321">Non si applica</td> <td data-bbox="965 1321 1029 1512">«R»</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1029 1097 1093 1209">8 - Destinazione ignota (destinatario ignoto)</td> <td data-bbox="1029 1209 1093 1321">Non si applica</td> <td data-bbox="1029 1321 1093 1512">Non si applica</td> </tr> </tbody> </table>	Codice del tipo di destinazione	<OPERATORE Luogo di consegna>	<UFFICIO Luogo di consegna - Dogana>	1 - Destinazione - Deposito fiscale	«R»	Non si applica	2 - Destinazione - Destinatario registrato	«O»	Non si applica	3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	«O»	Non si applica	4 - Destinazione - Consegna diretta	«R»	Non si applica	5 - Destinazione - Destinatario esentato	«O»	Non si applica	6 - Destinazione - Esportazione	Non si applica	«R»	8 - Destinazione ignota (destinatario ignoto)	Non si applica	Non si applica		
Codice del tipo di destinazione	<OPERATORE Luogo di consegna>	<UFFICIO Luogo di consegna - Dogana>																												
1 - Destinazione - Deposito fiscale	«R»	Non si applica																												
2 - Destinazione - Destinatario registrato	«O»	Non si applica																												
3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	«O»	Non si applica																												
4 - Destinazione - Consegna diretta	«R»	Non si applica																												
5 - Destinazione - Destinatario esentato	«O»	Non si applica																												
6 - Destinazione - Esportazione	Non si applica	«R»																												
8 - Destinazione ignota (destinatario ignoto)	Non si applica	Non si applica																												
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8																								




A	B	C	D	E	F	G
2.8		Codice della CATEGORIA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			9x
	a	Codice della categoria di prodotti sottoposti ad accisa	R		[cfr: l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	a1
2.9		OPERATORE Organizzatore del trasporto	C	SE <Intestazione dell'e-AD.Organizzazione del trasporto> (IE801) (oppure <Intestazione dell'e-AD. Organizzazione del trasporto> (IE815)) è «speditore» o «destinatario» ALLORA <OPERATORE Organizzatore del trasporto> non si applica ALTRIMENTI <OPERATORE Organizzatore del trasporto> è «R»		
	a	Numero IVA	O			an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
2.10		OPERATORE Primo trasportatore	O			
	a	Numero IVA	O			an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182

Tabella 6

(di cui all'articolo 5, paragrafo 3)

Rifiuto di richiesta generale

A	B	C	D	E	F	G
1		Messaggio di richiesta generale	R			
					Il contesto del messaggio di richiesta generale relativo al movimento, la cui struttura figura nella tabella 4	
2		Rifiuto	R			99x
	a	Data e ora del rifiuto	R			dateTime



A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Codice del motivo del rifiuto	R		I valori possibili sono: 0 = Altro 2 = Nessun e-AD trovato corrisponde ai criteri di selezione 3 = Dati di riferimento non disponibili 4 = Elenco degli uffici delle accise non disponibile 5 = Dati SEED non disponibili 7 = Dati richiesti sconosciuti 8 = Incremento fuori dall'intervallo 26 = Duplicato constatato 112 = Valore (codice) errato 115 = Non supportato in questa posizione	n.3

Tabella 7


(di cui all'articolo 6, paragrafo 1)

Richiesta generale di cooperazione amministrativa

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Tipo di richiesta	R		I valori possibili sono: 1 = Cooperazione amministrativa 2 = Richiesta di iter storico	n1
	<i>b</i>	Termine per i risultati	R			data
2		FOLLOW UP	R			
	<i>a</i>	Identificativo di correlazione del follow-up	R		(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II)	an28
	<i>b</i>	Data di emissione	R			data
	<i>c</i>	Codice Stato membro che effettua l'invio	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2




A	B	C	D	E	F	G
	<i>d</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>e</i>	Funzionario responsabile dell'invio	O			an..35
	<i>f</i>	Codice Stato membro destinatario	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>g</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>h</i>	Funzionario destinatario	O			an..35
	<i>i</i>	Identificativo nazionale di riferimento del caso	O			an..99
3		RICHIESTA_COA	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «1» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	<i>a</i>	Informazioni relative alla richiesta di cooperazione amministrativa	R			an..999
	<i>b</i>	LNG delle informazioni relative alla richiesta di cooperazione amministrativa	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>c</i>	Indicatore	O		I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero	n1
3.1		Codice del MOTIVO DELLA RICHIESTA	R			99x
	<i>a</i>	Codice del motivo della richiesta di cooperazione amministrativa	R		(cfr. l'elenco codici 8 nell'allegato II)	n..2
	<i>b</i>	Informazioni complementari_COA	C	— «R» se <Codice del motivo della richiesta di cooperazione amministrativa> è «Altro» — «O» negli altri casi		an..999




A	B	C	D	E	F	G
	c	LNG_delle informazioni complementari_COA	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.1.1		RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO	O			99x
	a	Altro profilo di rischio	O			an..999
	b	LNG_dell'altro profilo di rischio	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3.2		Elenco ARC	O			99x
	a	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	O		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..2
3.3		OPERATORE persona	O			99x
	a	Codice accisa dell'operatore	C	Per 3.3 a, b e c: almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <Codice accisa dell'operatore> — <Codice IVA> — <Nome dell'operatore>	Un identificatore esistente (codice accisa) <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> oppure <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>. [cfr. l'elenco codici 1 e l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13
	b	Codice IVA	C			an..14
	c	Nome dell'operatore	C			an..182
	d	Codice Stato membro	C	— «R» se <Nome dell'operatore> è fornito e <Codice accisa dell'operatore> e <Codice IVA> non sono forniti — Non si applica negli altri casi (Cfr. il codice accisa dell'operatore nel riquadro 3.3a, codice IVA nel riquadro 3.3b, nome dell'operatore nel riquadro 3.3c)	Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2



A	B	C	D	E	F	G
	<i>e</i>	Via	O			an..65
	<i>f</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>g</i>	Codice postale	O			an..10
	<i>h</i>	Città	O			an..50
	<i>i</i>	NAD_LNG	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	<i>j</i>	Numero di telefono	O			an..35
	<i>k</i>	Numero di fax	O			an..35
	<i>l</i>	Indirizzo di posta elettronica	O			an..70
3.4		DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	O			9x
	<i>a</i>	Breve descrizione del documento giustificativo	C	— «R» se <Tipo di documento giustificativo> è «Altro» — Non si applica negli altri casi (cfr: il riferimento del documento giustificativo nel riquadro 3.4c e l'immagine del documento nel riquadro 3.4e)		an..999
	<i>b</i>	LNG_Breve descrizione del documento giustificativo	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>c</i>	Riferimento del documento giustificativo	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Tipo di documento giustificativo> — <Riferimento del documento giustificativo> — <Immagine del documento> (cfr: la breve descrizione del documento giustificativo nel riquadro 3.4a e l'immagine del documento nel riquadro 3.4e)		an..999



A	B	C	D	E	F	G
d	LNG_Riferimento del documento giustificativo	C	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
e	Immagine del documento	C	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Tipo di documento giustificativo> — <Riferimento del documento giustificativo> — <Immagine del documento> (<i>cf. la breve descrizione del documento giustificativo nel riquadro 3.4a e il riferimento del documento giustificativo nel riquadro 3.4c</i>)		
f	Tipo di documento giustificativo	C	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Tipo di documento giustificativo> — <Riferimento del documento giustificativo> — <Immagine del documento> Cfr. il riferimento del documento giustificativo nel riquadro 3.4c e l'immagine del documento nel riquadro 3.4e	(<i>cf. l'elenco codici 15 nell'allegato II</i>)	n.2
3.5	AZIONI richieste	O	O			99x
a	Codice dell'azione di cooperazione amministrativa	R	R		(<i>cf. l'elenco codici 9 nell'allegato II</i>)	n.2
b	Integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa	C	C	— «R» se <Codice dell'azione di cooperazione amministrativa> è «Altro» — «O» negli altri casi (<i>Cfr. codice dell'azione di cooperazione amministrativa nel riquadro 3.5a</i>)		an..999
c	LNG dell'integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa	C	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
4		RICHIESTA DI ITER STORICO	C	— «R» se <Tipo di richiesta> è «2» — Non si applica negli altri casi (cfr. Tipo di richiesta nel riquadro 1a)		
	a	ARC	R		[cfr: l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Tipo di portata della richiesta di iter storico	R		I valori possibili sono: 1 = Dati applicabili a una determinata data fissata da <Portata della data> 2 = ITER storico dei dati a partire da una determinata data fissata da <Portata della data> 3 = ITER storico completo dei dati (cfr: Portata della data nel riquadro 4c)	n1
	c	Portata della data	C	— Non si applica se <Tipo di portata della richiesta di iter storico> è «3» — «R» negli altri casi (cfr: Tipo di portata della richiesta di iter storico nel riquadro 4b)		data
	d	Motivo della richiesta di iter storico	R			an..999
5	e	LNG_Motivo della richiesta di iter storico	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
		CONTATTO	O			
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr: l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	b	Funzionario delle accise responsabile	O			an..35
	c	Numero di telefono	O			an..35
	d	Numero di fax	O			an..35
	e	Indirizzo di posta elettronica	O			an..70





Tabella 8

(di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 8)

Messaggio di risposta

A	B	C	D	E	F	G
1	ATTRIBUTI		R			
		<i>a</i>	Tipo di messaggio	R	I valori possibili sono: 1 = Messaggio di risposta relativo alla cooperazione amministrativa 2 = Messaggio di risposta relativo all'iter storico	n1
2	FOLLOW UP		R			
		<i>a</i>	Identificativo di correlazione del follow-up	R	(cfr. l'elenco codici 1 nell'allegato II)	an28
	<i>b</i>	Data di emissione	R			data
	<i>c</i>	Codice Stato membro che effettua l'invio	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>d</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>e</i>	Funzionario responsabile dell'invio	O			an..35
	<i>f</i>	Codice Stato membro destinatario	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>g</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>h</i>	Funzionario destinatario	O			an..35
	<i>i</i>	Identificativo nazionale di riferimento del caso	C	— «O» se <Identificativo di correlazione del follow-up> non corrisponde a <Identificativo di correlazione del follow-up> in un messaggio di richiesta — «R» se <Identificativo di correlazione del follow-up> corrisponde a <Identificativo di correlazione del follow-up> in un messaggio di richiesta E — «O» se <Identificativo nazionale di riferimento del caso> è presente nel messaggio di richiesta	SE <Identificativo di correlazione del follow-up> corrisponde a <Identificativo di correlazione del follow-up> in un messaggio di richiesta E <Identificativo nazionale di riferimento del caso> è presente nel messaggio di richiesta ALLORA <Identificativo nazionale di riferimento del caso> deve essere uguale al valore di <Identificativo nazionale di riferimento del caso> nel messaggio di richiesta.	an..99




A	B	C	D	E	F	G
3	RISPOSTA					
<i>a</i>	Termine per i risultati					dateTime
<i>b</i>	Codice del motivo del ritardo dei risultati			Per 3 a e b: — «R» se <Codice del motivo del rifiuto> è fornito — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> il codice del motivo del rifiuto nel riquadro 3c)	(<i>cf.</i> l'elenco codici 3 nell'allegato II)	n..2
<i>c</i>	Codice del motivo del rifiuto		O		(<i>cf.</i> l'elenco codici 4 nell'allegato II)	n..2
<i>d</i>	Integrazione del motivo del rifiuto		C	— «R» se <Codice del motivo del rifiuto> è «Altro» — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> il codice del motivo del rifiuto nel riquadro 3c)		an..999
<i>e</i>	LNG dell'integrazione del motivo del rifiuto		C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

Tabella 9

(di cui all'articolo 7, paragrafo 1)

Messaggio di sollecito di cooperazione amministrativa

A	B	C	D	E	F	G
1	ATTRIBUTI					
<i>a</i>	Tipo di messaggio		R			n1
				I valori possibili sono: 1 = Messaggio di sollecito relativo ai risultati della cooperazione amministrativa 2 = Messaggio di sollecito relativo ai risultati dell'iter storico		
2	FOLLOW UP		R			
<i>a</i>	Identificativo di correlazione del follow-up		R		(<i>cf.</i> l'elenco codici 1 nell'allegato II)	an28
<i>b</i>	Data di emissione		R			data
<i>c</i>	Codice Stato membro che effettua l'invio		R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2




A	B	C	D	E	F	G
	<i>d</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio	O		[cfr: l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>e</i>	Funzionario responsabile dell'invio	O			an..35
	<i>f</i>	Codice Stato membro destinatario	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>g</i>	Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario	O		[cfr: l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>h</i>	Funzionario destinatario	O			an..35
	<i>i</i>	Identificativo nazionale di riferimento del caso	C	— «O» se <Identificativo di correlazione del follow-up> non corrisponde a <Identificativo di correlazione del follow-up> in un messaggio di richiesta — «R» se <Identificativo di correlazione del follow-up> corrisponde a <Identificativo di correlazione del follow-up> in un messaggio di richiesta E <Identificativo nazionale di riferimento del caso> è presente nel messaggio di richiesta — Altrimenti non si applica	SE <Identificativo di correlazione del follow-up> corrisponde a <Identificativo di correlazione del follow-up> in un messaggio di richiesta E <Identificativo nazionale di riferimento del caso> è presente nel messaggio di richiesta ALLORA <Identificativo nazionale di riferimento del caso> deve essere uguale al valore di <Identificativo nazionale di riferimento del caso> nel messaggio di richiesta.	an..99

Tabella 10


(di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, e agli articoli 10 e 16)

Risultati della cooperazione amministrativa


A	B	C	D	E	F	G
I		FOLLOW UP	R			
	<i>a</i>	Identificativo di correlazione del follow-up	R		(cfr: l'elenco codici 1 nell'allegato II)	an28
	<i>b</i>	Data di emissione	R			data




A	B	C	D	E	F	G
	c	Codice Stato membro che effettua l'invio	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	d	Numero di riferimento dell'ufficio doganale che effettua l'invio	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	e	Funzionario responsabile dell'invio	O			an..35
	f	Codice Stato membro destinatario	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	g	Numero di riferimento dell'ufficio doganale destinatario	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	h	Funzionario destinatario	O			an..35
	i	Identificativo nazionale di riferimento del caso	C	<p>— «O» se <Identificativo di correlazione del follow-up> non corrisponde a <Identificativo di correlazione del follow-up> in un messaggio di richiesta</p> <p>— «R» se <Identificativo di correlazione del follow-up> corrisponde a <Identificativo di correlazione del follow-up> in un messaggio di richiesta E</p> <p><Identificativo nazionale di riferimento del caso> è presente nel messaggio di richiesta</p> <p>— Altrimenti non si applica</p>	SE <Identificativo di correlazione del follow-up> corrisponde a <Identificativo di correlazione del follow-up> in un messaggio di richiesta E <Identificativo nazionale di riferimento del caso> è presente nel messaggio di richiesta ALLORA <Identificativo nazionale di riferimento del caso> deve essere uguale al valore di <Identificativo nazionale di riferimento del caso> nel messaggio di richiesta.	an..99
2		CONTATTO	O			
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	b	Funzionario delle accise responsabile	O			an..35
	c	Numero di telefono	O			an..35
	d	Numero di fax	O			an..35
	e	Indirizzo di posta elettronica	O			an..70




A	B	C	D	E	F	G
3		RISULTATO DELL'AZIONE_COA	O			99x
	a	ARC	O		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	b	Numero progressivo	C	— «O» se <ARC> è presente — Non si applica negli altri casi (cfr. ARC nel riquadro 3a)	Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..2
	c	Codice dell'azione di cooperazione amministrativa	R		(cfr. l'elenco codici 9 nell'allegato II)	n..2
	d	Integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa	C	— «R» se <Codice dell'azione di cooperazione amministrativa> è «Altro» — «O» negli altri casi (Cfr. codice dell'azione di cooperazione amministrativa nel riquadro 3c)		an..999
	e	LNG_dell'integrazione dell'azione di cooperazione amministrativa	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	f	Codice del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa	O		(cfr. l'elenco codici 11 nell'allegato II)	n..2
	g	Integrazione del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa	C	— «R» se <Codice del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa> è «Altro» — «O» negli altri casi (cfr. Codice del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa nel riquadro 3f)		an..999
	h	LNG_dell'integrazione del motivo dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	i	Constatazione a destinazione	O		I valori possibili sono: 0 = Altra constatazione 1 = (riservato)	n..2



A	B	C	D	E	F	G
					2 = Spedizione a posto/conforme 3 = La spedizione non ha raggiunto la destinazione 4 = Spedizione arrivata in ritardo 5 = Carezza constatata 6 = Prodotti sottoposti ad accisa non a posto/conformi 7 = Spedizione non registrata nella contabilità di magazzino 8 = Impossibile contattare l'operatore 9 = Operatore mancante 10 = Eccedenza constatata 11 = Codice del prodotto soggetto ad accisa (CPA) errato 12 = Codice del tipo di destinazione errato 13 = Differenze confermate 14 = Chiusura manuale consigliata 15 = Interruzione consigliata 16 = Riscontrate irregolarità	
	<i>j</i>	Altro tipo di constatazione	C	— «R» se <Constatazione a destinazione> è «Altra constatazione» — Non si applica negli altri casi (cfr. Constatazione a destinazione nel riquadro 3i)		an..999
	<i>k</i>	LNG_dell'altro tipo di constatazione	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>l</i>	Spiegazioni complementari	O			an..999
	<i>m</i>	LNG_delle spiegazioni complementari	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>n</i>	Riferimento della relazione sul controllo	O		(cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II) Un messaggio «Relazione sul controllo» esiste nel sistema (compreso il caso in cui sia incluso in un messaggio ricevuto «ITER storico di un movimento»/«Risultati dell'iter storico») con lo stesso <Riferimento della relazione sul controllo> del messaggio inviato. Inoltre, se <ARC> è fornito nel messaggio inviato, coincide con <ARC> del messaggio di riferimento «Relazione sul controllo» (cfr. ARC nel riquadro 3a)	an16



A	B	C	D	E	F	G
4		RICHIESTA DI UN RITORNO DI INFORMAZIONE	O			
	a	Ritorno di informazione richiesto o fornito	R		I valori possibili sono: 0 = Ritorno di informazione non richiesto 1 = Ritorno di informazione richiesto 2 = Ritorno di informazione fornito	n1
	b	Azioni di follow-up	C	Almeno uno dei due campi seguenti se il riquadro 4a è presente: — <Azioni di follow-up> — <Pertinenza delle informazioni>		an..999
	c	LNG_Azioni di follow-up	C	«R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	d	Pertinenza delle informazioni fornite	C	Almeno uno dei due campi seguenti se il riquadro 4a è presente: — <Azioni di follow-up> — <Pertinenza delle informazioni>		an..999
5	e	LNG_Pertinenza delle informazioni	C	«R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
		DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI	O			9x
	a	Breve descrizione del documento giustificativo	C	«R» se <Tipo di documento giustificativo> è «Altro» — Non si applica negli altri casi (cfr. il tipo di documento giustificativo nel riquadro 5f)		an..999
	b	LNG_Breve descrizione del documento giustificativo	C	«R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
	c	Riferimento del documento giustificativo	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Breve descrizione del documento giustificativo> — <Riferimento del documento giustificativo> — <Immagine del documento> (cfr. la breve descrizione del documento giustificativo nel riquadro 5a e l'immagine del documento nel riquadro 5e)		an..999
	d	LNG_Riferimento del documento giustificativo	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	e	Immagine del documento	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Breve descrizione del documento giustificativo> — <Riferimento del documento giustificativo> — <Immagine del documento> (cfr. la breve descrizione del documento giustificativo nel riquadro 5a e il riferimento del documento giustificativo nel riquadro 5c)		
	f	Tipo di documento giustificativo	C	Almeno uno di questi tre campi: — <Breve descrizione del documento giustificativo> — <Riferimento del documento giustificativo> — <Immagine del documento> (cfr. la breve descrizione del documento giustificativo nel riquadro 5a, il riferimento del documento giustificativo nel riquadro 5c e l'immagine del documento nel riquadro 5e)	(cfr. l'elenco codici 15 nell'allegato II)	n..2





Tabella 11


(di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11)

Relazione sul controllo


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Tipo di messaggio	R	I valori possibili sono: 1 = Documento convalidato		n1
	<i>b</i>	Data e ora di convalida della relazione sul controllo	C	— «R» dopo l'esito positivo della convalida — Non si applica negli altri casi		dateTime
2		INTESTAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO	R			
	<i>a</i>	Riferimento della relazione sul controllo	R		(cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II)	an16
2.1		UFFICIO DI CONTROLLO	R			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio di controllo	O		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>b</i>	Codice Stato membro	C	Per 2.1 b, c, d, e, f e g: — «R», tranne per <Numero civico> che è «O» se <Numero di riferimento dell'ufficio di controllo> non è indicato — Non si applica negli altri casi (cfr. Numero di riferimento dell'ufficio di controllo nel riquadro 2.1a)	Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>c</i>	Denominazione dell'ufficio di controllo	C			an..35
	<i>d</i>	Via	C			an..65
	<i>e</i>	Numero civico	C			an..11
	<i>f</i>	Codice postale	C			an..10
	<i>g</i>	Città	C			an..50



A	B	C	D	E	F	G
	<i>h</i>	Numero di telefono	C	Per 2.1 h, i e j: Se <Numero di riferimento dell'ufficio di controllo> non è indicato, deve essere presente almeno uno dei tre attributi seguenti: — <Numero di telefono> — <Numero di fax> — <Indirizzo di posta elettronica> — in caso contrario nessuno dei tre attributi è applicabile (cfr. Numero di riferimento dell'ufficio di controllo nel riquadro 2.1a)		an..35
	<i>i</i>	Numero di fax	C			an..35
	<i>j</i>	Indirizzo di posta elettronica	C			an..70
	<i>k</i>	NAD_LNG	C	«R» se il campo o i campi di testo libero corrispondenti sono utilizzati	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
3		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	C	Uno dei gruppi di dati <e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> deve essere presente		
	<i>a</i>	ARC	R		[cfr. l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	<i>b</i>	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..2
4		ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	C	Uno dei gruppi di dati <e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> deve essere presente		
	<i>a</i>	Tipo dell'altro documento di accompagnamento	R		I valori possibili sono: 0 = Altro 1 = SAAD	n1
	<i>b</i>	Breve descrizione dell'altro documento di accompagnamento	C	«R» se <Tipo dell'altro documento di accompagnamento> è «Altro» Non si applica negli altri casi		an...350
	<i>c</i>	LNG_Breve descrizione dell'altro documento di accompagnamento	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	n2




A	B	C	D	E	F	G
	<i>d</i>	Numero dell'altro documento di accompagnamento	R			an...350
	<i>e</i>	Data dell'altro documento di accompagnamento	R			data
	<i>f</i>	Immagine dell'altro documento di accompagnamento	O			
	<i>g</i>	Stato membro di spedizione	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>h</i>	Stato membro di destinazione	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
4.1		OPERATORE persona coinvolta nel movimento	O			9x
	<i>a</i>	Codice accisa dell'operatore	C	Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <Codice accisa dell'operatore> — <Identificazione dell'operatore> — <Nome dell'operatore>	Un identificatore esistente (codice accisa) <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> oppure <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> [cfr: l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13
	<i>b</i>	Identificazione dell'operatore	C	Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <Codice accisa dell'operatore> — <Identificazione dell'operatore> — <Nome dell'operatore>	Un codice IVA o qualsiasi altro numero nazionale	an16
	<i>c</i>	Nome dell'operatore	C	Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <Codice accisa dell'operatore> — <Identificazione dell'operatore> — <Nome dell'operatore>		an..182




A	B	C	D	E	F	G
	<i>d</i>	Tipo di operatore persona	O		I valori possibili sono indicati di seguito: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Rappresentante fiscale 4 = Venditore 5 = Debitore 6 = Cliente privato	n..2
	<i>e</i>	Codice Stato membro	C	«R» se <Nome dell'operatore> è fornito E <Codice accisa dell'operatore> e <Identificazione dell'operatore> non sono forniti. Non si applica negli altri casi	[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	a2
	<i>f</i>	Via	O			an..65
	<i>g</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>h</i>	Codice postale	O			an..10
	<i>i</i>	Città	O			an..50
	<i>j</i>	NAD_LNG	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>k</i>	Numero di telefono	O			an..35
	<i>m</i>	Indirizzo di posta elettronica	O			an..70
4.2		Articolo	O			999x
	<i>a</i>	Descrizione dei prodotti	O			an..55




A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Codice NC	C	— «R» se <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO.Immagine dell'altro documento di accompagnamento> non è presente in almeno un caso nel gruppo di dati <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> i riquadri 4 e 4f)	Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n8
	<i>c</i>	Descrizione commerciale dei prodotti	O			an..999
	<i>d</i>	Codice aggiuntivo	O			an..35
	<i>e</i>	Quantitativo	C	— «R» se <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO.Immagine dell'altro documento di accompagnamento> non è presente in almeno un caso nel gruppo di dati <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> i riquadri 4 e 4f)	Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..15,3
	<i>f</i>	Codice dell'unità di misura	C	— «R» se <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO.Immagine dell'altro documento di accompagnamento> non è presente in almeno un caso nel gruppo di dati <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> i riquadri 4 e 4f)	[<i>cf.</i> l'elenco codici 12 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	n..2
	<i>g</i>	Peso lordo	O		Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto. Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..15,2
	<i>h</i>	Peso netto	O		Il peso lordo deve essere pari o superiore al peso netto. Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..15,2




A	B	C	D	E	F	G
5		MEZZO DI TRASPORTO	C	— «R» se <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO.Immagine dell'altro documento di accompagnamento> non è presente in almeno un caso nel gruppo di dati <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> — Non si applica negli altri casi (cfr. i riquadri 4 e 4f)		
	a	Nome dell'operatore	R			an..182
	b	Via	R			an..65
	c	Numero civico	O			an..11
	d	Paese del trasportatore	R		Indicare uno dei «codici paese» figuranti nell'allegato II, elenco codici 4, del regolamento (CE) n. 684/2009 ma non figuranti nell'allegato II, elenco codici 3, del regolamento (CE) n. 684/2009 ed escluso il codice paese «GR».	a2
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	Codice del modo di trasporto	R		Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell'allegato II, elenco codici 7, del regolamento (CE) n. 684/2009.	n..2
	h	Informazioni complementari_COA	C	— «R» se <MEZZO DI TRASPORTO.Codice del modo di trasporto> è «Altro» — Non si applica negli altri casi (cfr. il riquadro 5 g)		an..999
	i	LNG_delle informazioni complementari_COA	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	j	Registrazione	R			an..35




A	B	C	D	E	F	G
	k	Paese di registrazione	R		Indicare uno dei «codici paese» figuranti nell'allegato II, elenco codici 4, del regolamento (CE) n. 684/2009 ma non figuranti nell'allegato II, elenco codici 3, del regolamento (CE) n. 684/2009 ed escluso il codice paese «GR».	a2
6		RELAZIONE SUL CONTROLLO	R			
	a	Data del controllo	R			data
	b	Luogo del controllo	R			an..350
	c	LNG_del luogo del controllo	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	d	Tipo di controllo	R		I valori possibili sono: 1 = Controllo fisico 2 = Controllo documentale	n1
	e	Motivo del controllo	R		I valori possibili sono: 0 = Altro motivo 1 = Controllo iniziato a caso 2 = Evento segnalato 3 = Richiesta di assistenza ricevuta 4 = Richiesta da un altro ufficio 5 = Allarme ricevuto	n1
	f	Riferimento complementare sull'origine	O			an..350
	g	LNG_del riferimento complementare sull'origine	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	h	Identità del funzionario responsabile del controllo	R			an..350
	i	LNG_dell'identità del funzionario responsabile del controllo	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
	<i>j</i>	Conclusione globale del controllo	R		I valori possibili sono: 1 = Soddisfacente 2 = Lievi discrepanze riscontrate 3 = Interruzione consigliata 4 = Intenzione di presentare una richiesta a norma dell'articolo 10 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio 5 = Individuata una perdita ammissibile, in relazione all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio	n1
	<i>k</i>	Richiesta di controllo all'arrivo	R		I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero	n1
	<i>l</i>	Indicatore	R		I valori possibili sono: 0 = No o Falso 1 = Sì o Vero	n1
	<i>m</i>	Osservazioni	O			an..350
	<i>n</i>	LNG_delle osservazioni	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
6.1		AZIONE DI CONTROLLO EFFETTUATA	R			99x
	<i>a</i>	Azione di controllo effettuata	R		I valori possibili sono: 0 = Altra azione di controllo 1 = Verifica e conteggio degli imballaggi 2 = Scarico 3 = Apertura degli imballaggi 4 = Copia cartacea annotata dei documenti (ad esempio SAAD) 5 = Conteggio 6 = Campionamento 7 = Controllo amministrativo	n.2




A	B	C	D	E	F	G
					8 = Prodotti pesati/misurati 9 = Controllo casuale 10 = Controllo delle registrazioni 11 = Confronto dei documenti presentati con l'e-AD	
	<i>b</i>	Altra azione di controllo	C	— «R» se <Azione di controllo effettuata> è «0» — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> l'azione di controllo effettuata nel riquadro 6.1a)		an..350
	<i>c</i>	LNG_dell'altra azione di controllo	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	6.2	PROVA DELL'EVENTO	C	— «R» se <Motivo del controllo> è «2» — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> Motivo del controllo nel riquadro 6e)		9x
	<i>a</i>	Autorità di rilascio	O			an..35
	<i>b</i>	LNG_dell'autorità di rilascio	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>c</i>	Codice del tipo di prova	R		(<i>cf.</i> l'elenco codici 6 nell'allegato II)	n..2
	<i>d</i>	Integrazione del tipo di prova	C	— «R» se <Codice del tipo di prova> è «Altro» — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> il codice del tipo di operatore nel riquadro 3.2c)		an..350
	<i>e</i>	LNG_dell'integrazione del tipo di prova	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	<i>f</i>	Riferimento della prova	O			an..350



A	B	C	D	E	F	G
	g	LNG_del riferimento della prova	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	h	Immagine della prova	O			
6.3		MOTIVO INSODDISFACENTE	O			9x
	a	Codice del motivo insoddisfacente	R		(cfr. l'elenco codici 12 nell'allegato II)	n..2
	b	Informazioni complementari	C	— «R» se <Codice del motivo insoddisfacente> è «Altro» — Non si applica negli altri casi (cfr. il codice del motivo insoddisfacente nel riquadro 6.3a)		an..350
	c	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
6.4		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	O			99x
	a	Codice dell'unità di trasporto	R		[cfr. l'elenco codici 7 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	n..2
	b	Identificazione delle unità di trasporto	C	— «R» se <Codice dell'unità di trasporto> non è «Installazioni di trasporto fisse» — Non si applica negli altri casi (cfr. il codice dell'unità di trasporto nel riquadro 6.4a)		an..35
	c	Identificazione del sigillo commerciale	O			an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O			an..350
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O			an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	<i>Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.</i>	a2
6.5		CORPO DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO	O			99x
<i>a</i>		Riferimento unico del corpo di dati	C	— «R» se il gruppo di dati <e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> è presente — Non si applica negli altri casi	Questo valore si riferisce al <Riferimento unico del corpo di dati> del corpo dell'e-AD dell'e-AD associato e deve essere unico all'interno del messaggio. Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..3
<i>b</i>		Descrizione dei prodotti	C	— «O» se il gruppo di dati <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> è presente — Non si applica negli altri casi		an..55
<i>c</i>		Codice NC	C	— «R» se il gruppo di dati <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> è presente — Non si applica negli altri casi	Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n8
<i>d</i>		Codice aggiuntivo	C	— «O» se il gruppo di dati <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> è presente — Non si applica negli altri casi		an..35
<i>e</i>		Indicatore di carenza o eccedenza	O		I valori possibili sono: S = Carenza E = Eccedenza	a1
<i>f</i>		Carenza o eccedenza constatate	C	— «R» se <Indicatore di carenza o eccedenza> è fornito — Non si applica negli altri casi (cfr. Indicatore di carenza o eccedenza nel riquadro 6.5e)	Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..15,3
<i>g</i>		Osservazioni	O			an..350




A	B	C	D	E	F	G
	<i>h</i>	LNG_delle osservazioni	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
6.5.1		MOTIVO INSODDISFACENTE	O			9x
	<i>a</i>	Codice del motivo insoddisfacente	R		(cfr. l'elenco codici 12 nell'allegato II)	n.2
	<i>b</i>	Informazioni complementari	C	— «R» se <Codice del motivo insoddisfacente> è «Altro» — «O» negli altri casi (cfr. il codice del motivo insoddisfacente nel riquadro 3.5.1a)		an..350
	<i>c</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2

Tabella 12


(di cui all'articolo 14)

Relazione sull'evento

A	B	C	D	E	F	G
I		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	Tipo di messaggio	R		I valori possibili sono: 1 = Presentazione iniziale 3 = Documento convalidato	n1
	<i>b</i>	Data e ora di convalida della relazione sull'evento	C	— «R» dopo l'esito positivo della convalida — Non si applica negli altri casi		dateTime




A	B	C	D	E	F	G
2		INTESTAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'EVENTO	R			
	a	Numero della relazione sull'evento	C	— «R» se <Tipo di messaggio> è «3» — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> il tipo di messaggio nel riquadro 1a)	(<i>cf.</i> l'elenco codici 2 nell'allegato II)	an16
	b	Riferimento della relazione sull'evento dello Stato membro di presentazione	C	— «R» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3» e lo SM che presenta la relazione è diverso dallo SM dell'evento — «O» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3» e lo SM che presenta la relazione è lo SM dell'evento — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> il tipo di messaggio nel riquadro 1a)	Il formato di <Riferimento della relazione sull'evento dello Stato membro di presentazione> è: — 2 caratteri alfabetici: identificatore dello Stato membro che presenta la relazione sull'evento — seguito da un codice unico assegnato a livello nazionale	an..35
	c	ARC	R		[<i>cf.</i> l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	d	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..2
3		ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO	C	Uno dei gruppi di dati <e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> o <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> deve essere presente		
	a	Tipo dell'altro documento di accompagnamento	R		I valori possibili sono: 0 = Altro 1 = SAAD	n1
	b	Breve descrizione dell'altro documento di accompagnamento	C	— «R» se <Tipo dell'altro documento di accompagnamento> è «Altro» — Non si applica negli altri casi		an..350
	c	LNG_Breve descrizione dell'altro documento di accompagnamento	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi		a2
	d	Numero dell'altro documento di accompagnamento	R			an..350




A	B	C	D	E	F	G
	<i>e</i>	Data dell'altro documento di accompagnamento	R			data
	<i>f</i>	Immagine dell'altro documento di accompagnamento	O			
	<i>g</i>	Stato membro di spedizione	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
	<i>h</i>	Stato membro di destinazione	R		Uno Stato membro identificato da un codice Stato membro nell'elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009	a2
3.1		OPERATORE persona coinvolta nel movimento	O			9x
	<i>a</i>	Codice accisa dell'operatore	C	— Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <Codice accisa dell'operatore> — <Identificazione dell'operatore> — <Nome dell'operatore>	Un identificatore esistente (codice accisa) <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE> oppure <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA> [cfr: l'elenco codici 1 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013]	an13
	<i>b</i>	Identificazione dell'operatore	C	— Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <Codice accisa dell'operatore> — <Identificazione dell'operatore> — <Nome dell'operatore>	Un codice IVA o qualsiasi altro numero nazionale	an16
	<i>c</i>	Nome dell'operatore	C	— Almeno uno dei seguenti attributi deve essere presente: — <Codice accisa dell'operatore> — <Identificazione dell'operatore> — <Nome dell'operatore>		an..182
	<i>d</i>	Tipo di operatore persona	O		I valori possibili sono indicati di seguito: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Rappresentante fiscale	n..2




A	B	C	D	E	F	G
					4 = Venditore 5 = Debitore 6 = Cliente privato	
<i>e</i>	Codice Stato membro	C	— «R» se <Nome dell'operatore> è fornito E <Codice accisa dell'operatore> e <Identificazione dell'operatore> non sono forniti. — Non si applica negli altri casi	[cfr. l'elenco codici 3 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	a2	
<i>f</i>	Via	O			an..65	
<i>g</i>	Numero civico	O			an..11	
<i>h</i>	Codice postale	O			an..10	
<i>j</i>	NAD_LNG	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2	
<i>k</i>	Numero di telefono	O			an..35	
<i>l</i>	Numero di fax	O			an..35	
<i>m</i>	Indirizzo di posta elettronica	O			an..70	
3.2	Articolo	O			999x	
<i>a</i>	Descrizione dei prodotti	O			an..55	
<i>b</i>	Codice NC	C	— «R» se <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO. Immagine dell'altro documento di accompagnamento> non è presente in almeno un caso nel gruppo di dati <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> — Non si applica negli altri casi (cfr. i riquadri 4 e 4f)	Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n8	



A	B	C	D	E	F	G
	c	Descrizione commerciale dei prodotti	O			an..999
	d	Codice aggiuntivo	O			an..35
	e	Quantitativo	C	— «R» se <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO.Immagine dell'altro documento di accompagnamento> non è presente in almeno un caso nel gruppo di dati <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> — Non si applica negli altri casi (cfr. i riquadri 4 e 4f)	Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..15,3
	f	Codice dell'unità di misura	C	— «R» se <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO.Immagine dell'altro documento di accompagnamento> non è presente in almeno un caso nel gruppo di dati <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> — Non si applica negli altri casi (cfr. i riquadri 4 e 4f)	[cfr. l'elenco codici 12 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	n..2
	g	Peso lordo	O			n..15,2
	h	Peso netto	O			n..15,2
4		MEZZO DI TRASPORTO	C	— «R» se <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO.Immagine dell'altro documento di accompagnamento> non è presente in almeno un caso nel gruppo di dati <ALTRO DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> — Non si applica negli altri casi (cfr. i riquadri 4 e 4f)		
	a	Nome dell'operatore	R			an..182
	b	Via	R			an..65




A	B	C	D	E	F	G
	c	Numero civico	O			an..11
	d	Paese del trasportatore	R		Indicare uno dei «codici paese» figuranti nell'allegato II, elenco codici 4, del regolamento (CE) n. 684/2009 ma non figuranti nell'allegato II, elenco codici 3, del regolamento (CE) n. 684/2009 ed escluso il codice paese «GR».	a2
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	Codice del modo di trasporto	R		Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell'allegato II, elenco codici 7, del regolamento (CE) n. 684/2009.	n..2
	h	Informazioni complementari_COA	C	— «R» se <MEZZO DI TRASPORTO.Codice del modo di trasporto> è «Altro» — Non si applica negli altri casi (cfr. il riquadro 4 g)		an..999
	i	LNG_delle informazioni complementari_COA	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	j	Registrazione	R			an..35
	k	Paese di registrazione	R		Indicare uno dei «codici paese» figuranti nell'allegato II, elenco codici 4, del regolamento (CE) n. 684/2009 ma non figuranti nell'allegato II, elenco codici 3, del regolamento (CE) n. 684/2009 ed escluso il codice paese «GR».	a2
5		RELAZIONE SULL'EVENTO	C	— «R» se <Tipo di messaggio> è «1» o «3» — «O» negli altri casi (cfr. il tipo di messaggio nel riquadro 1a)		
	a	Data dell'evento	R			data
	b	Luogo dell'evento	R			an..350




A	B	C	D	E	F	G
	c	LNG_del luogo dell'evento	C	— «R» se il campo testo corrispondente è utilizzato — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	d	Identificazione del funzionario delle accise	O			an..35
	e	Persona che presenta la relazione	R			an..35
	f	Codice della persona che presenta la relazione	R		(cfr. l'elenco codici 10 nell'allegato II)	n..2
	g	Integrazione della persona che presenta la relazione	C	— «R» se <Codice della persona che presenta la relazione> è «Altro» — «O» negli altri casi (cfr. Codice della persona che presenta la relazione nel riquadro 5f)		an..350
	h	LNG_dell'integrazione della persona che presenta la relazione	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	i	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	O		I valori possibili sono: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1
	j	Osservazioni	O			an..350
	k	LNG_delle osservazioni	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
6		PROVA DELL'EVENTO	O			9x
	a	Autorità di rilascio	O			an..35
	b	LNG_dell'autorità di rilascio	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
	c	Codice del tipo di prova	R		(cfr. l'elenco codici 6 nell'allegato II)	n.2
	d	Integrazione del tipo di prova	C	— «R» se <Codice del tipo di prova> è «Altro» — Non si applica negli altri casi (cfr. il codice del tipo di operatore nel riquadro 6c)		an..350
	e	LNG_dell'integrazione del tipo di prova	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	2
	f	Riferimento della prova	R			an..350
	g	LNG_del riferimento della prova	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	h	Immagine della prova	O			
7		OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto	C	— Non si applica se <Cambiamento dell'organizzazione del trasporto> è «1», «2» o non è utilizzato — «R» negli altri casi (cfr. Cambiamento dell'organizzazione del trasporto nel riquadro 5i)		
	a	Numero IVA	O			an..14
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2



A	B	C	D	E	F	G		
8		OPERATORE Nuovo trasportatore	O					
	a	Codice IVA	O			an..14		
	b	Nome dell'operatore	R			an..182		
	c	Via	R			an..65		
	d	Numero civico	O			an..11		
	e	Codice postale	R			an..10		
	f	Città	R			an..50		
	g	NAD_LNG	R			Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2	
9		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	O			99x		
	a	Codice dell'unità di trasporto	R			[cfr: l'elenco codici 7 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	n..2	
	b	Identificazione delle unità di trasporto	C	— Non si applica se <Codice dell'unità di trasporto> è «Installazioni di trasporto fisse» — «R» negli altri casi (cfr: il codice dell'unità di trasporto nel riquadro 7a)			an..35	
	c	Identificazione del sigillo commerciale	O				an..35	
	d	Informazioni sui sigilli	O				an..350	
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi			Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	f	Informazioni complementari	O				an..350	



A	B	C	D	E	F	G
	g	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
10		CORPO DELLA RELAZIONE SULL'EVENTO	C	— «O» se è utilizzato <OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto>, <OPERATORE Nuovo trasportatore> o <INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO> — «R» negli altri casi (cfr. OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto al punto 7, OPERATORE Nuovo trasportatore al punto 8 e INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO al punto 9)		99x
	a	Codice del tipo di evento	R		(cfr. l'elenco codici 14 nell'allegato II)	n.2
	b	Informazioni correlate	C	— «R» se <Codice del tipo di evento> è «0»; — «O» negli altri casi (cfr. il codice del tipo di evento nel riquadro 10a)		an..350
	c	LNG_delle informazioni correlate	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
	d	Riferimento unico del corpo di dati	C	— «R» se il gruppo di dati <-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA> è presente — Non si applica negli altri casi	Questo valore si riferisce al <Riferimento unico del corpo di dati> del corpo dell'e-AD dell'e-AD associato e deve essere unico all'interno del messaggio. Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..3
	e	Descrizione dei prodotti	C	— «O» se il gruppo di dati <ALTR0 DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> è presente — Non si applica negli altri casi		an..55
	f	Codice NC	C	— «R» se il gruppo di dati <ALTR0 DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> è presente — Non si applica negli altri casi	Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n8
	g	Codice aggiuntivo	C	— «O» se il gruppo di dati <ALTR0 DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO> è presente — Non si applica negli altri casi		an..35



A	B	C	D	E	F	G
	<i>h</i>	Indicatore di carenza o eccedenza	C	Per 10 <i>e, f e g</i> : — «R» se <Riferimento unico del corpo di dati> è fornito — Non si applica negli altri casi (<i>cf.</i> Riferimento unico del corpo di dati nel riquadro 8d)	I valori possibili sono: S = Carenza E = Eccedenza	a1
	<i>i</i>	Carenza o eccedenza constatati	C		Il valore del dato deve essere superiore a zero.	n..1,5,3

Tabella 13

(di cui all'articolo 12)

Interruzione di movimento

A	B	C	D	E	F	G
I		ATTRIBUTI	R			
	<i>a</i>	ARC	R		[<i>cf.</i> l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an21
	<i>b</i>	Data e ora del rilascio	R			dateTime
	<i>c</i>	Codice del motivo dell'interruzione	R		(<i>cf.</i> l'elenco codici 13 nell'allegato II)	n..2
	<i>d</i>	Numero di riferimento dell'ufficio delle accise	R		[<i>cf.</i> l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
	<i>e</i>	Identificazione del funzionario delle accise	O			an..35
	<i>f</i>	Informazioni complementari	C	— «R» se <Codice del motivo dell'interruzione> è «Altro» — «O» negli altri casi (<i>cf.</i> il codice del motivo dell'interruzione nel riquadro 1c)		an..350
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2




A	B	C	D	E	F	G
2		Riferimento DELLA RELAZIONE SUL CONTROLLO	O			9x
	a	Riferimento della relazione sul controllo	R		(<i>cf.</i> l'elenco codici 2 nell'allegato II) Un messaggio «Relazione sul controllo» esiste nel sistema (compreso il caso in cui sia incluso in un messaggio ricevuto «ITER storico di un movimento») con lo stesso <Riferimento della relazione sul controllo> e <ARC> del messaggio inviato. (<i>cf.</i> ARC nel riquadro 1a)	an16
3		Riferimento DELLA RELAZIONE SULL'EVENTO	O			9x
	a	Numero della relazione sull'evento	R		(<i>cf.</i> l'elenco codici 2 nell'allegato II) Un messaggio «Relazione sull'evento» esiste nel sistema (compreso il caso in cui sia incluso in un messaggio ricevuto «ITER storico di un movimento») con lo stesso <Numero della relazione sull'evento> e <ARC> del messaggio inviato (<i>cf.</i> ARC nel riquadro 1a)	an16

Tabella 14


(di cui all'articolo 13)

Allarme o rifiuto di e-AD


A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTI	R			
	a	Data e ora di convalida dell'allarme o rifiuto	C	— «R» se il campo corrispondente è convalidato — Non si applica negli altri casi		dateTime
2		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD (<i>cf.</i> l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009)	an21
	b	Numero progressivo	R		Il valore del dato deve essere superiore a zero	n.2



A	B	C	D	E	F	G																						
3		OPERATORE Destinatario	R																									
a	Identificazione dell'operatore	C	R	<p>«R» se <Codice del tipo di destinazione> è: — «Destinazione - Deposito fiscale» — «Destinazione - Destinatario registrato» — «Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente» — «Destinazione - Consegna diretta» «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione - Esportazione» — Non si applica negli altri casi</p>	<p>I valori possibili di <Identificazione dell'operatore> sono indicati nella tabella seguente:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="263 750 295 862">Codice del tipo di destinazione</th> <th data-bbox="263 862 295 974">OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore</th> <th data-bbox="263 974 295 1086">OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="263 750 295 862">1 - Destinazione - Deposito fiscale</td> <td data-bbox="263 862 295 974">Codice accisa (1)</td> <td data-bbox="263 974 295 1086">Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 750 295 862">2 - Destinazione - Destinatario registrato</td> <td data-bbox="263 862 295 974">Codice accisa (2)</td> <td data-bbox="263 974 295 1086">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 750 295 862">3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente</td> <td data-bbox="263 862 295 974">Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)</td> <td data-bbox="263 974 295 1086">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 750 295 862">4 - Destinazione - Consegna diretta</td> <td data-bbox="263 862 295 974">Codice accisa (3)</td> <td data-bbox="263 974 295 1086">(Non si applica)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 750 295 862">5 - Destinazione - Destinatario esentato</td> <td data-bbox="263 862 295 974">(Non si applica)</td> <td data-bbox="263 974 295 1086">Qualsiasi identificazione (*)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="263 750 295 862">6 - Destinazione - Esportazione</td> <td data-bbox="263 862 295 974">Codice IVA (facoltativo)</td> <td data-bbox="263 974 295 1086">(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Il tipo di operatore del destinatario è «Depositarario autorizzato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (2) il tipo di operatore del destinatario è «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (3) il tipo di operatore del destinatario è «Depositarario autorizzato» o «Destinatario registrato». Un identificatore esistente <Codice accisa dell'operatore> nell'insieme <AUTORIZZAZIONE DELL'OPERATORE>; (*) un <Riferimento dell'autorizzazione temporanea> esistente nell'insieme <AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA>; (4) un identificatore esistente <Riferimento del deposito fiscale> nell'insieme <DEPOSITO FISCALE>; (5) Per il luogo di consegna, per «qualsiasi identificazione», si intende: un codice IVA o qualsiasi altro identificatore; è facoltativo.</p> <p>[cfr. l'elenco codici 1 e l'elenco codici 2 nell'allegato II del regolamento (UE) n. 612/2013, se pertinente]</p>	Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore	1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)	2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)	3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)	Qualsiasi identificazione (*)	4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)	5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)	6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)	an..16	
Codice del tipo di destinazione	OPERATORE DESTINATARIO Identificazione dell'operatore	OPERATORE Luogo di consegna. Identificazione dell'operatore																										
1 - Destinazione - Deposito fiscale	Codice accisa (1)	Riferimento del deposito fiscale (codice accisa) (2)																										
2 - Destinazione - Destinatario registrato	Codice accisa (2)	Qualsiasi identificazione (*)																										
3 - Destinazione - Destinatario registrato temporaneamente	Riferimento dell'autorizzazione temporanea (3)	Qualsiasi identificazione (*)																										
4 - Destinazione - Consegna diretta	Codice accisa (3)	(Non si applica)																										
5 - Destinazione - Destinatario esentato	(Non si applica)	Qualsiasi identificazione (*)																										
6 - Destinazione - Esportazione	Codice IVA (facoltativo)	(il gruppo di dati <OPERATORE Luogo di consegna> non esiste)																										



A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Codice EORI	C	— «O» se <Codice del tipo di destinazione> è «Destinazione – Esportazione» — Non si applica negli altri casi	Formire il codice EORI della persona responsabile della presentazione della dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE	an..17
	<i>c</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>d</i>	Via	R			an..65
	<i>e</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>f</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>g</i>	Città	R			an..50
	<i>h</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2
4		UFFICIO DI DESTINAZIONE	R			
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		[cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009]	an8
5		ALLARME	R			
	<i>a</i>	Data dell'allarme	R			data
	<i>b</i>	Indicatore di e-AD rifiutato	R		Il formato booleano è digitale: «0» o «1» («0» = No o Falso; «1» = Sì o Vero)	n1
6		Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DI e-AD	C	— «R» se <indicatore di e-AD> è Vero — «O» negli altri casi		9x
	<i>a</i>	Codice del MOTIVO DELL'ALLARME O DEL RIFIUTO DELL'e-AD	R		(cfr. l'elenco codici 5 nell'allegato II)	n..2
	<i>b</i>	Informazioni complementari	C	— «R» se <Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto di e-AD> è «Altro» — «O» negli altri casi (cfr. Codice del motivo dell'allarme o del rifiuto di e-AD nel riquadro 6a)		an..350
	<i>c</i>	LNG delle informazioni complementari	C	— «R» se il campo o i campi di testo corrispondenti sono utilizzati — Non si applica negli altri casi	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati.	a2»



ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (UE) 2016/323 è così modificato:

1) l'elenco codici 2 è sostituito dal seguente:

«Elenco codici 2: Numero della relazione sull'evento/Riferimento della relazione sul controllo»

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempi
1	Identificatore dello Stato membro in cui la relazione è convalidata	alfabetico 2	ES
2	Codice unico assegnato a livello nazionale	Alfanumerico 13	2005YTE17UIC2
3	Cifra di controllo	Numerico 1	9

Il campo 1 è tratto dall'elenco degli <STATI MEMBRI> [cfr. elenco codici 3 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 684/2009].


Il campo 2 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascuna relazione. Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dalle amministrazioni degli Stati membri, ma ciascuna relazione deve essere contrassegnata da un numero unico. È possibile, ma non obbligatorio, che esso contenga l'anno in cui la relazione è stata inizialmente presentata (come suggerito nell'esempio).

Il campo 3 fornisce la cifra di controllo per tutto l'identificatore, che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l'identificatore.»;

2) l'elenco codici 4 è sostituito dal seguente:

«Elenco codici 4: Motivi del rifiuto»

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Non è stato possibile autorizzare l'indagine o la richiesta di informazioni a norma della legislazione o delle prassi amministrative dello Stato membro interpellato (ad esempio, informazioni riservate)
2	(riservato)
3	Divulgazione contraria alla politica pubblica dello Stato - La comunicazione di informazioni comporterebbe la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un procedimento commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sia contraria all'ordine pubblico
4	Un'autorità giudiziaria dello Stato membro interpellato ha rifiutato di autorizzare il trasferimento di informazioni sotto il suo controllo
5	La richiesta riguarda informazioni non più disponibili a causa delle norme nazionali di conservazione dei dati (minimo 5 anni)
6	L'autorità richiedente non ha esaurito le consuete fonti di informazione di cui avrebbe potuto avvalersi nelle circostanze
7	Il numero e il tipo delle richieste di informazioni presentate in un determinato periodo di tempo dall'autorità richiedente impongono all'autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo
8	Lo Stato membro richiedente non è in grado, per motivi giuridici, di fornire informazioni analoghe
9	Lo spedite non ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per ottenere la prova della conclusione del movimento di prodotti soggetti ad accisa tra Stati membri
10	Nessun controllo effettuato
11	Al di fuori dell'ambito di applicazione del regolamento n. 389/2012 (ad esempio, Napoli II);



3) l'elenco codici 6 è sostituito dal seguente:

«Elenco codici 6: Tipi di prove»

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Incidente
2	Prodotti distrutti
3	Prodotti rubati
6	Veicoli e prodotti rubati
7	Trasbordo dei prodotti»;

4) l'elenco codici 8 è sostituito dal seguente:

«Elenco codici 8: Motivo della richiesta»

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Nota di ricevimento/di esportazione non restituita allo speditore
2	Eccedenze o carenze constatate all'arrivo dei prodotti
4	La presentazione di un e-AD è stata respinta in quanto i dati relativi al destinatario registrati nel SEED non corrispondevano - si chiedono maggiori informazioni
6	I prodotti/quantitativi riportati nell'e-AD sono stati iscritti nella contabilità di magazzino del destinatario?
7	Verificare che i prodotti hanno effettivamente lasciato l'UE (data di esportazione certificata dalle autorità doganali)
8	Vincolo dei prodotti a un regime doganale sospensivo (deposito di esportazione, deposito di approvvigionamento, perfezionamento passivo...)
9	Richiesta di rimborso delle accise
10	Controlli a campione
11	Copia 3 non restituita allo speditore
12	Retro della copia 3 vistato per mostrare le eccedenze o le perdite
13	Certificato di ricevimento incompleto
14	Codice accisa del destinatario non indicato nel SEED
15	Indicazione eliminata/sovrascritta senza visto ufficiale
16	Richiesta di chiusura manuale
17	Stato esportazione sconosciuto
18	Richiesta di interruzione di un movimento
19	Svolgimento del colloquio con il rappresentante autorizzato
20	Documento di riserva
21	Due e-AD creati per la stessa spedizione



Codice	Descrizione
22	Chiarimento in merito al tipo o alla quantità dei prodotti
23	Ricevimento dei prodotti respinto/rifiutato
24	Indagini accise in corso
25	Sospetti di irregolarità»;

5) l'elenco codici 9 è sostituito dal seguente:

«Elenco codici 9: Azione richiesta

Codice	Descrizione
0	Altro
2	Controllo amministrativo
3	Controllo fisico
4	Conferma dell'iscrizione nelle scritture dell'operatore
5	Conferma del quantitativo ricevuto
6	Conferma dell'autorizzazione dell'operatore
7	Conferma delle indicazioni nel riquadro/nei riquadri n.
11	Conferma dell'identità del trasportatore e del numero del veicolo
12	Conferma del pagamento del dazio
14	Conferma del quantitativo spedito
15	Conferma del tipo di prodotti spediti
16	Conferma dell'autenticità del timbro ufficiale delle accise
17	Conferma dell'autenticità del timbro della società e della firma dell'operatore
18	Conferma dell'autorizzazione dell'operatore e dei dati SEED
19	Chiusura manuale
20	Audizione del rappresentante autorizzato (ad esempio, colloquio con il dirigente d'azienda)
21	Fornire il motivo della carenza
22	Conferma carenza/eccedenza/differenze
23	Prova del completamento del movimento di prodotti sottoposti ad accisa
24	Conferma della destinazione dei prodotti o dell'acquirente successivo
25	Cfr. la richiesta allegata
26	Necessaria misura di follow-up da parte dello spedite
27	Richiesta correzione nella dichiarazione di esportazione
28	Conferma del contenuto della dichiarazione di esportazione
29	Indicare se il movimento è già stato svincolato dalla dogana
30	Fornire un MRN di esportazione»;



6) l'elenco codici 11 è sostituito dal seguente:


«Elenco codici 11: Motivi dell'impossibilità dell'azione di cooperazione amministrativa

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Informazioni non disponibili
2	Informazioni riservate
3	Mancanza di tempo
4	Indagine approfondita sull'operatore economico in corso; non è possibile rispondere a breve termine
5	Impossibile contattare l'operatore
6	Operatore mancante;

7) è aggiunto un nuovo elenco codici 15:

«Elenco codici 15: Tipo di documento

Codice	Descrizione
0	Altro
1	e-AD
2	SAAD
3	Fattura
4	Bolla di consegna
5	CMR
6	Polizza di carico
7	Lettera di vettura
8	Contratto
9	Domanda dell'operatore
10	Registrazione ufficiale
11	Richiesta
12	Risposta
13	Documenti di riserva, stampa di riserva
14	Foto
15	Dichiarazione di esportazione
16	Avviso anticipato di esportazione
17	Risultati di uscita
18	DAU (documento amministrativo unico)»



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/506 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2018

recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite
[«Pražská šunka» (STG)]


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1 e l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b),


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione delle denominazioni «Празка шунка» (BG), «Jamón de Praga» (ES), «Pražská šunka» (CS), «Prag Skinke» (DA), «Prager Schinken» (DE), «Praha sink» (ET), «Χοιρομέρι Πράγας» (EL), «Prague Ham» (EN), «Jambon de Prague» (FR), «Praška šunka» (HR), «Prāgas šķiņķis» (LV), «Prahos kumpis» (LT), «Prágai minőségi sonka» (HU), «Perzút tà Praga» (MT), «Praagse Ham» (NL), «Szynka Praska» (PL), «Fiambre de Praga» (PT), «Jambon de Praga» (RO), «Pražská šunka» (SK), «Praška šunka» (SL), «Prahalainen kinkku» (FI) e «Pragskinka» (SV) quali specialità tradizionali garantite, presentata dalla Repubblica ceca, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾. La denominazione «Pražská šunka» designa un prosciutto che viene prodotto in tre varianti: «Pražská šunka» con osso, «Pražská šunka» disossato e «Pražská šunka» in scatola.
- (2) Una domanda di registrazione della denominazione «Pražská šunka» e di altre varianti linguistiche era già stata pubblicata nel 2012 ⁽³⁾. Austria, Italia, Germania e Slovacchia si erano opposte. La Repubblica ceca aveva raggiunto un accordo con tutte le parti opponenti tranne la Slovacchia. La Commissione ha quindi pubblicato nuovamente il disciplinare, che era stato considerevolmente modificato per tenere conto in parte delle dichiarazioni e osservazioni formulate dalla Slovacchia.
- (3) Alla Commissione sono pervenute notifiche di opposizione dalla Slovacchia (il 18 luglio 2016), dalla Serbia (il 16 agosto 2016) e dall'Austria (il 17 agosto 2016).
- (4) Alla Commissione sono pervenute dichiarazioni di opposizione motivate dalla Slovacchia (il 14 settembre 2016), dalla Serbia (il 12 ottobre 2016) e dall'Austria (il 19 ottobre 2016).
- (5) All'opposizione dell'Austria non è stato dato seguito. Infatti, a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione verifica la ricevibilità delle dichiarazioni di opposizione motivate soltanto se vengono ricevute entro due mesi dal ricevimento della relativa notifica di opposizione, circostanza che non si è verificata nel caso della dichiarazione di opposizione motivata dell'Austria.
- (6) Dopo avere esaminato le dichiarazioni di opposizione motivate della Serbia e della Slovacchia e averle trovate ricevibili, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012 la Commissione ha invitato la Repubblica ceca e la Slovacchia (con lettera dell'8 novembre 2016) e la Repubblica ceca e la Serbia (con lettera del 2 dicembre 2016) ad avviare idonee consultazioni al fine di giungere a un accordo.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ GU C 180 del 19.5.2016, pag. 5.⁽³⁾ GU C 283 del 19.9.2012, pag. 11.


- (7) Un accordo è stato raggiunto tra la Repubblica ceca e la Serbia. Le due parti hanno concordato che la denominazione deve essere protetta anche nella lingua serba, in caratteri sia cirillici che latini, ovvero «Praška šunka»/«Прашка шунка» (RS), e che alla Serbia deve essere concesso un periodo transitorio di tre anni durante il quale potrà utilizzare la denominazione protetta sui prodotti che non rispettano il disciplinare del «Praška šunka».
- (8) La Commissione ritiene che il contenuto di tale accordo non sia contrario né al regolamento (UE) n. 1151/2012 né alla legislazione dell'UE. L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in virtù del quale la Commissione può concedere un periodo transitorio di tre o più anni per l'utilizzazione di denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette che violano l'articolo 13, paragrafo 1, dello stesso regolamento, può essere applicato per analogia anche alle specialità tradizionali garantite⁽¹⁾. Tuttavia, poiché detto regolamento si applica soltanto nel territorio dell'UE, detto periodo transitorio può riguardare unicamente i prodotti importati dalla Serbia nell'UE che, pur non essendo conformi al disciplinare, saranno commercializzati nell'UE con la denominazione protetta. Tali prodotti non devono tuttavia essere commercializzati accompagnati né dall'indicazione «specialità tradizionale garantita», né dall'abbreviazione «STG», né dal relativo simbolo dell'Unione. In seguito all'aggiunta della versione serba tra le denominazioni registrate, è opportuno pubblicare, per informazione, la versione consolidata del disciplinare.
- (9) Nessun accordo è stato invece raggiunto tra la Repubblica ceca e la Slovacchia entro i termini previsti. Pertanto è opportuno che la Commissione adotti una decisione in merito alla registrazione che tenga conto dei risultati delle idonee consultazioni, conformemente alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (10) Le argomentazioni principali della Slovacchia, espone nelle sue dichiarazioni di opposizione motivate e nelle consultazioni svolte con la Repubblica ceca, possono essere riassunte come segue.
- (11) Come primo motivo di opposizione, la Slovacchia sostiene che la registrazione della denominazione sarebbe incompatibile con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012. Essa afferma che il metodo di produzione descritto nel disciplinare del «Pražská šunka» disossato non è «tradizionale» in quanto viene applicato soltanto dal 1993 (dopo la divisione della Cecoslovacchia in Repubblica ceca e Slovacchia) e non sono ancora trascorsi trenta anni. Prima del 1993 il «Pražská šunka» era prodotto secondo le norme statali cecoslovacche (Czechoslovak State Standards - ČSN), che stabilivano le regole comuni applicabili alla produzione, alla fornitura, all'imballaggio, al trasporto, al magazzinaggio e al controllo dei prodotti a base di carne su tutto il territorio del paese e non autorizzavano il metodo di produzione che figura nel disciplinare del «Pražská šunka» disossato STG. A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012, una denominazione può essere registrata come specialità tradizionale garantita se il metodo di produzione corrisponde a una pratica tradizionale oppure se le materie prime o gli ingredienti sono quelli utilizzati tradizionalmente; ai sensi della definizione che figura all'articolo 3, paragrafo 3, dello stesso regolamento, per «tradizionale» si intende l'uso comprovato per un periodo di almeno trenta anni. Alla luce di quanto precede, il metodo di produzione del «Pražská šunka» disossato STG non può essere considerato come una pratica tradizionale ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
- (12) La Slovacchia afferma inoltre che la condizione relativa alla «specificità» quale definita all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è soddisfatta.
- (13) Come secondo motivo di opposizione, la Slovacchia sostiene che il nome «Pražská šunka» debba essere considerato come una denominazione generica, essendo diventato il nome comune del prodotto in questione nell'UE. Ciò sarebbe dimostrato dal numero di opposizioni alla registrazione della denominazione: il fatto che lo stesso termine venga utilizzato per commercializzare lo stesso prodotto o un prodotto simile in diversi paesi dimostra che si tratta di un termine generico.
- (14) Come terzo motivo di opposizione la Slovacchia adduce il fatto che la denominazione proposta per la registrazione è la denominazione legittima, rinomata ed economicamente significativa di prodotti agricoli o alimentari simili in Slovacchia. I consumatori slovacchi conoscono e acquistano un prodotto cotto contenuto in un involucri di plastica noto come «Pražská šunka». Non conoscono invece la versione disossata del «Pražská šunka» descritta nella proposta di registrazione. Stando alle informazioni fornite dai vari produttori nella Repubblica slovacca, attualmente vengono prodotte almeno 1 208 tonnellate di «Pražská šunka» all'anno. Per questi produttori, adeguare il prodotto o rinominarlo comporterebbe una considerevole perdita di reddito, in primo luogo a causa del forte aumento di prezzo che ne deriverebbe – tra il 45 % e il 92 % a seconda del tipo e della categoria di qualità. Il disciplinare del «Pražská šunka» STG stabilisce infatti, per le tre versioni, che le carni

(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/304 della Commissione, del 2 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Heumilch/Haymilk/Latte fieno/Lait de foin/Leche de heno (STG)] (GU L 58 del 4.3.2016, pag. 28).




devono avere un tenore minimo di proteine del muscolo del 16 % in peso, mentre in Slovacchia tale percentuale può essere inferiore. In base alla legislazione slovacca, il «Pražská šunka» può essere commercializzato in tre distinte categorie di prosciutti, che corrispondono a un tenore minimo di proteine del muscolo (percentuale in peso) diverso: prosciutto «speciale» (16 %), prosciutto «selezionato» (13 %) e prosciutto «standard» (10 %). Di conseguenza, il prosciutto «selezionato» e quello «standard» non potrebbero più essere commercializzati in Slovacchia con la denominazione registrata. Oltre all'aumento di prezzo menzionato, occorre includere, nel calcolo del mancato reddito, anche i costi per l'acquisto degli stampi necessari per la fabbricazione del «Pražská šunka» disossato, poiché in Slovacchia questa tecnologia non viene utilizzata per la fabbricazione del «Pražská šunka» (vengono utilizzati involucri di plastica). Tale spesa ammonterebbe a 70 EUR per unità per un prosciutto di circa 5 kg, il che equivale a una spesa di 14 000 EUR per produrre 1 tonnellata di prodotto finito. Analogamente, la messa in stampo del «Pražská šunka» con l'ausilio di una pellicola rispetto all'utilizzazione di un involucro di plastica farebbe aumentare i costi per l'acquisto della pellicola e per la manodopera, per un totale di almeno 50 EUR/t per il prodotto finito.

- (15) Inoltre, tre produttori slovacchi sono proprietari di marchi di «Pražská šunka» la cui utilizzazione sarebbe messa a rischio.
- (16) Oltre ai motivi sopra esposti, la Slovacchia ha proposto che qualora la Commissione decidesse di registrare la denominazione nonostante le argomentazioni addotte, si potrebbe far valere l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, stabilendo che il nome «Pražská šunka» debba essere accompagnato dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Repubblica ceca». In alternativa, lo stesso nome potrebbe essere sostituito da «Pražská šunka tradizionale».
- (17) La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte nelle dichiarazioni di opposizione motivate della Slovacchia alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012 e tenendo conto dell'esito delle consultazioni svolte tra il richiedente e gli oppositori, e ha concluso che è opportuno registrare la denominazione «Pražská šunka».
- (18) Riguardo al primo motivo di opposizione, la Repubblica ceca ha chiarito che, anche prima del 1993, il «Pražská šunka» non era disciplinato dalle norme statali cecoslovacche (ČSN). In quella parte della Cecoslovacchia che corrisponde alla Repubblica ceca attuale, il «Pražská šunka» veniva prodotto conformemente alla «norma tecnico-economica» emanata dalla sezione ceca del «Masný průmysl» (settore delle carni). Alla fine degli anni settanta il «Pražská šunka» disossato semi-conservato (pastorizzato) veniva prodotto in diversi stabilimenti della Cecoslovacchia, nel territorio dell'attuale Repubblica ceca, essenzialmente seguendo le prescrizioni che figurano nel disciplinare del «Pražská šunka» disossato STG: pastorizzazione, uso di stampi per conferire la forma ovale, affumicatura e rivestimento decorativo costituito da lardo o lardo con cotenna.
- (19) Inoltre, il medesimo prodotto, il «Pražská šunka» disossato semi-conservato, viene prodotto da decenni in altri paesi come l'Austria e la Germania. Alla luce di quanto sopra, si può concludere che il «Pražská šunka» disossato e il relativo metodo di fabbricazione corrispondono a una pratica tradizionale in uso da oltre trenta anni.
- (20) Nessuna disposizione prevede che un prodotto debba presentare una specificità affinché la sua denominazione sia registrata quale STG. L'articolo 19, paragrafo 1, lettera b) fa riferimento alla «specificità» come uno degli elementi della descrizione e la specificità del prodotto è descritta in maniera sufficiente per le tre versioni contemplate dal disciplinare.
- (21) Per quanto riguarda il secondo motivo di opposizione, non vi sono elementi per concludere che il termine è diventato generico. La Slovacchia non ha fornito alcuna motivazione che permetta di giungere ad una simile conclusione. Il fatto che il prodotto venga fabbricato in diversi paesi europei non può considerarsi di per sé un motivo per concludere che il nome è generico. Tale carattere generico non costituisce comunque un motivo di opposizione per le STG, le quali possono essere legalmente prodotte ovunque, fermo restando il rispetto del disciplinare.
- (22) Come terzo motivo di opposizione la Slovacchia afferma che il nome viene utilizzato legittimamente, notoriamente e in modo economicamente significativo per prodotti agricoli o alimentari analoghi in Slovacchia. La Commissione riconosce tali circostanze, ma ritiene che, in primo luogo, il motivo per cui il prodotto fabbricato in Slovacchia non può essere incluso nel disciplinare del «Pražská šunka» STG risieda nel fatto che la Slovacchia ha cambiato la ricetta e la presentazione del prodotto dopo l'indipendenza delle due repubbliche, ossia dopo il 1° gennaio 1993. Le autorità slovacche hanno comunicato che il decreto che ha istituito le tre categorie di prosciutto 1) «speciale», 2) «selezionato» e 3) «standard» (in base al tenore minimo di proteine del muscolo, ovvero 16 %, 13 % e 10 % in peso, rispettivamente) è stato adottato il 18 agosto 2005 dal ministero dell'agricoltura e dal ministero della sanità slovacchi. Prima di tale data il tenore minimo di proteine del muscolo era del 18 % in peso. La totalità del «Pražská šunka» prodotto in Slovacchia con tenore minimo di proteine del muscolo del 18 % (in peso) avrebbe potuto beneficiare della denominazione «Pražská šunka» STG. Le autorità slovacche hanno inoltre comunicato che la presentazione del prodotto è stata modificata, con l'abbandono della messa in



forma e del trattamento termico, interamente sostituiti dall'insaccatura del prodotto in involucri di plastica. Sebbene la Slovacchia affermi che la produzione del «Pražská šunka» è cambiata anche nella Repubblica ceca dopo l'indipendenza, è palesemente in Slovacchia che il metodo è stato modificato in maniera profonda e sostanziale. In secondo luogo, rispetto al disciplinare iniziale pubblicato nel 2010, la Repubblica ceca ha notevolmente allentato i criteri del disciplinare per includere il maggior numero possibile di metodi di produzione e, di conseguenza, registrare una STG ampiamente diffusa e condivisa. In effetti, tutte le parti ammissibili nelle due procedure di opposizione hanno raggiunto un accordo, tranne la Slovacchia. In terzo luogo, il calcolo dei costi per adeguare la produzione alle specifiche del «Pražská šunka» STG non sembra tenere conto del fatto che gli stampi metallici possono essere riutilizzati per molto tempo. In quarto luogo, l'utilizzazione degli stampi non è obbligatorio, dal momento che sono disponibili soluzioni alternative. L'uso di pellicole di plastica è autorizzato. Peraltro, la cifra di 50 EUR/t di prodotto finito per l'acquisto della pellicola e per la manodopera non sembrano costituire un costo sproporzionato da sostenere.

- (23) Inoltre, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1151/2012 e per analogia con le disposizioni applicabili alle denominazioni di origine protetta e alle indicazioni geografiche protette, i marchi che sono stati depositati, registrati o acquisiti con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione, in buona fede, sul territorio dell'Unione prima della data di presentazione alla Commissione della domanda di protezione, possono continuare ad essere utilizzati e rinnovati per il prodotto di cui trattasi nonostante la registrazione della denominazione. I marchi che sono stati depositati, registrati o acquisiti con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla legislazione dell'Unione o dalla legislazione slovacca, in buona fede, prima della data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione «Pražská šunka» quale STG, non sono interessati da tale registrazione.
- (24) Alla luce di quanto precede, le argomentazioni addotte dalla Slovacchia circa l'uso legittimo, notorio ed economicamente significativo della denominazione, compreso nei marchi, sul territorio della Slovacchia non costituiscono motivo sufficiente per rigettare la domanda di registrazione della Repubblica ceca. Per quanto riguarda le altre proposte avanzate dalla Slovacchia, alla luce dei motivi sopra esposti, la Commissione ritiene che non sia opportuno stabilire che la denominazione registrata «Pražská šunka» STG debba essere accompagnata dall'affermazione «fatto secondo la tradizione della Repubblica ceca» per consentire al «Pražská šunka» slovacco di essere commercializzato come prodotto ottenuto secondo la tradizione slovacca, senza rispettare il disciplinare del «Pražská šunka» STG. La Slovacchia non ha infatti fornito prove che attestino l'esistenza di una «tradizione slovacca» alternativa per la produzione del prodotto denominato «Pražská šunka». Inoltre, dopo la conclusione delle due procedure di opposizione, il disciplinare cui farà riferimento la denominazione registrata non menzionerà più una «tradizione ceca» specifica, bensì una tradizione comune a diversi Stati membri dell'UE e paesi terzi.
- (25) La proposta di cambiare la denominazione in «Pražská šunka tradizionale» richiederebbe di riavviare la procedura dall'inizio, il che sarebbe sproporzionato in considerazione delle legittime aspettative in causa.
- (26) In ogni caso, la protezione delle specialità tradizionali garantite deve essere modulata tenendo conto dell'interesse dei produttori e degli operatori che hanno finora utilizzato legalmente tali denominazioni. In base all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012, applicabile per analogia anche alle specialità tradizionali garantite, al fine di consentire un adeguamento graduale al disciplinare di produzione è opportuno concedere un periodo transitorio di cinque anni per consentire loro di continuare a utilizzare la denominazione «Pražská šunka» senza rispettare il disciplinare, combinato con l'autorizzazione a continuare, dopo la scadenza del periodo di cinque anni, l'immissione sul mercato di prodotti non conformi al disciplinare fino all'esaurimento delle scorte. Tuttavia, tali prodotti non devono essere commercializzati accompagnati né dall'indicazione «specialità tradizionale garantita», né dall'abbreviazione «STG», né dal relativo simbolo dell'Unione.
- (27) Alla luce di quanto esposto, le denominazioni «Празка шунка» (BG), «Jamón de Praga» (ES), «Pražská šunka» (CS/SK), «Prag Skinke» (DA), «Prager Schinken» (DE), «Praha sink» (ET), «Χοιρομέρι Πράγας» (EL), «Prague Ham» (EN), «Jambon de Prague» (FR), «Praška šunka» (HR/SL/RS), «Prāgas šķinķis» (LV), «Prahos kumpis» (LT), «Prágai minőségi sonka» (HU), «Perzüt tà Praga» (MT), «Praagse Ham» (NL), «Szynka Praska» (PL), «Fiambre de Praga» (PT), «Jambon de Praga» (RO), «Prahalainen kinkku» (FI), «Pragskinka» (SV) e «Празка шунка» (RS) dovrebbero essere iscritte nel registro delle specialità tradizionali garantite.
- (28) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le denominazioni «Пражка шунка» (BG), «Jamón de Praga» (ES), «Pražská šunka» (CS/SK), «Prag Skinke» (DA), «Prager Schinken» (DE), «Praha sink» (ET), «Χοιρομέρι Πράγας» (EL), «Prague Ham» (EN), «Jambon de Prague» (FR), «Praška šunka» (HR/SL/RS), «Pražas šķiņķis» (LV), «Prahos kumpis» (LT), «Prágai minőségi sonka» (HU), «Perzüt à Praga» (MT), «Praagse Ham» (NL), «Szynka Praska» (PL), «Fiambre de Praga» (PT), «Jambon de Praga» (RO), «Prahalainen kinkku» (FI), «Pragskinka» (SV) e «Прашка шунка» (RS) sono registrate come STG.

Le denominazioni di cui al primo comma identificano un prodotto della classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 2

Il disciplinare consolidato figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Le denominazioni registrate possono essere utilizzate per designare prodotti commercializzati nel territorio dell'UE e non conformi al disciplinare del «Pražská šunka» STG per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Se utilizzate in relazione a prodotti che non rispettano il disciplinare, tali denominazioni non possono essere accompagnate né dall'indicazione «specialità tradizionale garantita», né dall'abbreviazione «STG», né dal relativo simbolo dell'Unione.

Dopo la scadenza del periodo di cinque anni, i prodotti recanti la denominazione registrata, prodotti prima della fine di tale periodo e non conformi al disciplinare di cui all'articolo 2, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte esistenti nel territorio dell'UE alla data di scadenza del periodo di cinque anni.

Articolo 4


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



ALLEGATO

DISCIPLINARE DI UNA SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA

«PRAŽSKÁ ŠUNKA»

N. UE: CZ-TSG-0007-0061-21.10.2010

REPUBBLICA CECA

1. DENOMINAZIONI DA REGISTRARE

«Празка шунка» (BG), «Jamón de Pragà» (ES), «Pražská šunkà» (CS/SK), «Prag Skinke» (DA), «Prager Schinken» (DE), «Praha sink» (ET), «Χοιρομέρι Πράγας» (EL), «Prague Ham» (EN), «Jambon de Prague» (FR), «Praška šunkà» (HR/SL/RS), «Prāgas šķiņķis» (LV), «Prahos kumpis» (LT), «Prágai minőségi sonkà» (HU), «Peržut tà Pragà» (MT), «Praagse Ham» (NL), «Szynka Praskà» (PL), «Fiambre de Pragà» (PT), «Jambon de Pragà» (RO), «Prahalainen kinkkù» (FI), «Pragskinkà» (SV) «Прашка шунка» (RS)

2. TIPO DI PRODOTTO

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

3.1. Specificare se il prodotto

è ottenuto con un metodo di produzione, trasformazione o composizione corrispondente a una pratica tradizionale per tale prodotto o alimento;

è ottenuto da materie prime o ingredienti utilizzati tradizionalmente.

Il «Pražská šunka» è un prodotto tradizionale a base di carne destinato al consumo diretto e prodotto da tempo nelle forme seguenti:

— «Pražská šunka» con osso;

— «Pražská šunka» disossato;

— «Pražská šunka» in scatola.

3.2. Il nome

è stato utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico;

designa il carattere tradizionale o la specificità del prodotto.


La denominazione tradizionale «Pražská šunka» non indica la specificità del prodotto o il legame tra il prodotto e la sua provenienza o la sua origine agricola, ma è specifica di per sé, in quanto internazionalmente associata ad un rinomato prodotto a base di carne avente forma e sapore caratteristici.

4. DESCRIZIONE

4.1. Descrivere il prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1, comprese le sue principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche che dimostrano la specificità del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

4.1.1. «Pražská šunka» con osso

Il «Pražská šunka» con osso è diverso da altri prosciutti non disossati, in particolare per il modo in cui la materia prima di base è selezionata e trasformata. Un'altra caratteristica del «Pražská šunka» con osso è il rapporto coscia di maiale/salamoia durante la produzione, che permette di ottenere un elevato tenore di proteine pure nel prodotto finito corrispondente alla migliore qualità di prosciutto. Inoltre, il processo di produzione prevede che il prodotto sia prima cotto e poi affumicato, il che distingue il «Pražská šunka» dalla maggior parte dei prosciutti tradizionali essiccati e non disossati.



Proprietà fisiche:

- prodotto avente un peso complessivo non superiore a 10 kg;
- è stata mantenuta la forma originale della coscia di maiale, tagliata secondo lo stile «di Praga» (rimozione del fianco e del sacro, inclusi la coda e l'osso iliaco, compresa l'articolazione ed escluso il garretto; la parte grassa viene arrotondata dall'estremità del lombò).

Proprietà chimiche (parametri stabiliti sui campioni analizzati, previa rimozione delle ossa):

- tenore di proteine del muscolo (escluse le proteine del tessuto connettivo e le proteine vegetali): min. 16 % in peso. Il rivestimento superficiale, composto di lardo e cotenna, non è omogeneizzato nel campione da analizzare;
- tenore di sale: massimo 3 % in peso.
- tenore di materie grasse: massimo 15 % in peso. Il rivestimento superficiale del prodotto è omogeneizzato nel campione da analizzare.

Proprietà organolettiche:

- aspetto esterno e colore: la parte ricoperta di cotenna è giallo-dorata. Le altre parti della superficie non sono coperte di cotenna e hanno una copertura di grasso più chiara, di colore dal giallo al dorato; la carne del muscolo del prosciutto va dal giallo dorato al bruno scuro.
- aspetto e colore della sezione trasversale: la carne del muscolo è rosa al taglio;
- gusto e odore: caratteristici di prosciutto cotto e affumicato, adeguatamente salato;
- consistenza: soda e compatta. Quando è tagliato finemente, il prodotto è tenero al palato.

4.1.2. «Pražská šunka» disossato

Il «Pražská šunka» disossato differisce dagli altri prodotti a base di carne di questa categoria, in particolare per il suo metodo di produzione, trattandosi di un prosciutto della migliore qualità ottenuto da tagli di cosce di maiale e affumicato dopo la cottura. Un'altra caratteristica peculiare è la presenza di un rivestimento superficiale decorativo, costituito da un sottile strato di lardo o di lardo con cotenna. La forma tipica ovale o cilindrica del prodotto finito costituisce un ulteriore elemento di distinzione.

Proprietà fisiche:

- prodotto di forma tipicamente ovale o cilindrica;
- il prosciutto è della migliore qualità, ottenuto da: tagli di coscia di maiale interi disossati rivestiti di lardo con o senza cotenna; dalla noce della coscia e da fette salate di lardo di suino con o senza cotenna; o da noce di maiale rivestita di lardo con o senza cotenna.

Proprietà chimiche:


- tenore di proteine, sale e materie grasse: cfr. le proprietà chimiche del «Pražská šunka» con osso.

Proprietà organolettiche:

- aspetto esterno e colore: la parte ricoperta di lardo e cotenna è giallo-dorata. Se la superficie è ricoperta solo da lardo, senza cotenna, presenta toni più chiari, dal giallo chiaro al dorato;
- aspetto e colore della sezione trasversale, gusto e odore, consistenza: cfr. le proprietà organolettiche del «Pražská šunka» con osso.

4.1.3. «Pražská šunka» in scatola

Il «Pražská šunka» in scatola differisce dagli altri prodotti a base di carne di questa categoria soprattutto per la materia prima utilizzata, trattandosi di un prosciutto della migliore qualità ottenuto da tagli di cosce di maiale, interi o grossolanamente macinati. Un'altra caratteristica del prodotto è costituita dalla presenza di un sottile strato di gelatina fra il prosciutto e l'imballaggio. Tuttavia, ciò che distingue il «Pražská šunka» in scatola da altre conserve di carne è la forma tipica piatta e ovale dell'imballaggio.



Proprietà fisiche:

- il prodotto è generalmente di forma ovale, piana, le dimensioni sono quelle dell'imballaggio, tali da assicurare che il prodotto finito abbia un peso complessivo di circa 0,454 kg;
- al momento dell'imballaggio, il peso delle materie prime è costituito almeno dell'87 % di carne.

Proprietà chimiche:

- tenore di proteine del muscolo (escluse le proteine del tessuto connettivo e le proteine vegetali): min. 16 % in peso. Nel campione da analizzare il rivestimento di gelatina del prodotto non è omogeneizzato;
- tenore di sale: massimo 3 % in peso.
- tenore di materie grasse: massimo 4 % in peso. Nel campione da analizzare il rivestimento di gelatina del prodotto è omogeneizzato;
- contenuto di gelatina: massimo 36 % in peso.

Proprietà organolettiche:

- Il prodotto è contenuto in un imballaggio ermeticamente chiuso che ne garantisce la sterilità commerciale. Uno strato liscio di gelatina giallo-dorata è presente tra il materiale di imballaggio e il prodotto;
- aspetto e colore della sezione trasversale: il prosciutto è di colore rosa chiaro. Sono autorizzati piccoli fori isolati, riempiti di gelatina;
- gusto e odore: caratteristici del prosciutto cotto, adeguatamente salato;
- consistenza: soda e compatta.

4.2. Descrivere il metodo di produzione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 che i produttori devono rispettare, compresi, se del caso, la natura e le caratteristiche delle materie prime o degli ingredienti utilizzati e il metodo di elaborazione del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

4.2.1. «Pražská šunka» con osso

Cosce di maiale, tagliate secondo lo stile «di Praga» (rimozione del fianco e del sacro, inclusi la coda e l'osso iliaco, compresa l'articolazione ed escluso il garretto; la parte grassa viene arrotondata dall'estremità del lombo) e salamoia, in una preparazione con gli ingredienti di seguito elencati:

cosce di maiale	100,0 kg
salamoia (maximum 20,0 kg):	
— acqua	massimo 17,0 kg
— miscela di sale e salnitro o nitrati	massimo 2,6 kg
— zuccheri	tra 0 e 1,2 kg;
— stabilizzanti	0-0,5 kg
— estratti di spezie o olio	tra 0 e 0,3 kg;
— antiossidanti	0-0,1 kg

I prosciutti sono irrorati con salamoia avente la composizione suindicata. Successivamente sono lasciati a riposo o possono essere strofinati con la salamoia stessa. Segue la cottura, che ha per effetto di pastorizzare il prodotto. Dopo la cottura, i prosciutti sono asciugati e sottoposti a un'affumicatura in superficie nell'affumicatoio, per ottenere il gusto, l'odore e le colorazioni tipiche; sono in seguito raffreddati e immagazzinati.

Se i prosciutti non sono salati per aspersione con salamoia seguita da immersione o da sfregamento, un procedimento alternativo consiste nel salare e preparare i prosciutti raffreddati strofinandone accuratamente la superficie con una miscela di sale e nitrati addizionata di una piccola quantità di zucchero: i prosciutti sono immersi in un recipiente con miscela leggermente salata, cotenna rivolta verso il basso, poi in una salamoia a base di sale nitritato, portata a bollitura e raffreddata, con l'aggiunta di una piccola quantità di zucchero. Le cosce di maiale così disposte sono caricate con pesi per mantenerle completamente immerse nella salamoia, e a tempo debito, in funzione dei risultati del controllo sensoriale continuo di qualità, sono successivamente girate in modo che la parte inferiore si trovi in alto e la parte superiore in basso. Al termine della salatura si mettono a bagno diverse ore in acqua tiepida, poi si lasciano scolare. I prosciutti sono collocati in un affumicatoio prima per l'asciugatura e poi l'affumicatura che conferisce loro il gusto, l'odore e i colori caratteristici. Infine la cottura pastorizza il prodotto, che viene in seguito raffreddato e immagazzinato.



A prescindere dalla scelta tra i due procedimenti ammessi, si può anche applicare un trattamento finale al prodotto, che consiste nel rosolarlo in superficie e a trattarne la cotenna con diverse tecniche decorative.

4.2.2. «Pražská šunka» disossato

Per produrre il «Pražská šunka» disossato si usano le cosce di maiale intere disossate o la noce di maiale separata e preparata secondo il punto 4.1.2 e la salamoia che, per composizione e tenore massimo autorizzato rispetto alla materia prima di carne, è identica alla salamoia usata nella preparazione «Pražská šunka» con osso.

Le cosce di maiale intere disossate o la noce di maiale sono irrorate e/o strofinate con la salamoia nella composizione suindicata. La salamoia è applicata separatamente sulle fette di lardo salate se queste sono usate come rivestimento decorativo. Dopo la salatura e lo strofinamento della materia prima si procede al condizionamento in stampi di forma ovoidale o ovale, badando a che il lardo di superficie, con o senza cotenna, mantenga il rivestimento decorativo del prodotto. Se si usano fette di lardo con o senza cotenna come rivestimento decorativo, gli stampi devono prima essere rivestiti di queste fette impregnate di salamoia prima di procedere al riempimento con la noce di maiale preparata. Il prodotto è quindi cotto negli stampi, con conseguente pastorizzazione. Dopo la cottura, il prodotto è ritirato dallo stampo e affumicato per ottenere il gusto, l'odore e i colori caratteristici; in seguito è raffreddato e condizionato.

Si può anche applicare un trattamento finale al prodotto, che consiste nel rosolarlo in superficie e a trattare la cotenna con diverse tecniche decorative.

I prodotti preparati a partire da cosce di maiale intere disossate, rivestite di lardo con o senza cotenna o da noce di maiale rivestita di lardo con o senza cotenna possono essere versati nella forma prescritta prima della cottura per mezzo di una pellicola che viene tolta dal prodotto dopo la cottura; in questo caso gli stampi non sono necessari.

4.2.3. «Pražská šunka» in scatola

Per produrre il «Pražská šunka» in scatola sono usati tagli di noce, interi o grossolanamente macinati, di coscia di maiale (prosciutto), gelatina (in polvere) e salamoia preparati con gli ingredienti di seguito elencati.

noce di maiale affettata	100,0 kg
gelatina in polvere	4,0 kg
salamoia (maximum 14,3 kg):	
— acqua	massimo 11,0 kg
— miscela di sale e salnitro	massimo 2,8 kg
— zuccheri	tra 0 e 0,5 kg;


L'imballaggio ovale o cilindrico è realizzato con materiali idonei alla sterilizzazione e garantisce un peso del prodotto finito di circa 0,454 kg.

La noce di maiale, intera o grossolanamente macinata, è impregnata di salamoia. Una volta effettuata tale operazione si procede al confezionamento in imballaggi sotto vuoto, sul cui fondo è posta una quantità adeguata di gelatina in polvere. Una volta sigillato l'imballaggio sottovuoto, il prodotto è lasciato a riposo alla temperatura di 5 °C per 12 ore. Il prodotto è quindi sterilizzato, operazione durante la quale tutte le parti del prodotto devono raggiungere la temperatura minima di 121 °C per 10 minuti. Dopo la cottura, il prodotto è raffreddato e conservato all'asciutto a una temperatura compresa tra 0 e 25 °C con un'umidità relativa fino all'85 %. La durata di conservazione è di almeno tre anni.

4.3. Descrivere i principali elementi fondamentali che attestano il carattere tradizionale del prodotto (articolo 7, paragrafo 2, del regolamento)

4.3.1. «Pražská šunka» con osso

La denominazione «Pražská šunka» è stata usata dal 1860 per indicare uno dei più celebri prodotti alimentari originari della Repubblica ceca, in particolare di Praga. Le fonti storiche indicano che il prodotto conosciuto con la denominazione «Pražská šunka» è legato al nome di František Zvěřina, che è stato il primo produttore. Josef Jeřábek, un noto produttore di carne affumicata a Praga, riprese la produzione del «Pražská šunka» dopo František Zvěřina. Tra gli altri produttori si possono citare in particolare i praguesi Dlouhý, Cibulka, Malý ed altri. La produzione di «Pražská šunka» iniziò anche in altre città, seguendo l'esempio di Praga. A Brno era prodotto da Jevavý, a Hradec Králové da Hutla e a Pardubice da Sochor e, alla fine del secolo XIX, numerosi erano gli altri



produttori di carne affumicata che lo producevano. Si può dire che il «Pražská šunka» prodotto da Zvěřina sia stato il predecessore di tutti gli altri. La produzione del «Pražská šunka» su grande scala ebbe inizio con Antonín Chmel, che fondò la sua impresa a U Zvonářky a Praga nel 1879. Il suo principale prodotto era il «Pražská šunka» ma egli produceva anche una vasta gamma di prodotti di carne affumicata che rapidamente ebbero notevole successo a Praga e in altre città, per lo più in città termali, e anche in numerosi paesi europei. Tuttavia, il prodotto di maggior successo commerciale era il «Pražská šunka» che rapidamente entrò nei mercati anche d'oltremare. Dopo la seconda guerra mondiale, l'impresa è stata nazionalizzata e sono stati gradualmente rilevati altri impianti di produzione a Praga. Durante questo periodo hanno iniziato a essere prodotte altre varianti del «Pražská šunka» sotto forma di prosciutto semiconservato o confezionato (in scatola), ottenuto da carne di muscolo di maiale. Nel 1977 lo stabilimento di U Zvonářky con tutti i dipendenti e le risorse fu rilevato da un nuovo complesso industriale di carne, Masokombinát Praha jih – Písnice. Con la comparsa di nuove tecnologie di salatura, nella produzione del «Pražská šunka» è stata introdotta l'irrorazione con la salamoia con o senza successivo sfregamento. Durante il periodo successivo alla privatizzazione del 1989 lo stabilimento di Písnice venne chiuso, ma la produzione del «Pražská šunka» con osso continuò in altri impianti di produzione della Repubblica ceca.


La base della produzione del «Pražská šunka» consiste sin dall'origine nella selezione delle materie prime e nel metodo di preparazione. Le materie prime utilizzate all'epoca erano cosce di suino leggero, perciò la ricetta attualmente in uso precisa un peso massimo di 10 kg. Un'altra caratteristica distintiva del processo di produzione, che si è tramandata di generazione in generazione, è il particolare taglio della coscia, denominato «taglio di Praga». Le cosce di maiale erano trattate strofinando accuratamente la superficie della carne, in particolare la cotenna, con una miscela di salatura contenente una piccola quantità di zucchero. Il fondo del recipiente era leggermente salato e le cosce erano messe con la cotenna rivolta verso il basso. In un secondo tempo venivano cosparse di salamoia bollita e raffreddata, con l'aggiunta di una piccola quantità di zucchero, e venivano caricate con pesi. I prosciutti erano successivamente girati in modo che la parte inferiore si trovasse in alto e la parte superiore in basso. Dopodiché venivano nuovamente caricati con pesi. Dopo il controllo della qualità organolettica, i prosciutti erano immersi per ore in acqua tiepida prima di essere messi ad asciugare. La fase finale del processo di produzione prevedeva la rimozione dell'osso iliaco, la raschiatura della superficie della cotenna e la legatura del garretto in modo che la sua forma non fosse alterata dalla cottura. I prosciutti venivano sempre appesi in un affumicatoio riscaldato. L'affumicatura era suddivisa in due fasi: dapprima l'asciugatura su fuoco vivo e in seguito l'aromatizzazione e la colorazione mediante segatura di legno duro inumidita. Di solito i prosciutti venivano affumicati lentamente per 8-12 ore, quindi sbollentati e poi cotti, per essere infine raffreddati immergendoli in acqua fredda.

4.3.2. «Pražská šunka» disossato

Nel periodo precedente la seconda guerra mondiale si sono sviluppate alternative all'originale «Pražská šunka», segnatamente il «Pražská šunka» disossato pastorizzato o sterilizzato, ottenuto dal muscolo della coscia di maiale. Lo producevano Antonín Chmel nello stabilimento di U Zvonářky a Praga e Josef Beránek a Beránkové podniky. La tecnologia di produzione di questi tipi di «Pražská šunka» consisteva nel disossare i prosciutti freschi refrigerati, trasformandoli e selezionandoli secondo il colore e frantumando in modo meccanico e intermittente la materia prima; si aggiungeva cloruro di sodio e la quantità necessaria di nitrito di sodio e zucchero, il tutto disciolto in una quantità determinata di salamoia. Seguivano la pastorizzazione e la refrigerazione. Dopo la seconda guerra mondiale, la produzione si è andata concentrando essenzialmente negli stabilimenti di produzione di Brno, Kostelec, Studená, Vamberk e Planá nad Lužnicí. Alla fine degli anni '70, in questi stabilimenti è emerso lo sviluppo del «Pražská šunka» disossato in forme, e le lattine sono state in larga misura sostituite dall'imballaggio in plastica, il che ha permesso di affumicare il prodotto dopo la pastorizzazione e di aggiungere un sottile strato decorativo di lardo o di lardo con cotenna. Il prodotto si è riavvicinato alle proprietà del «Pražská šunka» con osso originale. Durante il periodo successivo al 1989 la produzione del «Pražská šunka» con osso è proseguita in altri impianti di produzione della Repubblica ceca.

4.3.3. «Pražská šunka» in scatola

Un'altra variante del «Pražská šunka» originale, sviluppatasi dopo la seconda guerra mondiale, è il «Pražská šunka» in scatola. Era prodotto anch'esso a partire da una materia prima selezionata, ottenuta mediante disossamento dei prosciutti freschi con l'aggiunta di sale nitritato, zucchero e gelatina; Al fine di ottenere una migliore conservazione, la carne era sterilizzata in lattine ovali di una libbra. Il successo commerciale del prosciutto in scatola era dovuto in gran parte alla percentuale di gelatina nel prodotto finito. Dal 1973, la produzione di «Pražská šunka» in scatola si è andata concentrando essenzialmente negli stabilimenti di produzione di Kostelec, Krahulčí e Studená. La produzione di queste varianti del «Pražská šunka» si è poi estesa ad altri stabilimenti della Repubblica ceca dopo il 1989.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/507 DELLA COMMISSIONE**del 26 marzo 2018****che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera e),

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha istituito una nomenclatura delle merci (denominata in appresso «nomenclatura combinata») che figura nell'allegato I del medesimo regolamento.
- (2) Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire la classificazione di capsule, compresse, pastiglie e pillole prodotte a partire da prodotti del capitolo 15.
- (3) Conformemente alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause riunite C-410/08 - C-412/08 ⁽²⁾, le preparazioni alimentari usate come complementi, composte principalmente da olio vegetale o animale a cui viene aggiunta una certa quantità di vitamine e presentate in forma di capsule, rientrano nella voce 2106 («Preparazioni alimentari non nominate né compresse altrove»).
- (4) In tale sentenza la Corte di giustizia ha spiegato che, nel caso delle merci in questione, la forma della presentazione è un elemento determinante che ne rivela la funzione di complemento alimentare, poiché essa determina il dosaggio della preparazione alimentare, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Di conseguenza, l'involucro costituisce un elemento che, abbinato al relativo contenuto, determina la destinazione e il carattere delle rispettive merci. Il fatto che le materie prime che compongono le preparazioni alimentari siano parzialmente disciplinate dalle voci 1515 e 1517 della NC non ne preclude la classificazione nella voce 2106. Le voci 1515 e 1517 della NC non consentono di tenere conto di tale caratteristica delle merci.
- (5) I problemi di classificazione tariffaria potrebbero insorgere nella classificazione di altre preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15, analoghe per composizione e finalità ai prodotti in questione di cui alla predetta sentenza della Corte di giustizia, contenenti una dose e presentate sotto forma di capsule, compresse, pastiglie e pillole.
- (6) Le note esplicative del sistema armonizzato relative alla voce 2106 stabiliscono che la voce include preparazioni indicate spesso sotto il nome di complementi alimentari, addizionate di vitamine e talvolta di quantità molto piccole di composti di ferro, presentate in confezioni con l'indicazione che le stesse sono destinate a mantenere l'organismo in buona salute.
- (7) I complementi alimentari composti da prodotti del capitolo 15 presentati sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, non rientrano in detto capitolo, in quanto la forma specifica di presentazione è indicativa della loro funzione di complemento alimentare. I complementi alimentari rappresentano un tipo molto specifico di preparazioni alimentari menzionate solo nelle note esplicative del sistema armonizzato della voce 2106 e sono di norma presentati sotto forma di dosi. Di conseguenza, le preparazioni alimentari usate come complementi alimentari, presentate sotto forma di dosi e composte da prodotti del capitolo 15 non possono soddisfare i requisiti delle voci di detto capitolo e dovrebbero essere classificate nella voce 2106.
- (8) Per motivi di certezza del diritto, le disposizioni della nomenclatura combinata dovrebbero rispecchiare la giurisprudenza suesposta. Questo è già stato in parte realizzato con l'introduzione nel capitolo 21 della nota complementare 5 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 della Commissione ⁽³⁾ e della nota complementare 4 nel capitolo 19 mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione ⁽⁴⁾. Ai fini della coerenza e dell'uniformità con tali misure precedenti, si dovrebbe introdurre anche nel capitolo 15 una corrispondente nota complementare.

⁽¹⁾ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

⁽²⁾ Sentenza del 17 dicembre 2009, *Swiss Caps AG*, C-410/08 — C-412/08, ECLI:EU:C:2009:794.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 698/2013 della Commissione, del 19 luglio 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 198 del 23.7.2013, pag. 35).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1343 della Commissione, del 18 luglio 2017, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 186 del 19.7.2017, pag. 1).



- (9) È pertanto opportuno aggiungere una nuova nota complementare al capitolo 15 della parte seconda della nomenclatura combinata per garantirne un'interpretazione uniforme in tutta l'Unione.
- (10) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2658/87.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al capitolo 15 della parte seconda della nomenclatura combinata, di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, è inserita la seguente nota complementare 5:

«5. Le preparazioni alimentari composte da prodotti del capitolo 15 presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, usate come complementi alimentari, sono escluse dal presente capitolo. Il carattere essenziale di un complemento alimentare non è conferito unicamente dai suoi ingredienti, bensì anche dalla sua forma specifica di presentazione che ne rivela la funzione di complemento alimentare, in quanto questa determina il dosaggio, le modalità di assorbimento nonché il luogo in cui dovrebbe entrare in azione. Tali preparazioni alimentari vanno classificate nella voce 2106 purché non siano nominate né comprese altrove.»

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

18CE1025



DECISIONE (UE) 2018/508 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2017

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi a titolo del bilancio generale dell'Unione per il 2018

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il «Fondo») è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza per dimostrare solidarietà alla popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per tale Fondo è fissata una dotazione massima di 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) L'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2012/2002 prevede, laddove necessario per garantire la tempestiva disponibilità di risorse di bilancio, la possibilità di mobilitare il Fondo per un importo fino ad un massimo di 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi e di iscrivere i corrispondenti stanziamenti nel bilancio generale dell'Unione.
- (4) Al fine di garantire la tempestiva disponibilità di risorse sufficienti nel bilancio generale dell'Unione per il 2018, il Fondo dovrebbe essere mobilitato per un importo pari a 50 000 000 EUR per il versamento di anticipi.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dall'inizio dell'esercizio 2018,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione fissato per l'esercizio 2018, una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata per il versamento di anticipi a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GUL 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017.

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

K. SIMSON

18CE1026



DECISIONE (UE) 2018/509 DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 22 marzo 2018
recante nomina del vicepresidente della Banca centrale europea

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 283, paragrafo 2,

vista la raccomandazione del Consiglio, del 20 febbraio 2018, relativa alla nomina del vicepresidente della Banca centrale europea ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del consiglio direttivo della Banca centrale europea ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2010/223/UE del Consiglio europeo ⁽⁴⁾, il mandato del sig. Vítor CONSTÂNCIO, vicepresidente della Banca centrale europea, scade il 31 maggio 2018 ed è pertanto necessario nominare un nuovo vicepresidente della Banca centrale europea.
- (2) Il Consiglio europeo intende nominare il sig. Luis DE GUINDOS JURADO il quale, a suo avviso, soddisfa tutti i requisiti previsti all'articolo 283, paragrafo 2, del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Luis DE GUINDOS JURADO è nominato vicepresidente della Banca centrale europea per un periodo di otto anni a decorrere dal 1° giugno 2018.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018

Per il Consiglio europeo

Il presidente


D. TUSK

⁽¹⁾ GU C 67 del 22.2.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Parere reso il 14 marzo 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Parere reso il 7 marzo 2018 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁴⁾ Decisione 2010/223/UE del Consiglio europeo, del 26 marzo 2010, recante nomina del vicepresidente della Banca centrale europea (GU L 99 del 21.4.2010, pag. 7).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/510 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2018

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2018) 1942]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa stabilisce inoltre che le misure da applicare nelle zone di protezione e sorveglianza, come previsto all'articolo 29, paragrafo 1, e all'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, devono essere mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone nell'allegato di detta decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione ⁽⁵⁾, al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata successivamente modificata anche dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione ⁽⁶⁾, allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili in caso di un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello dell'Unione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati in seguito alla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, e fissa la durata delle misure da applicare in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione verso altri Stati membri, nel rispetto di determinate condizioni.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, dell'10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).




- (5) Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, soprattutto per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE.
- (6) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2018/418 della Commissione ⁽¹⁾ a seguito della notifica, da parte dell'Italia, di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nella regione Lombardia e della notifica, da parte dei Paesi Bassi, di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N6 nella provincia di Overijssel in tale Stato membro. L'Italia e i Paesi Bassi hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette.
- (7) Dalla data dell'ultima modifica apportata alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2018/418, la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N6 in un'azienda avicola situata in Frisia Settentrionale, nel Land Schleswig-Holstein.
- (8) La Germania ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, comprendenti l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta situata nel suo territorio.
- (9) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti della Germania si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la comparsa dei nuovi focolai.
- (10) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Germania, le zone di protezione e sorveglianza istituite in Germania, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito della recente comparsa del focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro.
- (11) È pertanto opportuno aggiornare la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa all'influenza aviaria ad alta patogenicità in Germania. In particolare, le zone di protezione e sorveglianza recentemente istituite in Germania, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE, dovrebbero essere elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (12) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Germania, in conformità della direttiva 2005/94/CE, a seguito della recente comparsa del focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale Stato membro, e la durata delle restrizioni ivi applicabili.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.
- (14) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/418 della Commissione, del 16 marzo 2018, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 75 del 19.3.2018, pag. 27).



Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2018.

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

- 1) nella parte A, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Germania**


Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
— Land Schleswig-Holstein, Insel Süderooge	12.4.2018»

- 2) nella parte B, la voce relativa alla Germania è sostituita dalla seguente:

«**Stato membro: Germania**

Area comprendente:	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
— Land Schleswig-Holstein, Insel Süderooge	dal 13.4.2018 al 20.4.2018
— Land Schleswig-Holstein, Insel Pellworm	20.04.2018»

18CE1028



REGOLAMENTO (UE) 2018/511 DEL CONSIGLIO
del 23 marzo 2018
che modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) È opportuno modificare alcuni codici di dichiarazione per assicurare la corretta comunicazione delle catture. Taluni riferimenti nelle note in calce e la loro formulazione dovrebbero essere corretti.
- (3) Nel regolamento (UE) 2018/120 il totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 era fissato a zero. Il cicerello è una specie dal ciclo vitale breve per la quale i pertinenti pareri scientifici sono disponibili nella seconda metà di febbraio, mentre le attività di pesca iniziano ad aprile.
- (4) I limiti di cattura per il cicerello nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dovrebbero ora essere modificati in linea con il più recente parere scientifico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) pubblicato il 23 febbraio 2018.
- (5) Per le attività di pesca del cicerello, le divisioni CIEM 2a e 3a e la sottozona CIEM 4 sono suddivise in zone di gestione sulla base di pareri scientifici. La zona di gestione 3r è principalmente situata nelle acque norvegesi. Tuttavia essa copre anche le acque dell'Unione, con alcuni importanti banchi di pesca transzonali tra le zone di gestione 2r e 3r. Dal parere del CIEM risulta che, in media, l'8 % delle catture nella zona di gestione 3r è prelevato nelle acque dell'Unione. I limiti di cattura per le acque dell'Unione della zona di gestione 3r dovrebbero essere stabiliti in conformità di tale parere.
- (6) Il TAC per il merluzzo bianco nella sottozona CIEM 1 e nella divisione 2b dovrebbe essere modificato in modo da rispecchiare correttamente le possibilità di pesca disponibili per le navi dell'Unione in tale zona.
- (7) Il numero massimo di pescherecci con palangari consentiti per Malta nella zona della convenzione ICCAT che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo dovrebbe essere modificato per tenere conto del maggior numero di pescherecci autorizzati in tal senso.
- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/120.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).



- (9) I limiti di cattura previsti dal regolamento (UE) 2018/120 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2018. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono state ancora esaurite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IA, IB e IV del regolamento (UE) 2018/120 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2018

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA



ALLEGATO

1. L'allegato IA è così modificato:

- a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il cicerello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Cicerello e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 (1)
Danimarca	195 875 (2)		
Regno Unito	4 282 (2)		
Germania	300 (2)		
Svezia	7 193 (2)		
Unione	207 650		
TAC	207 650		

TAC analitico
Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

(1) Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.


(2) Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello							
	1r	2r (1)	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/ 234_1R)	(SAN/ 234_2R)	(SAN/ 234_3R)	(SAN/ 234_4)	(SAN/ 234_5R)	(SAN/ 234_6)	(SAN/ 234_7R)
Danimarca	126 837	4 717	8 177	55 979	0	165	0
Regno Unito	2 772	103	179	1 224	0	4	0
Germania	194	7	13	86	0	0	0
Svezia	4 658	173	300	2 056	0	6	0
Unione	134 461	5 000	8 669	59 345	0	175	0
Totale	134 461	5 000	8 669	59 345	0	175	0

(1) Nella zona di gestione 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.»;




- b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'argentina nelle acque dell'Unione delle zone 3a e 4 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Argentina <i>Argentina silus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 3a e 4 (ARU/3A4-C)
Danimarca	1 093		
Germania	11		
Francia	8		
Irlanda	8		
Paesi Bassi	51		
Svezia	43		
Regno Unito	20		
Unione	1 234		
TAC	1 234		TAC precauzionale»;

- c) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il brosme nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	3a (USK/03 A.)
Danimarca	15		
Svezia	8		
Germania	8		
Unione	31		
TAC	31		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»;



- d) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il brosmo nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Brosme <i>Brosme brosme</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (USK/567EL)
Germania	17		
Spagna	60		
Francia	705		
Irlanda	68		
Regno Unito	340		
Altri	17 ⁽¹⁾		
Unione	1 207		
Norvegia	2 923 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
TAC	4 130		

TAC precauzionale

Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

⁽³⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t (OTH/*5B67-): 3 000. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono essere superiori al 5 %.

⁽⁴⁾ Inclusa la molva. I seguenti contingenti per la Norvegia possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-) 7 500


Brosme (USK/*5B67-) 2 923

⁽⁵⁾ I contingenti di brosmo e di molva per la Norvegia sono intercambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate: 2 000;

- e) la tabella relativa alle possibilità di pesca per l'eglefino nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	3a (HAD/03 A.)
Belgio	12		
Danimarca	2 070		
Germania	132		
Paesi Bassi	2		
Svezia	245		
Unione	2 461		
TAC	2 569		

TAC analitico»;



f) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il nasello nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Nasello <i>Merluccius merluccius</i>	Zona:	3a (HKE/03 A.)
Danimarca	2 890 ⁽¹⁾		
Svezia	246 ⁽¹⁾		
Unione	3 136		
TAC	3 136 ⁽²⁾		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Nei limiti del seguente TAC complessivo per lo stock settentrionale di nasello: 111 785.»;

g) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il melù nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:


«Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	61 277 ⁽¹⁾		
Germania	23 825 ⁽¹⁾		
Spagna	51 949 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	42 644 ⁽¹⁾		
Irlanda	47 451 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	74 720 ⁽¹⁾		
Portogallo	4 826 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Svezia	15 158 ⁽¹⁾		
Regno Unito	79 513 ⁽¹⁾		
Unione	401 363 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	110 000		
Isole Færøer	10 000		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 21 500 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F): 9,2 %.

⁽²⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽³⁾ Condizione speciale: dei contingenti UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen: 227 975.»;



- h) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva azzurra nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 3a è sostituita dalla seguente:

Specie:	Molva azzurra <i>Molva dypterygia</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a (BLI/03 A-)
Danimarca	3		
Germania	2		
Svezia	3		
Unione	8		
TAC	8		TAC precauzionale»;

- i) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione della zona 3a è sostituita dalla seguente:

Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03 A.)
Belgio	6		
Danimarca	50		
Germania	6		
Svezia	19		
Regno Unito	6		
Unione	87		
TAC	87		TAC precauzionale»;



- j) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la molva nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Molva <i>Molva molva</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	48 ⁽¹⁾		
Danimarca	8 ⁽¹⁾		
Germania	173 ⁽¹⁾		
Spagna	3 498		
Francia	3 730 ⁽¹⁾		
Irlanda	935		
Portogallo	8		
Regno Unito	4 296 ⁽¹⁾		
Unione	12 696		
Norvegia	7 500 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Isole Færøer	200 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾		
TAC	20 396		

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Condizione speciale: non più del 15 % di questo contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C.).

⁽²⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non può superare il seguente quantitativo in t indicato (OTH/*6X14.): 3 000. Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione non possono essere superiori al 5 %.

⁽³⁾ Compreso il brosme. I contingenti per la Norvegia sono catturati unicamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7 e sono pari a:

Molva (LIN/*5B67-) 7 500

Brosme (USK/*5B67-) 2 923

⁽⁴⁾ I contingenti di molva e di brosme per la Norvegia sono interscambiabili fino al quantitativo seguente, in tonnellate: 2 000.


⁽⁵⁾ Compreso il brosme. Da pescare nelle zone 6b e 6a a nord di 56° 30' N (LIN/*6BAN.).

⁽⁶⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 20 % per nave e in ogni momento nelle zone 6a e 6b. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale di queste catture accidentali di altre specie nelle zone 6a e 6b non può superare il seguente quantitativo, in tonnellate (OTH/*6AB.): 75.»;

- k) la tabella relativa alle possibilità di pesca per lo scampo nella zona 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Scampo <i>Nephrops norvegicus</i>	Zona:	3a (NEP/03 A.)
Danimarca	8 626		
Germania	25		
Svezia	3 087		
Unione	11 738		
TAC	11 738		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento»



- l) (non riguarda la versione italiana);
- m) la tabella relativa alle possibilità di pesca per la sogliola nella zona 3a e nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Sogliola <i>Solea solea</i>	Zona:	3a; acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-24 (SOL/3ABC24)
Danimarca	376		
Germania	22 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	36 ⁽¹⁾		
Svezia	14		
Unione	448		
TAC	448		TAC analitico

⁽¹⁾ Questo contingente può essere pescato esclusivamente nelle acque dell'Unione della zona 3a, nelle sottodivisioni 22-24.»


- n) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il suro/sugarello e le catture accessorie connesse nelle acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	14 ⁽¹⁾		
Danimarca	5 985 ⁽¹⁾		
Germania	529 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Spagna	111 ⁽¹⁾		
Francia	497 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Irlanda	376 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	3 604 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Portogallo	13 ⁽¹⁾		
Svezia	75 ⁽¹⁾		
Regno Unito	1 425 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	12 629		
Norvegia	2 550 ⁽³⁾		
TAC	15 179		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombrò (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombrò imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*2 A-14).

⁽³⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).».



2. L'allegato IB è così modificato:

a) la tabella relativa alle possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b è sostituita dalla seguente:


«Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	5 409 ⁽³⁾		
Spagna	12 047 ⁽³⁾		
Francia	2 461 ⁽³⁾		
Polonia	2 359 ⁽³⁾		
Portogallo	2 472 ⁽³⁾		
Regno Unito	3 552 ⁽³⁾		
Altri Stati membri	390 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	28 690 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
 Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito.

⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

⁽³⁾ Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. Le catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.»;



- b) la tabella relativa alle possibilità di pesca per gli scorfani (pelagici) nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1F e nelle acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	858 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	6 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	868 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	628 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Isole Færøer	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

⁽²⁾ Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le seguenti coordinate:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64° 45' N	28° 30' W
2	62° 50' N	25° 45' W
3	61° 55' N	26° 45' W
4	61° 00' N	26° 30' W
5	59° 00' N	30° 00' W
6	59° 00' N	34° 00' W
7	61° 30' N	34° 00' W
8	62° 50' N	36° 00' W
9	64° 45' N	28° 30' W

⁽³⁾ Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

⁽⁴⁾ Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).».



3. Nell'allegato IV, punto 4, la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Tabella A

Numero di pescherecci ⁽¹⁾							
	Cipro ⁽²⁾	Grecia ⁽³⁾	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽⁴⁾
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	16	12	20	6	1
Pescherecci con palangari	20 ⁽⁵⁾	0	0	30	8	31	54
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	37	60	0
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	33 ⁽⁶⁾	2	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altri pescherecci artigianali ⁽⁷⁾	0	42	0	0	118	184	0

⁽¹⁾ Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.

⁽²⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e al massimo tre pescherecci con palangari.

⁽³⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e altri tre pescherecci per la pesca artigianale.

⁽⁴⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁽⁵⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁽⁶⁾ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

⁽⁷⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).».

18CE1029



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/512 DEL CONSIGLIO
del 27 marzo 2018

che attua l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 747/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 747/2014 del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga i regolamenti (CE) n. 131/2004 e (CE) n. 1184/2005 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 747/2014.
- (2) Il 14 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 5 della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a tre persone soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2018.

Per il Consiglio
La presidente
E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 203 dell'11.7.2014, pag. 1.



ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonimi: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Designazione: a) ex membro dell'Assemblea nazionale del Sudan per il distretto di Al-Waha, b) ex consulente speciale presso il ministero degli affari federali, c) capo supremo della tribù Mahamid nel Darfur settentrionale.

Data di nascita: a) 1° gennaio 1964; b) 1959.

Luogo di nascita: Kutum.

Indirizzo: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (risiede a Kabkabiya e nella città di Kutum, Darfur settentrionale, e ha risieduto a Khartoum).

Cittadinanza: Sudan.

Passaporto: a) passaporto diplomatico D014433, rilasciato il 21 febbraio 2013 (scaduto il 21 febbraio 2015);

b) passaporto diplomatico D009889, rilasciato il 17 febbraio 2011 (scaduto il 17 febbraio 2013).

Numero di identificazione nazionale: Certificato di cittadinanza A0680623.

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006.

Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065>

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle "unità di sicurezza nella località" di "consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali". Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.

3. SHAREIF Adam

Pseudonimi: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub.

Designazione: Comandante dell'Armata di liberazione sudanese (SLA).

Data di nascita: 1° gennaio 1970.

Luogo di nascita: El-Fasher.

Cittadinanza: Sudan.

Numero di passaporto: P00182993, rilasciato il 19 luglio 2010 (scaduto il 18 luglio 2015).

Numero di identificazione nazionale: 103-0037-6235 (come da passaporto).

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006.

Altre informazioni: Sarebbe deceduto il 7 giugno 2012. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783>



Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

I soldati della SLA sotto il comando di Adam Yacub Shant hanno violato l'accordo di cessate il fuoco attaccando un contingente militare del governo sudanese che stava scortando un convoglio di mezzi pesanti in prossimità di Abu Hamra, nel Darfur settentrionale, il 23 luglio 2005, uccidendo tre soldati. Dopo l'attacco sono state saccheggiate armi da guerra e munizioni del governo. Le informazioni in possesso del gruppo di esperti confermano che l'attacco da parte dei soldati della SLA ha effettivamente avuto luogo ed era chiaramente organizzato e che è stato quindi minuziosamente pianificato. Si può pertanto ragionevolmente supporre, secondo le conclusioni del gruppo, che Shant, in quanto comandante confermato della SLA nella regione, sia stato a conoscenza dell'attacco e lo abbia approvato o ordinato. Egli è di conseguenza direttamente responsabile dell'attacco e soddisfa i criteri per l'inserimento nell'elenco.

4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pseudonimi: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) "Tek"; c) Gabril Abdul Kareem Badri.

Designazione: Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD).

Data di nascita: 1° gennaio 1967.

Luogo di nascita: El-Fasher, Darfur settentrionale.

Cittadinanza: Sudanese di nascita.

Indirizzo: Tine, Sudan (risiede a Tine, sul versante sudanese della frontiera con il Ciad).


Numero di identificazione nazionale: a) 192-3238459-9; b) certificato di cittadinanza acquisito alla nascita 302581.

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006.

Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071>

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mayu è responsabile del rapimento nel Darfur, nell'ottobre 2005, di membri del personale della missione dell'Unione Africana in Sudan (AMIS). Ha cercato di ostacolare la missione AMIS con l'intimidazione; ad esempio, nel novembre 2005 ha minacciato di abbattere gli elicotteri dell'Unione africana (UA) nella regione di Jebel Moon. Con queste azioni, che costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur, Mayu ha palesemente violato la risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza e soddisfa i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.»



DECISIONE (UE) 2018/513 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 14 marzo 2018****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Germania — EGF/2017/008 DE/Goodyear**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 6 ottobre 2017 la Germania ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso la società Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH in Germania. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 165 231 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Germania.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 165 231 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 14 marzo 2018.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA

18CE1031



DECISIONE (UE) 2018/514 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 14 marzo 2018****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Svezia — EGF/2017/007 SE/Ericsson**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 9 agosto 2017 la Svezia ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione ai collocamenti in esubero presso la società Ericsson (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) in Svezia. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 2 130 400 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Svezia.
- (5) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 2 130 400 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 14 marzo 2018.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA

18CE1032



DECISIONE (UE) 2018/515 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 14 marzo 2018****relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a seguito di una domanda presentata dalla Spagna — EGF/2017/006 ES/Galicia apparel**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria ⁽²⁾, in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.
- (2) Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 19 luglio 2017 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del FEG in relazione agli esuberi in cinque imprese operanti nel settore della confezione di articoli di abbigliamento nella regione della Galizia in Spagna. Tale domanda è stata integrata con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. La domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG, come stabilito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.
- (4) In conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda della Spagna è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale.
- (5) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 720 000 EUR in relazione alla domanda presentata dalla Spagna.
- (6) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2018, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 720 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 855.

⁽²⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 14 marzo 2018.

Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018.

Per il Parlamento europeo

Il presidente


A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA

18CE1033



DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2018/516 DEL CONSIGLIO**del 27 marzo 2018****che attua la decisione 2014/450/PESC, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la decisione 2014/450/PESC del Consiglio, del 10 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 2011/423/PESC ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/450/PESC.
- (2) Il 14 marzo 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 5 della risoluzione 1591 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiornato le informazioni relative a tre persone soggette a misure restrittive.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2014/450/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2014/450/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.


*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2018.

*Per il Consiglio**La presidente*

E. ZAHARIEVA

⁽¹⁾ GUL 203 dell'11.7.2014, pag. 106.



ALLEGATO

Le voci relative alle persone elencate in appresso sono sostituite dalle seguenti:

«2. ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla

Pseudonimi: a) Sheikh Musa Hilal; b) Abd Allah; c) Abdallah; d) AlNasim; e) Al Nasim; f) AlNaseem; g) Al Naseem; h) AlNasseem; i) Al Nasseem.

Designazione: a) ex membro dell'Assemblea nazionale del Sudan per il distretto di Al-Waha, b) ex consulente speciale presso il ministero degli affari federali, c) capo supremo della tribù Mahamid nel Darfur settentrionale.

Data di nascita: a) 1° gennaio 1964; b) 1959.

Luogo di nascita: Kutum.

Indirizzo: a) Kabkabiya, Sudan; b) Kutum, Sudan (risiede a Kabkabiya e nella città di Kutum, Darfur settentrionale, e ha risieduto a Khartoum).

Cittadinanza: Sudan.

Passaporto: a) passaporto diplomatico D014433, rilasciato il 21 febbraio 2013 (scaduto il 21 febbraio 2015);

b) passaporto diplomatico D009889, rilasciato il 17 febbraio 2011 (scaduto il 17 febbraio 2013).

Numero di identificazione nazionale: Certificato di cittadinanza A0680623.

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006.

Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795065>

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Nella relazione di Human Rights Watch si indica che l'organizzazione è in possesso di una nota, del 13 febbraio 2004, di un ufficio governativo locale nel Darfur settentrionale che ordina alle "unità di sicurezza nella località" di "consentire le attività dei mujaheddin e dei volontari sotto il comando dello Sheikh Musa Hilal finalizzate a inoltrarsi nelle zone del [Darfur settentrionale] e di garantire le loro esigenze essenziali". Il 28 settembre 2005, 400 miliziani arabi hanno attaccato i villaggi di Aro Sharrow (e il relativo campo di sfollati interni), Acho e Gozmena nel Darfur occidentale. Si ritiene altresì che Musa Hilal fosse presente durante l'attacco al campo di sfollati interni di Aro Sharrow, in quanto il figlio era stato ucciso nell'attacco della SLA a Shareia ed egli era quindi impegnato in una sanguinosa faida personale. Vi sono fondati motivi di ritenere che, in quanto capo supremo, egli sia stato direttamente responsabile di tali azioni e sia responsabile di violazioni del diritto internazionale umanitario e delle norme internazionali in materia di diritti umani nonché di altre atrocità.

3. SHAREIF Adam

Pseudonimi: a) Adam Yacub Shant; b) Adam Yacoub.

Designazione: Comandante dell'Armata di liberazione sudanese (SLA).

Data di nascita: 1° gennaio 1970.

Luogo di nascita: El-Fasher.


Cittadinanza: Sudan.

Numero di passaporto: P00182993, rilasciato il 19 luglio 2010 (scaduto il 18 luglio 2015).

Numero di identificazione nazionale: 103-0037-6235 (come da passaporto).

Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006.

Altre informazioni: Sarebbe deceduto il 7 giugno 2012. Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5283783>



Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

I soldati della SLA sotto il comando di Adam Yacub Shant hanno violato l'accordo di cessate il fuoco attaccando un contingente militare del governo sudanese che stava scortando un convoglio di mezzi pesanti in prossimità di Abu Hamra, nel Darfur settentrionale, il 23 luglio 2005, uccidendo tre soldati. Dopo l'attacco sono state saccheggiate armi da guerra e munizioni del governo. Le informazioni in possesso del gruppo di esperti confermano che l'attacco da parte dei soldati della SLA ha effettivamente avuto luogo ed era chiaramente organizzato e che è stato quindi minuziosamente pianificato. Si può pertanto ragionevolmente supporre, secondo le conclusioni del gruppo, che Shant, in quanto comandante confermato della SLA nella regione, sia stato a conoscenza dell'attacco e lo abbia approvato o ordinato. Egli è di conseguenza direttamente responsabile dell'attacco e soddisfa i criteri per l'inserimento nell'elenco.

4. MAYU, Jibril Abdulkarim Ibrahim

Pseudonimi: a) General Gibril Abdul Kareem Barey; b) "Tek"; c) Gabril Abdul Kareem Badri.

Designazione: Comandante del Movimento Nazionale per la riforma e lo sviluppo (NMRD).

Data di nascita: 1° gennaio 1967.

Luogo di nascita: El-Fasher, Darfur settentrionale.

Cittadinanza: Sudanese di nascita.

Indirizzo: Tine, Sudan (risiede a Tine, sul versante sudanese della frontiera con il Ciad).

Numero di identificazione nazionale: a) 192-3238459-9; b) certificato di cittadinanza acquisito alla nascita 302581.


Data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006.

Altre informazioni: Foto disponibile per l'inserimento nell'avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell'ONU. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: <https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5795071>

Informazioni tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal comitato delle sanzioni:

Mayu è responsabile del rapimento nel Darfur, nell'ottobre 2005, di membri del personale della missione dell'Unione Africana in Sudan (AMIS). Ha cercato di ostacolare la missione AMIS con l'intimidazione; ad esempio, nel novembre 2005 ha minacciato di abbattere gli elicotteri dell'Unione africana (UA) nella regione di Jebel Moon. Con queste azioni, che costituiscono una minaccia per la stabilità del Darfur, Mayu ha palesemente violato la risoluzione 1591 del Consiglio di sicurezza e soddisfa i criteri per essere designato dal comitato per l'applicazione di sanzioni.»

18CE1034



DECISIONE (UE) 2018/517 DELLA COMMISSIONE

del 21 marzo 2018

sulla proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE»

[notificata con il numero C(2018) 1730]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,


considerando quanto segue:

- (1) L'oggetto dichiarato della proposta d'iniziativa «Amici britannici, restate con noi nell'UE» è espresso in questi termini: «La consultazione sulla Brexit del 2016 non era un plebiscito dall'esito vincolante, bensì semplicemente un referendum popolare volto a permettere al parlamento nazionale di ponderare la posizione delle popolazioni britanniche al momento».
- (2) Gli obiettivi principali della proposta d'iniziativa sono definiti in questi termini: «L'obiettivo che perseguiamo è creare una piattaforma che consenta a tutti i cittadini europei di prendere parte a quest'iniziativa e di coinvolgere la maggioranza dei cittadini britannici, compresi quelli che, vivendo fuori patria nell'UE, sono stati di fatto privati dei loro diritti in occasione del referendum originario, così da dare modo a tutti i cittadini britannici di esprimersi».
- (3) Il trattato sull'Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell'Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell'Unione affermando, tra l'altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione mediante l'iniziativa dei cittadini europei.
- (4) A tal fine, le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini dovrebbero essere chiare, semplici, di facile applicazione e proporzionate alla natura dell'iniziativa dei cittadini, in modo da incoraggiare la partecipazione di questi e rendere l'Unione più accessibile.
- (5) L'articolo 50, paragrafo 1, del TUE afferma il diritto di ciascuno Stato membro di recedere dall'Unione europea prendendo una decisione in tal senso conformemente alle proprie norme costituzionali.
- (6) Benché la Commissione europea si rammarichi della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea, come dichiarato il 24 giugno 2016 ⁽²⁾ dal suo presidente Jean-Claude Juncker assieme a Martin Schulz, presidente del Parlamento europeo, Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo, e Mark Rutte, presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, nessuna base giuridica nei trattati permette di adottare un atto giuridico inerente al processo decisionale interno seguito da uno Stato membro e sfociato nella notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del TUE.
- (7) Per i motivi illustrati la proposta d'iniziativa dei cittadini «Amici britannici, restate con noi nell'UE» esula manifestamente dalla competenza della Commissione, prevista all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 211/2011 in combinato disposto con l'articolo 2, punto 1, del medesimo regolamento, di presentare una proposta di atto giuridico dell'Unione ai fini dell'applicazione dei trattati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La registrazione della proposta d'iniziativa dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE» è rifiutata.

⁽¹⁾ GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.⁽²⁾ http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2329_it.htm

Articolo 2

Gli organizzatori (membri del comitato dei cittadini) della proposta d'iniziativa dei cittadini dal titolo «Amici britannici, restate con noi nell'UE», rappresentati da [dati personali espunti dopo consultazione con gli organizzatori] in veste di referenti, sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2018.

Per la Commissione

Frans TIMMERMANS

Primo vicepresidente

18CE1035



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/518 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 2018

che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea in Indonesia, che modifica l'allegato I della decisione 93/195/CEE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia e l'allegato I della decisione 2004/211/CE per quanto concerne la voce relativa all'Indonesia nell'elenco dei paesi terzi e delle parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina

[notificata con il numero C(2018) 1725]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano le importazioni di equidi vivi nell'Unione. Essa prevede che le importazioni di equidi nell'Unione siano autorizzate unicamente in provenienza dai paesi terzi che soddisfano determinate condizioni di polizia sanitaria.
- (2) L'allegato I della decisione 93/195/CEE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce elenchi di paesi terzi rientranti gruppi sanitari da A a E. L'allegato VII della medesima decisione contiene, tra l'altro, un modello di certificato sanitario da usare per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea di durata inferiore a 60 giorni ai fini della partecipazione alle manifestazioni equestri degli Asian Games e all'Endurance World Cup.
- (3) Le manifestazioni equestri della 18ª edizione degli Asian Games si terranno a Giacarta (Indonesia), dal 18 agosto al 2 settembre 2018. Tali manifestazioni comprenderanno prove di salto ostacoli, dressage e concorsi completi con il patrocinio della Federazione internazionale sport equestri e attireranno anche binomi cavallo-cavaliere stabiliti nell'Unione.
- (4) Per autorizzare la reintroduzione nell'Unione tra il 10 agosto 2018 e il 10 settembre 2018 di cavalli registrati per competizioni dopo la loro esportazione temporanea ai fini della partecipazione agli Asian Games e istituire un modello di certificato sanitario destinato ad accompagnare tali cavalli registrati, è necessario stabilire che tali cavalli possono rientrare nell'Unione solo se accompagnati da un certificato sanitario redatto secondo il modello di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE. A tal fine è altresì necessario includere l'Indonesia nell'opportuno gruppo sanitario dell'allegato I di detta decisione.
- (5) Dato che ha subito numerose modifiche, l'allegato I dovrebbe essere aggiornato e integralmente sostituito per motivi di chiarezza giuridica.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.

⁽¹⁾ GUL 192 del 23.7.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione 93/195/CEE della Commissione, del 2 febbraio 1993, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea (GUL 86 del 6.4.1993, pag. 1).



- (7) L'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni.
- (8) Per ospitare le manifestazioni equestri dell'edizione 2018 degli Asian Games, le autorità competenti dell'Indonesia hanno chiesto che sia riconosciuta come zona indenne da malattie degli equini la parte del territorio di tale paese corrispondente a un ippodromo completamente recintato e all'area intorno ad esso, ubicati in un quartiere residenziale del centro della città di Giacarta e in cui dal maggio 2016 non sono più presenti equidi. La zona indenne da malattie degli equini è stata istituita in conformità alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) ⁽²⁾ e con l'assistenza di esperti.
- (9) Le autorità competenti dell'Indonesia hanno fornito una serie di garanzie, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di denuncia delle malattie di cui all'allegato I della direttiva 2009/156/CE nel paese e l'impegno a rispettare integralmente l'articolo 12, paragrafo 2, lettera f), della medesima direttiva per quanto concerne la denuncia immediata di malattie degli equini alla Commissione e agli Stati membri.
- (10) Secondo le informazioni fornite dall'Indonesia e dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), la peste equina, l'encefalomielite equina venezuelana e la stomatite vescicolosa non sono mai state registrate in tale paese.
- (11) Anche se non sono disponibili dati per quanto riguarda i casi di durina e morva negli anni precedenti, l'Indonesia ha svolto un'indagine sierologica completa sulla popolazione equina nelle zone di sorveglianza e di protezione attorno alla zona centrale della zona indenne da malattie degli equini nell'area metropolitana di Giacarta, sempre con esito negativo per quanto riguarda la peste equina e la durina. In uno dei 600 cavalli oggetto dell'indagine è stata però sierologicamente diagnosticata la morva.
- (12) Per un periodo di sei mesi, iniziato formalmente il 15 febbraio 2018, la zona centrale comprendente il sito destinato ad accogliere gli Asian Games, non ospiterà equidi e fino all'introduzione nella zona, secondo il protocollo di quarantena concordato, dei cavalli partecipanti alla manifestazione saranno attuate tutte le misure di controllo e di biosicurezza applicabili alla zona indenne da malattie degli equini.
- (13) Al fine di garantire la protezione sostenibile dello stato sanitario della popolazione equina all'interno della zona indenne da malattie degli equini, le autorità dell'Indonesia si sono impegnate a gestire una struttura di quarantena all'interno di tale zona per controllare l'ingresso di equidi provenienti da aziende di altre parti dell'Indonesia e da alcuni paesi terzi non compresi nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE. Durante la quarantena che precede l'ingresso, gli animali saranno sottoposti a test zoonosanitari che soddisfano le condizioni di importazione nell'Unione applicabili ai paesi dello stesso gruppo sanitario.
- (14) Tenuto conto delle informazioni e delle garanzie soddisfacenti da essa fornite, l'Indonesia dovrebbe essere inclusa nell'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE ai fini della reintroduzione di cavalli registrati durante il periodo compreso tra il 10 agosto e il 10 settembre 2018. L'Indonesia dovrebbe nel contempo essere regionalizzata per alcune malattie degli equini. Da un punto di vista epidemiologico la zona indenne da malattie degli equini dell'Indonesia dovrebbe rientrare nel gruppo sanitario C dell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2004/211/CE.
- (16) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati per competizioni dopo un'esportazione temporanea nella parte del territorio dell'Indonesia regionalizzata ai fini della partecipazione all'edizione 2018 degli Asian Games a Giacarta (Indonesia), a condizione che ciascun cavallo sia accompagnato un certificato sanitario debitamente compilato, corrispondente al modello di certificato sanitario di cui all'allegato VII della decisione 93/195/CEE e inoltre a condizione che i cavalli e i certificati sanitari che li accompagnano siano presentati al posto d'ispezione frontaliero del punto di entrata nell'Unione entro il termine di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

⁽¹⁾ Decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (G.U.L. 73 dell'11.3.2004, pag. 1).

⁽²⁾ <http://www.oie.int/our-scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/international-competition-horse-movement/equine-disease-free-zones/>



Articolo 2

L'allegato I della decisione 93/195/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 3

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.


Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa si applica fino al 30 settembre 2018.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2018

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione



ALLEGATO I

«ALLEGATO I

Gruppo sanitario A ⁽¹⁾

Svizzera (CH), Groenlandia (GL), Islanda (IS)

Gruppo sanitario B ⁽¹⁾

Australia (AU), Bielorussia (BY), Montenegro (ME), ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽²⁾ (MK), Nuova Zelanda (NZ), Serbia (RS), Russia ⁽³⁾ (RU), Ucraina (UA)

Gruppo sanitario C ⁽¹⁾

Canada (CA), Cina ⁽³⁾ (CN), Hong Kong (HK), Indonesia ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ (ID), Giappone (JP), Repubblica di Corea (KR), Macao (MO), Malaysia (penisola) (MY), Singapore (SG), Thailandia (TH), Stati Uniti d'America (US)

Gruppo sanitario D ⁽¹⁾

Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile ⁽³⁾ (BR), Cile (CL), Costa Rica ⁽³⁾ (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico ⁽³⁾ (MX), Perù ⁽³⁾ (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)

Gruppo sanitario E ⁽¹⁾

Emirati arabi uniti (AE), Bahrein (BH), Algeria (DZ), Israele ⁽⁵⁾ (IL), Giordania (JO), Kuwait (KW), Libano (LB), Marocco (MA), Oman (OM), Qatar (QA), Arabia Saudita ⁽³⁾ (SA), Tunisia (TN), Turchia ⁽³⁾ (TR)

⁽¹⁾ Gruppo sanitario come indicato nella colonna 5 della tabella dell'allegato I della decisione 2004/211/CE.

⁽²⁾ Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

⁽³⁾ Parte del paese terzo o territorio in conformità all'articolo 13, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/156/CE come indicato nelle colonne 3 e 4 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

⁽⁴⁾ Per il periodo indicato nella colonna 15 della tabella di cui all'allegato I della decisione 2004/211/CE.

⁽⁵⁾ Nel seguito inteso come lo Stato d'Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.»



ALLEGATO II

L'allegato I della decisione 2004/211/CE è così modificato:

1) nella tabella è inserita la seguente voce relativa all'Indonesia, secondo l'ordine alfabetico del codice ISO, tra la voce relativa a Hong Kong e quella relativa a Israele:


«ID	Indonesia	ID-0	Tutto il paese		—	—	—	—	—	—	—	—	Valido dal 10 agosto al 10 settembre 2018»
		ID-1	La zona indenne da malattie degli equini di Giacarta (per ulteriori dettagli cfr. riquadro 9)	C	—	X	—	—	—	—	—	—	

2) è aggiunto il seguente riquadro 9:

«Riquadro 9

ID	Indonesia	ID-1	La zona indenne da malattie degli equini di Giacarta, che comprende: 1) la zona centrale, comprendente il sito di Pulomas; 2) il tratto autostradale all'interno della zona di sorveglianza tra il sito e gli aeroporti internazionali di Giacarta (Soekarno-Hatta e Halim Perdana Kusuma)»
----	-----------	------	---

18CE1036



RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 60 I del 2 marzo 2018)

Pagina 14, nella formula conclusiva:

anziché:

«Per il Parlamento europeo

La presidente

L. PAVLOVA

Per il Consiglio

Il presidente

A. TAJANI»

leggasi:

«Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

La presidente

L. PAVLOVA».


(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 34 del 3 maggio 2018)

18CE1037


LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*


(WI-GU-2018-GUE-042) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 1 8 0 5 3 1 *

€ 12,00

